

Statuti e Regolamento Generale Ateneo Pontificio Regina Apostolorum



SOMMARIO

1. STATUTI GENERALI	9
PROEMIO	10
STATUTI GENERALI	10
Titolo I. Natura e finalità	10
Titolo II. Le strutture accademiche	12
Titolo III. La comunità accademica e il suo governo	14
Titolo III. Docenti	21
Titolo IV. Gli Studenti	25
Titolo V. Il personale amministrativo e di servizio	26
Titolo VI. Organizzazione generale degli studi	27
Titolo VII. I Gradi accademici	28
Titolo VIII. La Biblioteca	29
Titolo IX. Il Segretario Generale	29
Titolo X. Gestione amministrativa ed economica	30
Titolo XI. Norme conclusive	30
2. STATUTI DELLA FACOLTÀ DI TEOLOGIA	31
FACOLTÀ DI TEOLOGIA ORDINAMENTO DEGLI STUDI	37
Affiliazioni	38
I CICLI DELLA FACOLTÀ	38
PRIMO CICLO – BACCALAUREATO	38
Titolo di studio rilasciato	38
Lingua(e) ufficiali di insegnamento e di esame	38
Durata normale del corso	39
Didattica utilizzata	39
Requisiti di ammissione	39
Accesso ad ulteriori studi	39
DISCIPLINE INSEGNATE, OBBLIGATORietà E FREQUENZA	39
Frequenza alle lezioni	39
Discipline impartite	39
SEMINARI ED ESERCITAZIONI	40
ESAMI O PROVE EQUIPOLLENTI	41
EVENTUALE MODALITÀ A DISTANZA	41
SECONDO CICLO – LICENZA SPECIALIZZATA	42
Titolo di studio rilasciato	42
Lingua(e) ufficiali di insegnamento e di esame	42
Durata normale del corso	42
Didattica utilizzata	42
Requisiti di ammissione	42
Accesso ad ulteriori studi	42
DISCIPLINE INSEGNATE: LORO OBBLIGATORietà E FREQUENZA	42
Frequenza alle lezioni	42
Discipline impartite	43
ESERCITAZIONI	44
ESAMI O PROVE EQUIPOLLENTI	44
EVENTUALE MODALITÀ A DISTANZA	44
TERZO CICLO – DOTTORATO	45

Titolo di studio rilasciato	45
Lingua(e) ufficiali di insegnamento e di esame	45
Durata normale del corso	45
Didattica utilizzata	45
Requisiti di ammissione	45
Accesso ad ulteriori studi	46
DISCIPLINE INSEGNATE, OBBLIGATORIETÀ E FREQUENZA	46
SEMINARI ED ESERCITAZIONI	46
Seminari	46
Esercitazioni	46
ESAMI O PROVE EQUIPOLLENTI	46
EVENTUALE MODALITÀ A DISTANZA	46

3. STATUTI DELLA FACOLTÀ DI FILOSOFIA 47

FACOLTÀ DI FILOSOFIA ORDINAMENTO DEGLI STUDI 51

I CICLI DELLA FACOLTÀ	52
PRIMO CICLO – BACCALAUREATO	52
Titolo di studio rilasciato	52
Lingua(e) ufficiali di insegnamento e di esame	52
Durata normale del corso	53
Didattica utilizzata	53
Criteri di ammissione	53
DISCIPLINE INSEGNATE, OBBLIGATORIETÀ E FREQUENZA	53
Frequenza alle lezioni	53
Discipline impartite	53
SEMINARI ED ESERCITAZIONI	54
Seminari	54
Esercitazioni	54
ESAMI O PROVE EQUIPOLLENTI	55
EVENTUALE MODALITÀ A DISTANZA	55
SECONDO CICLO – LICENZA SPECIALIZZATA	55
Titolo di studio rilasciato	55
Lingua(e) ufficiali di insegnamento e di esame	55
Durata normale del corso	56
Didattica utilizzata	56
Requisiti di ammissione	56
DISCIPLINE INSEGNATE, OBBLIGATORIETÀ E FREQUENZA	56
Frequenza alle lezioni	56
Discipline impartite	56
SEMINARI ED ESERCITAZIONI	58
Seminari	58
Esercitazioni	58
ESAMI O PROVE EQUIPOLLENTI	58
EVENTUALE MODALITÀ A DISTANZA	58
TERZO CICLO – DOTTORATO	59
Titolo di studio rilasciato	59
Lingua(e) ufficiali di insegnamento e di esame	59
Durata normale del corso	59
Didattica utilizzata	59
Requisiti di ammissione	59
DISCIPLINE INSEGNATE, OBBLIGATORIETÀ E FREQUENZA	59
SEMINARI ED ESERCITAZIONI	59
Seminari	59
Esercitazioni	59
ESAMI O PROVE EQUIPOLLENTI	60

EVENTUALE MODALITÀ A DISTANZA	60
ALTRI TITOLI	60
MASTER DI 1° LIVELLO IN CONSULENZA FILOSOFICA E ANTROPOLOGIA ESISTENZIALE	60
Titolo di studio rilasciato	60
Classe o ambito disciplinare	60
Eventuale Istituzione che collabora nella gestione degli studi	60
Lingua(e) ufficiali di insegnamento e di esame	60
Finalità del ciclo-percorso formativo	60
Durata normale del corso	61
Didattica utilizzata	61
Criteri di ammissione	61
Learning outcomes	61
Accesso ad ulteriori studi	61
Professione a cui dà accesso	61
DISCIPLINE INSEGNATE, OBBLIGATORietà E FREQUENZA	62
Frequenza alle lezioni	62
Discipline impartite	62
SEMINARI ED ESERCITAZIONI	63
Esercitazioni	63
ESAMI O PROVE EQUIPOLLENTI	63
EVENTUALE MODALITÀ A DISTANZA	63

4. STATUTI DELLA FACOLTÀ DI BIOETICA 65

FACOLTÀ DI BIOETICA ORDINAMENTO DEGLI STUDI	69
Le finalità specifiche della Facoltà	70
I CICLI DELLA FACOLTÀ	70
PRIMO CICLO – BACCALAUREATO	70
Titolo di studio rilasciato	70
Classe o ambito disciplinare	70
Lingua(e) ufficiali di insegnamento e di esame	70
Durata normale del corso	70
Didattica utilizzata	70
Requisiti di ammissione	71
Accesso ad ulteriori studi	71
DISCIPLINE INSEGNATE, OBBLIGATORietà E FREQUENZA	71
Frequenza alle lezioni	71
Discipline impartite	71
SEMINARI ED ESERCITAZIONI	72
Seminari	72
Esercitazioni	72
ESAMI O PROVE EQUIPOLLENTI	72
EVENTUALE MODALITÀ A DISTANZA	73
SECONDO CICLO – LICENZA SPECIALIZZATA	73
Titolo di studio rilasciato	73
Classe o ambito disciplinare	73
Lingua(e) ufficiali di insegnamento e di esame	73
Durata normale del corso	73
Didattica utilizzata	73
Requisiti di ammissione	73
Accesso ad ulteriori studi	73
DISCIPLINE INSEGNATE, OBBLIGATORietà E FREQUENZA	74
Frequenza alle lezioni	74
Discipline impartite	74
SEMINARI ED ESERCITAZIONI	75
Seminari	75
Esercitazioni	75

ESAMI O PROVE EQUIPOLLENTI	75
EVENTUALE MODALITÀ A DISTANZA	76
TERZO CICLO – DOTTORATO	76
Titolo di studio rilasciato	76
Classe o ambito disciplinare	76
Lingua(e) ufficiali di insegnamento e di esame	76
Durata normale del corso	76
Didattica utilizzata	76
Requisiti di ammissione	76
Accesso ad ulteriori studi	76
DISCIPLINE INSEGNATE, OBBLIGATORIETÀ E FREQUENZA	77
SEMINARI ED ESERCITAZIONI	77
Seminari	77
Esercitazioni	77
ESAMI O PROVE EQUIPOLLENTI	77
EVENTUALE MODALITÀ A DISTANZA	77
ALTRI TITOLI	77
MASTER EN BIOÉTICA EN LÍNEA	77
Titolo di studio rilasciato	77
Classe o ambito disciplinare	77
Istituzione che collabora nella gestione degli studi	78
Lingua(e) ufficiali di insegnamento e di esame	78
Finalità del ciclo-percorso formativo	78
Durata normale del corso	78
Didattica utilizzata	78
Requisiti di ammissione	78
Learning outcomes	78
Accesso ad ulteriori studi	79
DISCIPLINE INSEGNATE, OBBLIGATORIETÀ E FREQUENZA	79
Frequenza alle lezioni	79
Discipline impartite	79
SEMINARI ED ESERCITAZIONI	80
ESAMI O PROVE EQUIPOLLENTI	80
EVENTUALE MODALITÀ A DISTANZA	80
MASTER IN GLOBAL BIOETHICS ONLINE	80
Titolo di studio rilasciato	80
Classe o ambito disciplinare	80
Istituzione che collabora nella gestione degli studi	80
Lingua(e) ufficiali di insegnamento e di esame	81
Finalità del ciclo-percorso formativo	81
Durata normale del corso	81
Didattica utilizzata	81
Criteri di ammissione	81
Learning outcomes	81
Accesso ad ulteriori studi	81
DISCIPLINE INSEGNATE, OBBLIGATORIETÀ E FREQUENZA	82
Frequenza alle lezioni	82
Discipline impartite	82
SEMINARI ED ESERCITAZIONI	82
ESAMI O PROVE EQUIPOLLENTI	83
EVENTUALE MODALITÀ A DISTANZA	83

5. STATUTO ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE **85**

Titolo I. Natura giuridica e finalità	86
Titolo II. Struttura e governo	87
Titolo III. I Docenti	89
Titolo IV. Gli studenti	90
Titolo V. Gradi accademici	91
Titolo VI. Amministrazione e sussidi didattici	92
Titolo VII. Disposizioni finali	92

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE ORDINAMENTO DEGLI STUDI 93

I CICLI DELL'ISTITUTO	94
PRIMO CICLO – BACCALAUREATO	94
Titolo di studio rilasciato	94
Lingua(e) ufficiali di insegnamento e di esame	94
Durata normale del corso	94
Didattica utilizzata	94
Requisiti di ammissione	94
Accesso ad ulteriori studi	95
DISCIPLINE INSEGNATE, OBBLIGATORIETÀ E FREQUENZA	95
Frequenza alle lezioni	95
Discipline impartite	95
SEMINARI ED ESERCITAZIONI	96
ESAMI O PROVE EQUIPOLLENTI	96
EVENTUALE MODALITÀ A DISTANZA	96
SECONDO CICLO – LICENZA SPECIALIZZATA	96
Titolo di studio rilasciato	96
Lingua(e) ufficiali di insegnamento e di esame	96
Durata normale del corso	96
Didattica utilizzata	97
Requisiti di ammissione	97
DISCIPLINE INSEGNATE: LA LORO OBBLIGATORIETÀ E FREQUENZA	97
Frequenza alle lezioni	97
Discipline impartite	97
LICENZA IN SCIENZE RELIGIOSE INDIRIZZO PEDAGOGICO-DIDATTICO	97
LICENZA IN SCIENZE RELIGIOSE INDIRIZZO FORMATORI NELLA FEDE	98
LICENZA IN SCIENZE RELIGIOSE INDIRIZZO PASTORALE DELLA FORMAZIONE	98
SEMINARI ED ESERCITAZIONI	99
ESAMI O PROVE EQUIPOLLENTI	99
EVENTUALE MODALITÀ A DISTANZA	99

6. STATUTI DELL'ISTITUTO SACERDOS 101

7. STATUTI DELL'ISTITUTO SCIENZA E FEDE 105

Titolo I. Natura Giuridica e finalità	106
Titolo II. Struttura e governo	107
Titolo III. Segreteria e Amministrazione dell'Istituto	108

ISTITUTO SCIENZA E FEDE - ORDINAMENTO DEGLI STUDI 109

ALTRI TITOLI	110
DIPLOMA DI ALTA FORMAZIONE IN SCIENZA E FEDE	110
Titolo di studio rilasciato:	110
Classe o ambito disciplinare:	110
Lingua(e) ufficiali di insegnamento e di esame:	111
Eventuale Istituzione che collabora nella gestione degli studi	111
Finalità del ciclo-percorso formativo:	111
Durata normale del corso:	111
Didattica utilizzata:	111
Requisiti di ammissione:	111
Accesso ad ulteriori studi:	111
DISCIPLINE INSEGNATE, OBBLIGATORIETÀ E FREQUENZA	111
Frequenza alle lezioni	111
Discipline impartite	111
SEMINARI ED ESERCITAZIONI	112
Esercitazioni	112

ESAMI O PROVE EQUIPOLLENTI	112
EVENTUALE MODALITÀ A DISTANZA	113

8. STATUTI DELL'ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI SULLA DONNA

115

9. REGOLAMENTO GENERALE

119

Titolo I. Regolamenti e norme	120
Titolo II. Le strutture accademiche	121
Titolo III. Autorità personali e responsabili accademici	122
Titolo IV. Autorità collegiali e organi collegiali	130
Titolo V. Procedure per il funzionamento degli organi collegiali	132
Titolo VI. I Docenti	134
Titolo VII. Gli Studenti	139
Titolo VIII. Ordinamento degli studi	143
Titolo IX. Gestione amministrativa ed economica	147
Titolo X. Dipartimenti e uffici non accademici	151
Titolo XI. Collaborazioni accademiche con altre istituzioni	156
Titolo XII. Norme transitorie e abrogative	157



STATUTI GENERALI

Testo approvato dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione ad quinquennium
experimenti gratia il 27 marzo 2025, Prot. N. 01962/2025 - 726/2019.



§ 2. L'Ateneo è retto dalle norme del diritto canonico comune, della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* e delle sue Norme Applicative, degli Statuti propri dell'Ateneo e dei Regolamenti propri⁸.

§ 3. Quanto non stabilito espressamente negli Statuti e nei Regolamenti dell'Ateneo deve essere interpretato alla luce della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* e delle sue Norme Applicative.

§ 4. Per quanto riguarda la gestione amministrativa, l'Ateneo è retto dalle norme del diritto canonico, da quelle civili dello Stato Italiano e dalle disposizioni proprie della Congregazione dei Legionari di Cristo.

Art. 3. Rapporti con la Congregazione dei Legionari di Cristo

§ 1. L'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, sin dal decreto di erezione, è legato alla Congregazione dei Legionari di Cristo che deve farsi garante per esso davanti alla Chiesa.

§ 2. Questo legame implica che:

- 1.° la Congregazione dei Legionari di Cristo darà il sostegno necessario all'Ateneo affinché raggiunga i propri obiettivi;
- 2.° il Gran Cancelliere dell'Ateneo è il Direttore Generale della Congregazione dei Legionari di Cristo. È sostituito temporalmente dal Vicario Generale quando il Direttore Generale è impedito o quando la carica è vacante;
- 3.° il Gran Cancelliere può delegare alcune facoltà accademiche e amministrative per rendere più agevole la relazione tra la Congregazione e l'Ateneo
- 4.° le autorità devono essere religiosi Legionari di Cristo;
- 5.° la maggior parte dei docenti stabili siano religiosi Legionari di Cristo;
- 6.° i religiosi Legionari di Cristo, in quanto tali, saranno destinati a lavorare nell'Ateneo, o verranno sostituiti o destituiti, dal Direttore Generale della Congregazione con il consenso del suo Consiglio e avendo consultato il Rettore. Nel caso della destituzione, per procedere essa deve considerarsi necessaria per il bene dell'Ateneo⁹.

§ 3. Considerando che la Congregazione dei Legionari di Cristo appartiene costitutivamente al *Regnum Christi* e fa parte de la Federazione *Regnum Christi*, che è governata dai propri statuti¹⁰, si specifica che:

- 1.° l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum partecipa alla missione comune del *Regnum Christi*¹¹;
- 2.° l'Ateneo svolge la sua attività apostolica a titolo istituzionale sotto la responsabilità della Congregazione dei Legionari di Cristo¹²;
- 3.° in virtù del legame della Congregazione con la Federazione *Regnum Christi*, il Gran Cancelliere può, in via straordinaria, nominare membri di altri istituti federati a posizioni di autorità, come vicerettore, decano o direttore di istituti che conferiscono gradi accademici¹³.

Art. 4. Finalità dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum

Le finalità che si prefigge l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum sono:

⁸ Cfr. *N.Appl.VG*, art. 7, §2.

⁹ Cfr. *Stat. Gen.*, art. 39, §2-3.

¹⁰ Cfr. *Costituzioni della Congregazione dei Legionari di Cristo*, 1, 2° e 3°.

¹¹ Cfr. *Statuti della Federazione Regnum Christi* (= EFRC), art. 42.

¹² Cfr. EFRC, art. 40, §1 e art. 44, §1.

¹³ Cfr. *Stat. Gen.*, art. 13, §2; EFRC, art. 45.

§ 1. Promuovere l'insegnamento delle scienze ecclesiastiche e la diffusione della cultura cristiana attraverso la ricerca e l'approfondimento della Rivelazione, autenticamente interpretata dal Magistero della Chiesa.

§ 2. Servire la Chiesa nella promozione dell'educazione integrale della persona e del dialogo con gli uomini del nostro tempo, per annunciare loro efficacemente il messaggio del Vangelo.

§ 3. Formare apostoli, leader cristiani – chierici e laici – al servizio della Chiesa per testimoniare il mistero di Cristo; creare, in piena comunione con il Magistero della Chiesa, correnti di pensiero che rispondano alle domande teoriche ed esistenziali dell'uomo e impregnino di spirito evangelico la società.

Art. 5 Principi e valori

I principi e i valori che ispirano e guidano l'Ateneo al compimento della sua missione sono quelli propri dell'umanesimo cristiano e definiscono la sua fisionomia istituzionale. Tali principi formano il quadro di riferimento delle sue attività e, in modo non esaustivo, si possono riassumere nei seguenti: la centralità della persona, per la sua dignità di creatura fatta ad immagine di Dio e redenta come figlio di Dio; la formazione integrale e personalizzata; l'armonia tra fede e ragione; la ricerca della verità e della sapienza; l'interculturalità; il dialogo con la cultura contemporanea; il senso ecclesiale e di missione; il miglioramento continuo.

Art. 6. Mezzi specifici

Per raggiungere le finalità sopra esposte, l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum si pone come mezzi principali:

1.° l'offerta di una formazione organica e qualificata nelle discipline ecclesiastiche e in quelle a loro connesse, fondata sui – e ispirata ai – principi dottrinali del Magistero della Chiesa, che conserva e trasmette autenticamente il Vangelo e il patrimonio della fede;

2.° lo sviluppo e la promozione della ricerca scientifica nelle scienze ecclesiastiche e in quelle ad esse connesse, favorendo l'interdisciplinarietà e il contatto assiduo tra docenti e studiosi delle diverse discipline dell'Ateneo e di altre università, con una speciale attenzione ai temi di maggiore rilievo per la missione della Chiesa nel mondo, così come ai principali temi di interesse per la società¹⁴;

3.° la promozione di attività che aiutino a far presente la Chiesa nel mondo della cultura ed ad approfondire, alla luce della Rivelazione, i problemi di maggior interesse per gli uomini del nostro tempo, attraverso pubblicazioni, congressi, incontri, conferenze ed altri eventi ed attività accademiche;

4.° la disponibilità al servizio della Chiesa universale e delle Chiese locali e la stretta comunione con la gerarchia ecclesiastica, nell'opera dell'evangelizzazione e della nuova evangelizzazione¹⁵.

Titolo II. Le strutture accademiche

Art. 7. Composizione dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum

§ 1. L'Ateneo è composto principalmente dalle Facoltà ecclesiastiche erette dalla Santa Sede.

§ 2. All'interno dell'Ateneo esistono altre strutture accademiche che contribuiscono al compimento della missione propria¹⁶ e all'opera di evangelizzazione.

¹⁴ Cfr. VG, art. 3,§1.

¹⁵ Cfr. VG, art. 3,§3.

¹⁶ Cfr. VG, art 56,§2.

Titolo III. La comunità accademica e il suo governo

Art. 12. La comunità accademica

Tutte le persone che fanno parte dell'Ateneo formano una comunità. Ciascuna di esse, secondo la propria condizione, è corresponsabile del bene comune e deve contribuire sollecitamente ai suoi fini e obiettivi²². Il Rettore e tutte le autorità dell'Ateneo devono promuovere la collaborazione organica di tutti al bene comune, servendo la verità nella carità.

Art. 13. Il governo e le autorità

§ 1. Le autorità dell'Ateneo sono personali e collegiali²³.

§ 2. Le autorità personali dell'Ateneo sono il Gran Cancelliere, il Rettore, i Vicerettori, i Decani e i Direttori degli Istituti che offrono titoli accademici per autorità della Santa Sede.

§ 3. Le autorità collegiali dell'Ateneo sono il Consiglio Direttivo, i Consigli di Facoltà e i Consigli degli Istituti.

§ 4. Gli Officiali dell'Ateneo sono: il Segretario Generale, l'Economo e il Prefetto della Biblioteca²⁴.

§ 5. L'Ateneo conta anche con organi collegiali che svolgono una funzione consultiva. I principali organi collegiali dell'Ateneo sono: il Senato Accademico, le Assemblee di Facoltà.

Art. 14. Il Gran Cancelliere

Il Gran Cancelliere rappresenta la Santa Sede presso l'Ateneo e l'Ateneo presso la Santa Sede²⁵. A lui compete:

- 1.° dare gli orientamenti generali per promuovere il progresso scientifico, didattico, pastorale e organizzativo dell'Ateneo, procurando che la dottrina cattolica e l'identità ecclesiastica siano in esso autenticamente custodite e le norme della Sede Apostolica siano fedelmente osservate²⁶;
- 2.° essere il custode e l'interprete autentico degli Statuti Generali dell'Ateneo e delle strutture accademiche;
- 3.° favorire l'unione fra tutti i membri della comunità accademica²⁷;
- 4.° vigilare affinché le finalità proprie dell'Ateneo siano sempre rispettate;
- 5.° presentare al Dicastero per la Cultura e l'Educazione le eventuali proposte di modifiche agli Statuti dell'Ateneo e delle Facoltà per la loro approvazione²⁸;
- 6.° presentare al Dicastero per la Cultura e l'Educazione le eventuali proposte di modifiche agli Ordinamenti degli Studi per la loro approvazione²⁹.
- 7.° erigere o sopprimere gli Istituti la cui erezione non sia riservata alla Santa Sede, i Centri e le Cattedre dell'Ateneo, ed approvarne gli statuti;
- 8.° approvare il Regolamento Generale dell'Ateneo e i Regolamenti di Facoltà;
- 9.° presentare al Dicastero per la Cultura e l'Educazione la richiesta di conferma per il Rettore nominato³⁰;

²² Cfr. VG, art. 11,§2.

²³ Cfr. VG, art. 15.

²⁴ Cfr. VG, art. 36,§2.

²⁵ Cfr. VG, art. 12.

²⁶ Cfr. N.Appl.VG, art. 9,1°.

²⁷ Cfr. N.Appl.VG, art. 9,2°.

²⁸ Cfr. VG, art. 89,§2.

²⁹ Cfr. VG, art. 89,§2.

³⁰ Cfr. N.Appl.VG, art. 9,3°.

- 10.° ricevere la professione di fede del Rettore nominato e confermato³¹;
- 11.° richiedere al Dicastero per la Cultura e l'Educazione l'approvazione e il rinnovo delle affiliazioni, aggregazioni ed incorporazioni di altre istituzioni accademiche;
- 12.° nominare i Vicerettori su proposta del Rettore e secondo le modalità prescritte dai presenti Statuti;
- 13.° nominare i Decani e i Direttori degli Istituti, su proposta del Rettore e secondo le modalità prescritte dai presenti Statuti;
- 14.° nominare il Cappellano e gli Officiali su proposta del Rettore, udito il Consiglio Direttivo;
- 15.° nominare i Direttori dei Centri e di Cattedre, personalmente o tramite il Rettore;
- 16.° concedere ai docenti che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, dopo aver emesso la professione di fede, la missione canonica, potendola ritirare per i motivi certi e gravi, seguendo le indicazioni delle *N.Appl.VG* 24 e quelle di questi Statuti all'art. 39³²;
- 17.° concedere, personalmente o tramite il Rettore, l'autorizzazione ad insegnare agli altri docenti³³;
- 18.° inviare ogni cinque anni una relazione al Dicastero per la Cultura e l'Educazione sull'andamento generale dell'Ateneo che includa il proprio parere³⁴;
- 19.° approvare il preventivo annuale e il bilancio economico annuo dell'Ateneo³⁵;
- 20.° approvare in ultim'istanza le proposte relative agli atti di gestione amministrativa straordinaria, così come definiti ai sensi dell'art. 61,§2 dei presenti Statuti. Per il procedimento di approvazione si applicheranno le norme del diritto universale della Chiesa così come le norme amministrative della Congregazione dei Legionari di Cristo;
- 21.° presentare alla Santa Sede le proposte del Rettore per il conferimento del dottorato *honoris causa*, se queste hanno ottenuto il suo parere positivo.

Art. 15. Il Rettore

§ 1. Il Rettore dell'Ateneo gode della potestà ordinaria per governare l'Ateneo, promuovere e coordinare tutta l'attività della comunità accademica. Egli svolge ordinariamente le mansioni di rappresentanza protocollare dell'Ateneo presso le autorità ecclesiastiche e civili, fatte salve le prerogative del Gran Cancelliere³⁶.

§ 2. Il Rettore deve essere un religioso della Congregazione dei Legionari di Cristo e di preferenza appartenente al corpo docente dell'Ateneo. In via eccezionale può essere nominato un religioso della Congregazione dei Legionari di Cristo che non appartenga al corpo docente, ma che abbia una riconosciuta esperienza accademica di livello superiore.

§ 3. Per la nomina del Rettore, ogni Consiglio di Facoltà presenterà al proprio Decano una terna di candidati, scelti di regola tra i docenti stabili dell'Ateneo. I Decani porteranno queste proposte al Consiglio Direttivo dell'Ateneo che, dopo aver valutato le terne proposte, eleggerà una terna da presentare al Gran Cancelliere. Tenendo in considerazione la terna presentata, il Gran Cancelliere nominerà il Rettore e procederà a chiedere la conferma al Dicastero per la Cultura e l'Educazione³⁷.

³¹ Cfr. *N.Appl.VG*, art. 9,4°.

³² Cfr. *N.Appl.VG*, art. 9,5°.

³³ Cfr. *N.Appl.VG*, art. 9,5°.

³⁴ Cfr. *N.Appl.VG*, art. 9,7°.

³⁵ Cfr. *N.Appl.VG*, art. 46.

³⁶ Cfr. *N.Appl.VG*, art. 16,1°-2°.

³⁷ Cfr. *VG*, art. 18.

§ 4. Il Rettore è nominato dal Gran Cancelliere per un periodo di tre anni. Al termine del triennio, il Gran Cancelliere, udito il Consiglio Direttivo dell'Ateneo, può confermarli l'incarico per il periodo immediatamente successivo, chiedendo la consueta conferma al Dicastero per la Cultura e l'Educazione. In via eccezionale, il Gran Cancelliere, udito il Consiglio Direttivo dell'Ateneo, può chiedere al Dicastero per la Cultura e l'Educazione un'ulteriore conferma per un terzo e ultimo triennio consecutivo.

§ 5. È competenza del Rettore:

- 1.° curare le relazioni dell'Ateneo con la Sede Apostolica, la Chiesa locale, la Congregazione dei Legionari di Cristo e le altre istituzioni accademiche e non accademiche;
- 2.° vigilare sull'unità dottrinale e promuovere l'eccellenza accademica, sia dell'insegnamento sia della ricerca;
- 3.° promuovere la valutazione delle attività e degli obiettivi dell'Ateneo affinché vi sia un continuo miglioramento della qualità accademica;
- 4.° proporre al Gran Cancelliere le nomine delle Autorità, degli Officiali, del Cappellano e dei docenti dell'Ateneo, secondo quanto stabilito da questi Statuti;
- 5.° informare il Gran Cancelliere sull'andamento accademico, disciplinare ed economico dell'Ateneo, secondo la periodicità stabilita, e presentargli tutti i progetti che ritenga necessari per il suo sviluppo³⁸;
- 6.° convocare e presiedere, seguendo quanto stabilito da questi Statuti, il Consiglio Direttivo, il Senato Accademico e la Commissione Amministrativa³⁹;
- 7.° erigere le strutture accademiche di cui si parla all'art. 11,§2, con il consenso del Consiglio Direttivo, e approvarne gli Statuti o Regolamenti.
- 8.° sorvegliare l'amministrazione economica⁴⁰, gli ambiti giuridici e lavorativi;
- 9.° approvare il Programma degli Studi delle Facoltà, degli Istituti e dei Centri con l'aiuto del Vicerettore Accademico;
- 10.° promuovere le relazioni con i benefattori dell'Ateneo;
- 11.° firmare le convenzioni dell'Ateneo con altre istituzioni di ambito accademico o scientifico;
- 12.° vigilare affinché siano inviati al Dicastero per la Cultura e l'Educazione i dati statistici annuali dell'Ateneo, nelle modalità definite dalla stessa Congregazione⁴¹;
- 13.° presentare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale al Gran Cancelliere per averne l'approvazione⁴².
- 14.° Presentare al Gran Cancelliere le proposte per il conferimento del Dottorato *honoris causa*.

Art. 16. Il Consiglio Direttivo dell'Ateneo

§ 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo collegiale a carattere deliberativo e consultivo che assiste il Rettore nel governo dell'Ateneo. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Rettore che ne assume la presidenza almeno una volta al mese durante l'anno accademico e ogni qualvolta egli lo ritenesse opportuno.

³⁸ Cfr. N.Appl.VG, art. 16,5°.

³⁹ Cfr. N.Appl.VG, art. 16,3°.

⁴⁰ Cfr. N.Appl.VG, art. 16,4°.

⁴¹ Cfr. N.Appl.VG, art. 16,6°.

⁴² Cfr. N.Appl.VG, art. 46.

§ 2. Il Consiglio Direttivo è composto dal Rettore, dai Vicerettori, dai Decani delle Facoltà e dai Direttori degli Istituti che offrono titoli accademici per autorità della Santa Sede.

§ 3. Alle sedute partecipano l'Economo e il Segretario Generale. Quest'ultimo svolge le funzioni di segretario verbalizzante. La loro partecipazione non prevede il diritto al voto, però il Gran Cancelliere, se lo ritiene opportuno, può concedere anche a loro tale diritto.

§ 4. Il Consiglio Direttivo gode di voto deliberativo riguardo a:

- 1.° l'istituzione o la soppressione di Facoltà e Istituti che, una volta convalidata dal Gran Cancelliere, deve essere sottoposta all'approvazione della Sede Apostolica;
- 2.° l'affiliazione, l'aggregazione e l'incorporazione di istituzioni accademiche che, una volta convalidate dal Gran Cancelliere, devono essere sottoposte all'approvazione della Sede Apostolica;
- 3.° l'istituzione e soppressione delle altre strutture accademiche;
- 4.° le modifiche degli Statuti Generali dell'Ateneo e degli Statuti di tutte le altre strutture accademiche dell'Ateneo. Secondo quanto previsto dai presenti Statuti, saranno poi sottoposte all'approvazione del Gran Cancelliere o della Sede Apostolica;
- 5.° le modifiche che riguardano la conformazione interna di ogni struttura accademica dell'Ateneo;
- 6.° il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale che il Rettore deve presentare per approvazione al Gran Cancelliere;
- 7.° l'approvazione o la modifica del Regolamento Generale dell'Ateneo e dei Regolamenti di tutte le altre strutture accademiche;
- 8.° le determinazioni sulle cause disciplinari più gravi riguardanti i docenti, gli studenti e il personale non docente, a norma delle disposizioni di questi Statuti, degli Statuti di Facoltà e dei Regolamenti Generali;
- 9.° la conferma degli accordi e delle convenzioni dell'Ateneo di carattere accademico con altre istituzioni universitarie;
- 10.° gli atti di straordinaria amministrazione, soprattutto quelli riguardanti l'alienazione di beni dell'Ateneo e di qualsiasi altra operazione che possa arrecare nocumento alla condizione patrimoniale dell'Ateneo, che devono comunque essere approvati in ultima istanza dal Gran Cancelliere.

§ 5. Il Consiglio Direttivo gode di voto consultivo per:

- 1.° la proposta delle nomine delle Autorità, degli Officiali e del Cappellano;
- 2.° la costituzione e la soppressione delle strutture non accademiche;
- 3.° le proposte per la promozione dei docenti al grado di Aggregati e di Ordinari;
- 4.° le proposte al Gran Cancelliere dei dottorati *honoris causa*.

§ 6. Per la nomina di un nuovo Rettore, è il Consiglio Direttivo che deve presentare al Gran Cancelliere una terna di candidati, scelti dopo aver valutato le terne proposte dai Consigli di Facoltà. A tal proposito, il Consiglio Direttivo è convocato dal Vicerettore Accademico o dal Decano della Facoltà di Teologia e si riunisce senza la presenza del Rettore.

Art. 17. Il Vicerettore Accademico

§ 1. Il Vicerettore Accademico deve essere un religioso della Congregazione dei Legionari di Cristo e di preferenza appartenente al corpo dei docenti stabili dell'Ateneo.

§ 6. Le funzioni dei Direttori degli Istituti rispecchiano quelle del Decano di Facoltà elencate nell'art. 23,§4, sempre e quando si applichino alla realtà dell'Istituto. Altre competenze sono specificate negli Statuti di ogni Istituto o Centro.

Art. 25. Il Consiglio di Facoltà

§ 1. Il Consiglio della Facoltà è un organo collegiale, formato da un minimo di due docenti stabili, che coadiuva il Decano nel governo e nell'organizzazione. I membri del Consiglio sono eletti dai docenti stabili per un periodo di tre anni con possibilità di rielezione.

§ 2. Il Decano deve udire il parere del Consiglio per:

- 1.° presentare modifiche agli Statuti e Regolamenti della Facoltà, che dovranno essere sottoposti alle autorità superiori a norma degli Statuti dell'Ateneo;
- 2.° cooptare nuovi docenti e la promozione dei docenti in carica a gradi superiori;
- 3.° avviare le procedure stabilite riguardo le affiliazioni, le aggregazioni o le incorporazioni di altri Centri accademici alla Facoltà o per sospendere tali rapporti;
- 4.° presentare al Rettore e al Consiglio Direttivo l'erezione di nuovi Istituti dipendenti della Facoltà o per chiedere la loro sospensione;

§3. Il Consiglio di Facoltà, convocato dal Decano, elabora la terna di nomi da presentare al Consiglio Direttivo per la nomina di un nuovo Rettore.

§ 4. Il Consiglio di Facoltà, convocato dal Vicerettore Accademico, elabora la terna di nomi da presentare al Rettore per la nomina di un nuovo Decano.

§ 5. Il Consiglio viene convocato in via ordinaria ogni due mesi. La validità delle sedute è stabilita dai Regolamenti corrispondenti.

§ 6. Il diritto di proporre questioni da discutere e da decidere in sede di Consiglio compete al Decano, alla maggioranza dei consiglieri e, tramite il Decano, al Rettore e al Gran Cancelliere.

§ 7. Il Decano può chiedere parere al Consiglio su tutto ciò che riguarda la vita accademica della Facoltà.

Art. 26. Assemblea della Facoltà

§ 1. L'Assemblea della Facoltà è un organo consultivo collegiale che assiste il Decano e il Consiglio di Facoltà con proposte e suggerimenti riguardanti la vita accademica della Facoltà, la ricerca, il Programma degli Studi, il profitto degli studenti, la pedagogia, il migliore servizio alla Chiesa e alla società, e altri temi che siano d'interesse comune.

§ 2. L'Assemblea è composta dai docenti della Facoltà (stabili e non stabili) e da un rappresentante degli studenti per ogni ciclo accademico, eletti all'inizio del corso accademico. Partecipa il Segretario della Facoltà, come verbalizzante.

§ 3. L'Assemblea si riunisce per lo meno due volte nel corso dell'anno accademico e ogni qualvolta il Decano o il Rettore lo ritengano opportuno, o quando una parte dei membri lo richieda, secondo quanto prescrivono i Regolamenti.

Titolo III. Docenti

Art. 27. I Docenti in generale

§ 1. I docenti dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum:

- 1.° si devono distinguere per la ricchezza di dottrina, l'integrità, la cordiale adesione al Magistero della Chiesa, l'onestà di vita e per il senso di responsabilità e dedizione al dovere, così da poter contribuire efficacemente al raggiungimento del fine proprio dell'Ateneo⁵⁴;
- 2.° devono essere titolari di un congruo dottorato o di altro titolo equipollente o di meriti scientifici del tutto singolari che permettano loro di espletare l'incarico⁵⁵;
- 3.° devono aver dimostrato con adeguata documentazione l'idoneità per la ricerca scientifica⁵⁶;
- 4.° devono possedere sufficiente capacità didattica per l'insegnamento⁵⁷.

§ 2. I Docenti che insegnano discipline concernenti la fede e la morale devono ricevere, dopo aver emesso la professione di fede, la missione canonica dal Gran Cancelliere o da un suo delegato; essi, infatti, non insegnano per autorità propria, ma in forza della missione ricevuta dalla Chiesa. Gli altri docenti, invece, devono ricevere l'autorizzazione ad insegnare dal Gran Cancelliere o dal suo delegato⁵⁸.

Art. 28. Categorie di Docenti⁵⁹

§ 1. I docenti possono essere stabili e non stabili.

§ 2. Appartengono agli stabili gli Ordinari, gli Straordinari e gli Aggregati.

§ 3. Appartengono ai non stabili gli Invitati, gli Incaricati e gli Assistenti.

§ 4. Tutti i docenti, prima che sia loro conferita la nomina a stabili (docenti Aggregati), hanno bisogno del nulla osta della Santa Sede⁶⁰.

Art. 29. I Docenti Stabili

§ 1. Ogni Facoltà deve contare con un numero sufficiente di docenti stabili, secondo le caratteristiche specifiche della Facoltà e tenendo presente la debita assistenza agli studenti⁶¹.

§ 2. L'impegno dei docenti stabili può essere totale o parziale.

§ 3. Tutti i docenti stabili, in proporzione al loro impegno di stabilità e di dedizione, devono assumere la responsabilità della ricerca e della didattica senza trascurare la partecipazione attiva alla vita della propria Facoltà, che può implicare pure l'assumere compiti di gestione.

§ 4. La promozione dei docenti agli ordini superiori, secondo quanto è stabilito nei presenti Statuti, avviene dopo un conveniente intervallo di tempo almeno di tre anni⁶², in rapporto alla capacità di insegnamento, alle ricerche svolte, ai lavori scientifici pubblicati, alla collaborazione nell'insegnamento e nella ricerca, e all'effettiva collaborazione con l'Ateneo e la Facoltà⁶³.

§ 5. I docenti stabili dell'Ateneo per insegnare in un'altra istituzione, ecclesiastica o civile, anche come invitati, devono ottenere il permesso scritto del Decano della Facoltà, previa consultazione del Rettore.

§ 6. Il Gran Cancelliere, su proposta del Rettore e del Consiglio Direttivo dell'Ateneo, può assumere come docente stabile dell'Ateneo un docente di un'altra Facoltà ecclesiastica di grado equivalente. È però escluso in questi casi che il docente sia stabile in due Facoltà o Università differenti.

⁵⁴ Cfr. VG, artt. 25,§1,1°; 26,§1.

⁵⁵ Cfr. VG, art. 25,§1,2°.

⁵⁶ Cfr. VG, art. 25,§1,3°.

⁵⁷ Cfr. VG, art. 25,§1,4°.

⁵⁸ Cfr. VG, art. 27,§1.

⁵⁹ Cfr. VG, art. 23.

⁶⁰ Cfr. VG, art. 27,§2.

⁶¹ Cfr. VG, art. 22.

⁶² Cfr. N.Appl.VG, art. 22.

⁶³ Cfr. VG, art. 28.

§ 2. Devono essere in possesso almeno di un titolo di secondo ciclo, o un titolo equivalente, e possedere la dovuta competenza accademica e didattica.

§ 3. Sono nominati dal Rettore su proposta del Decano, udito il Consiglio di Facoltà.

Art. 36. I Docenti Emeriti

§ 1. Sono Emeriti quei docenti stabili che compiono il settantesimo anno di età e che hanno svolto un minimo di dieci anni di attività accademica nell'Ateneo. Il Gran Cancelliere, sentito il parere del Rettore e del Consiglio Direttivo, può concedere il titolo di docente Emerito anche a quei docenti stabili che, avendo interrotto la loro attività accademica prima del settantesimo anno di età, abbiano svolto un'attività accademica nella Facoltà per un periodo minimo di quindici anni.

§ 2. I docenti Emeriti, per continuare a svolgere attività accademica di ricerca e di docenza nella Facoltà fino al settantacinquesimo anno di vita, devono ricevere l'approvazione del Rettore, udito il Consiglio Direttivo. Oltre questa età, si richiede l'approvazione del Gran Cancelliere.

Art. 37. Diritti e doveri dei Docenti

§ 1. I docenti dell'Ateneo godono della dovuta libertà accademica che aiuta ad un vero progresso nella conoscenza e nella comprensione della verità divina⁶⁷ e che, al tempo stesso, poggia sulla ferma adesione al Magistero della Chiesa come garanzia di verità⁶⁸.

§ 2. Tutti i docenti hanno diritto a una giusta retribuzione economica, pattuita mediante un contratto di lavoro congruo al servizio prestato. Per i docenti Legionari di Cristo in tale materia vige la normativa propria della Congregazione.

§ 3. Diritto e dovere precipuo di ciascun docente, specie nei gradi superiori, è l'assidua ricerca scientifica specialistica nel settore di propria competenza, per contribuire al progresso della scienza.

§ 4. I principali doveri dei docenti sono: la ricerca, l'insegnamento, l'attenzione accademica agli studenti, la partecipazione attiva alla vita accademica della Facoltà e ai compiti di gestione che possono essere richiesti, secondo quanto stabilito nei Regolamenti per i diversi gradi di docenza. Tali doveri sono adempiuti in modo diverso secondo l'inserimento dei docenti nella Facoltà.

§ 5. I docenti che insegnano materie concernenti la fede o la morale devono emettere la professione di fede davanti al Rettore, per manifestare la piena comunione con il Magistero della Chiesa⁶⁹.

§ 6. Nessun docente può essere sanzionato se prima non è stato ascoltato e non ha avuto l'opportunità di difendersi davanti alle rispettive autorità accademiche ed ecclesiastiche⁷⁰.

Art. 38. Numero e distribuzione dei Docenti

§ 1. Il numero di professori in ogni Facoltà deve essere sufficiente per svolgere adeguatamente il programma dei vari cicli di studio e offrire la dovuta attenzione personalizzata agli studenti⁷¹.

§ 2. Allo stesso modo, per poter assolvere al loro ufficio, i docenti non possono assumere altri incarichi incompatibili con i loro compiti di ricerca e di insegnamento, secondo quanto è richiesto dagli Statuti e dai Regolamenti e a seconda della loro categoria e del loro grado.

§ 3. Ogni Facoltà determinerà nei propri Statuti il numero minimo di docenti stabili e le discipline di cui si deve incaricare un docente Ordinario.

§ 4. Non si può essere contemporaneamente docente stabile in due Facoltà, né ecclesiastiche né civili⁷².

⁶⁷ Cfr. VG, art. 38,§1,1°.

⁶⁸ Cfr. VG, art. 38,§1,2°,b).

⁶⁹ Cfr. VG, art. 27,§1.

⁷⁰ Cfr. N.Appl.VG, art. 24,§2.

⁷¹ Cfr. VG, art. 22.

⁷² Cfr. N.Appl.VG, art. 23,§2.

Art. 39. Cessazione e sospensione dei Docenti⁷³

§ 1. Un docente cessa il suo incarico per volontà propria, per motivi di età o di salute, perché arriva la scadenza fissata al momento della sua nomina, o perché l'autorità competente dell'Ateneo gli ritira il permesso o la missione canonica per insegnare.

§ 2. Per i docenti stabili appartenenti alla Congregazione dei Legionari di Cristo, cessa il loro incarico quando ricevono dal Gran Cancelliere una diversa responsabilità ministeriale o apostolica nella Congregazione, oppure quando sono trasferiti di comunità per giusta causa, cambiando domicilio.

§ 3. I professori stabili possono essere sospesi dal loro ufficio soltanto dal Gran Cancelliere, su proposta del Rettore e del Decano di Facoltà, sentiti il Consiglio Direttivo dell'Ateneo e il Consiglio di Facoltà.

§ 4. Il Gran Cancelliere può sospendere un docente stabile del suo incarico in caso di⁷⁴:

- 1.° trasgressione dell'obbligo di seguire fedelmente la dottrina della Chiesa cattolica nell'insegnamento o nelle pubblicazioni;
- 2.° grave scandalo di ordine morale;
- 3.° disobbedienza grave alle autorità ecclesiastiche o a quelle dell'Ateneo;
- 4.° infrazione grave ai doveri accademici o della disciplina ecclesiastica;
- 5.° comportamenti non etici, tra essi si include il plagio.

§ 5. I docenti non stabili possono essere sospesi dal loro ufficio dal Rettore, su proposta del Decano, sentiti il Consiglio Direttivo e il Consiglio della Facoltà.

§ 6. Per le procedure di sospensione dall'ufficio si segue accuratamente quanto prescritto da N.Appl. VG, art. 24, e in conformità al Regolamento Generale dell'Ateneo.

Titolo IV. Gli Studenti

Art. 40. Accesso agli studi

I percorsi formativi dell'Ateneo sono aperti a coloro che, forniti di regolare attestato, siano idonei, per la condotta morale e per precedenti studi compiuti, ad esservi iscritti⁷⁵.

Art. 41. Categorie di studenti

Le categorie di studenti dell'Ateneo sono⁷⁶:

- 1.° Ordinari: sono coloro che avendo i necessari requisiti, intendono ottenere un titolo;
- 2.° Straordinari: sono coloro che frequentano alcuni corsi o seguono un determinato programma di studio senza tendere all'ottenimento di un grado o titolo;
- 3.° Uditori: sono coloro che si limitano all'ascolto di qualche corso o attività formativa.

Art. 42. Requisiti per l'ammissione

§ 1. Per essere ammessi e poter iscriversi all'Ateneo come studente ordinario è necessario:

⁷³ Cfr. VG, art. 30.

⁷⁴ Cfr. N.Appl.VG, art. 24,§1.

⁷⁵ Cfr. VG, art. 31.

⁷⁶ Cfr. N.Appl.VG, art. 27.

- 1.° aver completato gli studi previ ed essere in possesso del titolo accademico che permetta di accedere agli studi universitari civili del paese di provenienza⁷⁷;
- 2.° rispondere ai requisiti stabiliti dagli Statuti e dall'Ordinamento degli Studi di ciascuna Facoltà o Istituto dell'Ateneo⁷⁸;

§ 2. Gli studi compiuti in altre Università, Istituti o istituzioni non ecclesiastiche, saranno valutati dall'autorità accademica competente.

§ 3. I casi di rifugiati, profughi e persone in situazioni analoghe, che si trovano senza la documentazione propria, saranno seguiti secondo le linee guida emanate dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione⁷⁹.

Art. 43. Iscrizione

Per iniziare, proseguire o completare gli studi, è richiesta la regolare iscrizione nel modo e nei tempi stabiliti dalla Segreteria.

Art. 44. Requisiti per l'ottenimento del titolo

Per ottenere un grado o titolo lo studente deve essere iscritto in modo regolare al relativo percorso formativo e compiere con i requisiti richiesti dalle norme dell'Ateneo e dagli Ordinamenti degli Studi⁸⁰.

Art. 45. Diritti e doveri degli studenti

§ 1. Gli studenti hanno il diritto di:

- 1.° eleggere i loro rappresentanti, a norma dei Regolamenti, per favorire il dialogo con le autorità e il perseguimento del bene della comunità accademica;
- 2.° fruire dei servizi e delle strutture messe a disposizione dall'Ateneo.
- 3.° riunirsi in associazioni di varia natura, seguendo le norme presenti nel Regolamento Generale⁸¹.

§ 2. Gli studenti sono tenuti a osservare la normativa interna dell'Ateneo⁸². In caso di violazione dei doveri previsti, gli studenti potranno incorrere nelle sanzioni prescritte dai Regolamenti, salvo il diritto di fare ricorso.

Titolo V. Il personale amministrativo e di servizio

Art. 46. Il personale amministrativo e di servizio dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum

§ 1. Il personale amministrativo e di servizio è parte integrante della comunità universitaria dell'Ateneo e partecipa alla missione propria dell'Ateneo, sia nei benefici sia nella responsabilità di portarla a compimento. La collaborazione del personale amministrativo e di servizio è indispensabile per il raggiungimento del proprio fine istituzionale.

⁷⁷ Cfr. VG, art. 32,§1.

⁷⁸ Cfr. VG, art. 32,§2.

⁷⁹ Cfr. VG, art. 32,§3.

⁸⁰ Cfr. VG, art. 48.

⁸¹ Cfr. VG, art. 34.

⁸² Cfr. VG, art. 35.

§ 3. Per poter sostenere le diverse prove si richiede di: essere iscritto validamente; adempiere i requisiti amministrativi; aver frequentato le unità didattiche secondo quanto previsto dal rispettivo Ordinamento degli Studi; aver adempiuto alle richieste accademiche del docente.

Art. 51. Voti

§ 1. La valutazione degli esami e delle altre prove si esprime con i voti. Essa dichiara il livello di apprendimento e l'idoneità dello studente ad ottenere il grado accademico o titolo corrispondente, o anche ad essere promosso ai livelli superiori.

§ 2. Il Regolamento Generale determina il modo in cui si esprimono questi voti ed il criterio di valutazione⁸⁶.

Art. 52. Lingue antiche e moderne

Gli Ordinamenti degli Studi stabiliscono le lingue antiche e moderne la cui conoscenza è necessaria per i relativi percorsi e titoli.

Titolo VII. I Gradi accademici

Art. 53. Gradi e altri titoli

§ 1. I gradi accademici che le Facoltà conferiscono per autorità della Santa Sede⁸⁷ sono:

- 1.° *Baccalaureatus*: si conferisce al termine del primo ciclo istituzionale, dopo aver completato il programma accademico;
- 2.° *Licentia*: suppone il primo ciclo o altro congruo grado accademico, conformemente a quanto stabiliscono gli statuti delle singole Facoltà;
- 3.° *Doctoratus*: suppone il secondo ciclo o altro congruo grado accademico. Rende il candidato idoneo all'insegnamento in tutti i cicli.

§ 2. L'Ateneo può conferire altri titoli per propria autorità – con il nulla osta del Dicastero per la Cultura e l'Educazione e secondo gli Ordinamenti degli Studi approvati dalla stessa Congregazione⁸⁸ – agli studenti che abbiano completato con successo i percorsi formativi.

§ 3. Per ottenere il grado accademico o il titolo corrispondente, gli studenti devono essere regolarmente iscritti, aver terminato il curriculum degli studi prescritto dall'Ordinamento degli Studi, aver superato i relativi esami ed eventuali altre modalità di prova⁸⁹.

§ 4. La Segreteria può rilasciare l'attestato dei corsi frequentati e dei crediti ottenuti.

§ 5. Oltre ai programmi accademici orientati all'ottenimento di un titolo, l'Ateneo può organizzare altri tipi di percorsi formativi che non rilascino nessun titolo, bensì un attestato che certifichi lo svolgimento del programma.

Art. 54: Requisiti per ottenere il grado di Dottorato

Per conseguire il grado di Dottorato si richiede una dissertazione dottorale, che contribuisca effettivamente al progresso della scienza, sia stata elaborata sotto la guida di un docente, pubblicamente discussa, approvata collegialmente e pubblicata almeno nella sua parte principale⁹⁰.

⁸⁶ Cfr. *N.Appl.VG*, art. 34, §§1-2.

⁸⁷ Cfr. *VG*, art. 46 e *N.Appl.VG*, art. 35.

⁸⁸ Cfr. *VG*, art. 52 e *N.Appl.VG*, art. 41.

⁸⁹ Cfr. *VG*, art. 48.

⁹⁰ Cfr. *VG*, art. 49.

I requisiti necessari per la preparazione, difesa e pubblicazione della dissertazione dottorale si trovano nelle norme particolari corrispondenti⁹¹.

Art. 55. Dottorato honoris causa

§ 1. Il Dottorato honoris causa può essere conferito dall'Ateneo o dalle singole Facoltà a persone meritevoli per la loro eccellenza o per meriti nelle discipline che sono insegnate nelle varie Facoltà⁹².

§ 2. Le proposte per il conferimento del Dottorato honoris causa sono avanzate dalle autorità accademiche al Rettore. Sarà lui che, ottenuto il parere del Consiglio Direttivo, provvederà a trasmettere le proposte al Gran Cancelliere, il quale, se le approva, richiederà il nulla osta al Dicastero per la Cultura e l'Educazione⁹³.

Titolo VIII. La Biblioteca

Art. 56. Finalità della biblioteca

§ 1. La Biblioteca dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum ha la finalità di facilitare, stimolare e promuovere lo studio e la ricerca scientifica da parte di professori e studenti nelle diverse discipline⁹⁴.

§ 2. Per adempiere a tale finalità, l'Ateneo deve prestare la massima attenzione alla conservazione e al progressivo incremento della Biblioteca.

Art. 57. Il Prefetto della Biblioteca

§ 1. Il Prefetto della Biblioteca deve essere perito in materia⁹⁵ e, inoltre, in qualche disciplina ecclesiastica. Il Prefetto della Biblioteca è nominato dal Gran Cancelliere.

§ 2. Il Prefetto della Biblioteca, con l'aiuto di un Consiglio di Biblioteca nominato dal Rettore⁹⁶, sarà responsabile del raggiungimento delle finalità descritte nell'articolo precedente.

§ 3. Le funzioni del Prefetto della Biblioteca sono descritte nel Regolamento Generale.

Titolo IX. Il Segretario Generale

Art. 58. Definizione e ruolo del Segretario Generale

Il Segretario Generale dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum è il principale responsabile della gestione segretariale dei processi accademici, agendo in stretta collaborazione con il Rettore, il vicerettore accademico, le Facoltà e le altre strutture accademiche. È garante della corretta esecuzione delle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ateneo, contribuendo al buon funzionamento delle attività accademiche e amministrative.

Per l'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale si avvale di strutture e uffici specifici, che operano sotto la sua supervisione e in costante dialogo con le autorità accademiche e amministrative.

Art. 59. Funzioni del Segretario Generale

Il Segretario Generale esercita, con il supporto di strutture e uffici dedicati, le seguenti funzioni principali:

⁹¹ Cfr. *N.Appl.VG*, art. 36,§1.

⁹² Cfr. *VG*, art. 51.

⁹³ Cfr. *N.A.ppl.VG*, art. 40.

⁹⁴ Cfr. *VG*, art. 53.

⁹⁵ Cfr. *VG*, art. 55.

⁹⁶ Cfr. *VG*, art. 55.



STATUTI DELLA FACOLTÀ DI TEOLOGIA

Testo approvato dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione ad quinquennium experimenti gratia il 27 marzo 2025, Prot. N. 01962/2025 - 726/2019.



§ 3. Le richieste di ammissione ai diversi percorsi saranno considerate dal Decano per verificare gli studi precedenti ed indicare un eventuale programma integrativo.

Art. 5. Obiettivi della formazione teologica

La teologia, quale *scientia fidei*, è lo studio sistematico del mistero di Dio e del suo disegno di salvezza, rivelato nella Sacra Scrittura e nella sacra Tradizione e interpretato autenticamente dal Magistero della Chiesa. Per ciò, le attività formative nella Facoltà devono aiutare gli alunni a raggiungere i seguenti obbiettivi:

- 1.° Ottenere una visione organica, sistematica e completa delle verità di fede, alla luce del nesso dei misteri.
- 2.° Essere capaci di interpretare la condizione storica della persona umana, come creatura caduta e redenta, alla luce della parola di Dio scritta e trasmessa.
- 3.° Capire, spiegare e aderire cordialmente al Magistero della Chiesa, cui compete, per volontà di Cristo, custodire l'integrità del deposito delle verità rivelate ed interpretarlo autenticamente per il bene della Chiesa.
- 4.° Interpretare la propria esperienza di vita cristiana alla luce delle verità di fede, affinché l'annuncio del Vangelo e la fedele trasmissione della dottrina cristiana siano accompagnati da una convinta testimonianza personale ed ecclesiale.
- 5.° Fare propria la sollecitudine della Chiesa verso l'umanità e il mondo affinché portino alla pratica la finalità evangelizzatrice della Chiesa e della stessa teologia³, offrendo il proprio servizio con autentico spirito pastorale e missionario.
- 6.° Scoprire il rapporto e la connessione tra fede e ragione, con l'aiuto privilegiato dello studio della dottrina filosofica e teologica di San Tommaso d'Aquino, che si distingue per esemplarità⁴.

Art. 6. Il primo ciclo o Baccalaureato

§ 1. Il primo ciclo, detto anche ciclo istituzionale, mira all'apprendimento teologico tramite un'esposizione generale ed organica della dottrina cattolica nelle sue diverse dimensioni e introduce gli studenti alla metodologia scientifica della ricerca teologica. Una volta espletato quanto richiesto dall'Ordinamento degli Studi si ottiene il grado di Baccalaureato in Teologia⁵.

§ 2. Il primo ciclo si protrae per un quinquennio o dieci semestri, ed è diviso in un biennio introduttivo ed un triennio teologico.

§ 3. 1.° I corsi di filosofia che fanno parte del primo ciclo quinquennale di teologia sono compiuti presso la Facoltà di Filosofia dell'Ateneo; il Decano della Facoltà di Teologia è l'autorità che decide il programma, rispettando la legge vigente e valorizzando la collaborazione stretta con la Facoltà di Filosofia⁶.

2.° Il Baccalaureato ottenuto in una Facoltà ecclesiastica di Filosofia sostituisce i corsi di filosofia del primo ciclo nella Facoltà di Teologia⁷.

3.° Gli studenti in possesso dell'attestato di studi filosofico-teologici svolti in un Seminario Maggiore o in un altro Istituto superiore approvato, possono essere ammessi al primo ciclo, tenendo accuratamente conto degli studi già compiuti e, secondo il caso, prescrivendo anche corsi ed esami speciali.

³ Cfr. FRANCESCO, *Evangelii gaudium*, n. 133.

⁴ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Fides et ratio*, n. 12.

⁵ Cfr. VG, art. 74,a).

⁶ Cfr. N.Appl.VG, art. 64,§5.

⁷ Cfr. VG, art. 74,a).

§ 4. Per essere ammessi al primo ciclo nella Facoltà di Teologia, al fine di conseguire il grado di Baccalaureato, è necessario:

- 1.° essere in possesso del titolo accademico che permetta di accedere agli studi universitari civili del paese di provenienza⁸;
- 2.° presentare il regolare attestato di condotta morale⁹

§ 5. Le materie teologiche che conformano il primo ciclo sono esplicitate nell'Ordinamento degli Studi, elaborato secondo la normativa ecclesiale vigente.

§ 6. Gli studenti sono tenuti a frequentare le lezioni e a superare le prove previste dall'Ordinamento degli Studi. Alla fine del triennio teologico è previsto un esame comprensivo che permetta di verificare l'acquisizione della formazione teologica richiesta in questo primo ciclo¹⁰, secondo quanto stabilito dall'Ordinamento degli Studi.

Art. 7. Il secondo ciclo o Licenza

§ 1. Il secondo ciclo offre la specializzazione in un determinato campo teologico ed il consolidamento della pratica di ricerca scientifica.

§ 2. Il secondo ciclo si prolunga per quattro semestri. In esso sono insegnate le discipline peculiari proprie delle varie specializzazioni, con appositi seminari ed esercitazioni, secondo quanto determinato dall'Ordinamento degli Studi. Al termine del ciclo si ottiene il grado accademico di Licenza in Teologia, con menzione della specializzazione ottenuta¹¹.

§ 3. Per essere ammessi al secondo ciclo è necessario:

- 1.° essere in possesso del titolo di Baccalaureato in Teologia presso una Facoltà ecclesiastica approvata o aver completato il curriculum di studi filosofico-teologici in un Seminario Maggiore o in un altro Istituto superiore approvato¹². In questo caso, secondo il giudizio del Decano, la Facoltà potrà disporre un esame previo all'ammissione o richiedere l'espletamento di corsi integrativi prima di ammettere al secondo ciclo.
- 2.° presentare il regolare attestato di condotta morale¹³.

§ 4. D'accordo con la natura e la finalità dell'Ateneo e della Facoltà, il secondo ciclo offre diverse specializzazioni teologiche, secondo quanto previsto nell'Ordinamento degli Studi. Le specializzazioni sono erette o soppresse dal Rettore, con il consenso del Consiglio Direttivo, su proposta del Decano di Facoltà, udito il Consiglio di Facoltà. Sarà necessaria l'approvazione dell'Ordinamento degli Studi, relativo ai titoli rilasciati, da parte del Dicastero per la Cultura e l'Educazione¹⁴.

Art. 8. Il terzo ciclo o Dottorato

§ 1. Il terzo ciclo perfeziona la formazione scientifica degli studenti. Ciò avviene principalmente attraverso l'elaborazione della dissertazione dottorale sotto la guida di un docente approvato.

§ 2. In vista dell'integrazione della formazione precedente e di una specifica preparazione alla ricerca dottorale, la Facoltà può richiedere la frequenza a corsi, esercitazioni e seminari.

⁸ Cfr. VG, art. 32,§1.

⁹ Cfr. N.Appl.VG, art. 26,§1.

¹⁰ Cfr. N.Appl.VG, art. 58.

¹¹ Cfr. VG, art. 74,b).

¹² Cfr. N.Appl.VG, art. 59.

¹³ Cfr. N.Appl.VG, art. 26,§1.

¹⁴ Cfr. VG, art. 89.

FACOLTÀ DI TEOLOGIA

Ordinamento degli studi

Testo approvato dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione ad quinquennium experimenti gratia il 27 marzo 2025, Prot. N. 01962/2025 - 726/2019

A tenore dell'art. 89, §1 della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium*

La Facoltà di Teologia dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum è stata eretta dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica il 15 settembre 1993 con il Decreto 1741/92/17.

La missione della Facoltà di Teologia dell'APRA è: formare apostoli, leader cristiani – chierici e laici – al servizio della Chiesa per testimoniare il mistero di Cristo; creare, in piena comunione con il Magistero della Chiesa, correnti di pensiero che rispondano alle domande teoriche ed esistenziali dell'uomo e impregnino di spirito evangelico la società.

L'attività accademica della Facoltà di Teologia è legata, per sua natura, alla missione evangelizzatrice della Chiesa. Il suo scopo generale è quello di servirla, attraverso l'insegnamento e la ricerca negli studi teologici, trasmettendo il mistero di Dio e il suo disegno di salvezza, in modo che gli studenti acquisiscano una conoscenza approfondita, organica e sistematica della dottrina cattolica, sappiano esporla e difenderla con chiarezza, e possano dialogare con gli altri cristiani e con gli uomini del nostro tempo.

Presso la Facoltà di Teologia si affronta lo studio dei principali e fondamentali aspetti della fede con una cordiale adesione al Magistero della Chiesa. Tale studio si articola tramite una formazione di base nel triennio del Baccalaureato, una più specializzata nel ciclo di Licenza, ed una, infine, orientata alla formazione di ricercatori e professori nel ciclo di Dottorato.

Lo studente è accompagnato nello studio teologico affinché trasponga i contenuti teologici stessi nella vita di tutti i giorni ed esprima sistematicamente le verità della rivelazione cristiana.

Affiliazioni

Il 3 febbraio 2023, il Dicastero per la Cultura e l'Educazione ha affiliato l'Istituto Teologico San Carlos e San Marcelo a Trujillo, Perú, alla Facoltà di Teologia mediante decreto.

Il 29 maggio 2023, il Dicastero per la Cultura e l'Educazione ha affiliato l'Istituto Teologico Maria Mater Ecclesiae di Itapeperica da Serra, Brasile, alla Facoltà di Teologia e di Filosofia mediante decreto.

Il 3 settembre 2023, il Dicastero per la Cultura e l'Educazione ha affiliato l'Istituto Teologico Pio XI di Sanremo, Italia, alla Facoltà di Teologia mediante decreto.

Il 9 gennaio 2024, il Dicastero per la Cultura e l'Educazione ha affiliato l'Istituto Teologico San José di Huacho, Perú, alla Facoltà di Teologia mediante decreto.

I CICLI DELLA FACOLTÀ

Nella Facoltà di Teologia sono presenti i tre cicli di Baccalaureato, Licenza e Dottorato.

PRIMO CICLO – BACCALAUREATO

Titolo di studio rilasciato

Baccalaureatus in Theologia

Lingua(e) ufficiali di insegnamento e di esame

Italiano.

Gli esami possono essere presentati in varie lingue, tra cui: inglese, spagnolo, francese, portoghese, tedesco.

Durata normale del corso

5 anni, distribuiti in un biennio introduttivo di almeno 120 ECTS e un triennio teologico di almeno 180 ECTS.

Il biennio introduttivo è gestito congiuntamente dalla Facoltà di Filosofia e dalla Facoltà di Teologia. Il Decano della Facoltà di Teologia è l'autorità che decide il programma di studi, sentito il Decano della Facoltà di Filosofia, per quanto di sua competenza.

Didattica utilizzata

Tempo pieno, presenziale.

Requisiti di ammissione

Per essere ammessi al primo ciclo della Facoltà di Teologia in ordine al conseguimento del titolo accademico, si richiede di:

- essere in possesso del titolo accademico che permetta di accedere agli studi universitari civili del paese di provenienza;
- presentare il regolare attestato di condotta morale;
- avere una conoscenza dell'italiano sufficiente per gli studi universitari;

Gli studenti che hanno svolto una parte del curriculum filosofico-teologico presso un'altra facoltà ecclesiastica o un seminario possono essere ammessi alla Facoltà, rispettando la normativa dell'Ateneo in relazione al riconoscimento dei crediti.

Accesso ad ulteriori studi

Il titolo dà accesso a diversi programmi del secondo ciclo degli studi ecclesiastici, cioè alla Licenza in Teologia.

DISCIPLINE INSEGNATE, OBBLIGATORIETÀ E FREQUENZA

Frequenza alle lezioni

È obbligatoria la frequenza a tutte le lezioni. L'assenza a più di un terzo delle lezioni di una materia obbliga alla ripetizione del corso.

Discipline impartite

Discipline filosofiche obbligatorie

- Filosofia sistematica: metafisica, filosofia della natura, filosofia dell'uomo, filosofia morale e politica, logica e filosofia della conoscenza.
- Storia della filosofia: antica, medievale, moderna, contemporanea.

ESAMI O PROVE EQUIPOLLENTI

Ogni corso viene valutato con una prova finale, sia come esame orale o scritta, sia come esercitazione scritta.

Alla fine del primo ciclo lo studente dovrà superare l'esame complessivo. Questo esame è orale e si tiene davanti ad una commissione composta da due esaminatori, ognuno dei quali esamina il candidato sui temi stabiliti nell'elenco pubblicato dalla Facoltà.

EVENTUALE MODALITÀ A DISTANZA

Nel primo ciclo, in consonanza con le direttive dell'Istruzione per l'applicazione della modalità dell'insegnamento a distanza nelle Università/Facoltà ecclesiastiche del 13 maggio 2021 si prevedono alcune modalità specifiche a distanza:

1. Fino al 30% delle discipline opzionali può svolgersi a distanza, se tali discipline non prevedono una dinamica di partecipazione attiva. La frequenza a distanza dovrebbe essere sincrona, assicurando la sufficiente qualità del sistema telematico e la competenza pedagogica del professore di farne uso. Con motivi giusti e approvati dal Decano, la frequenza a distanza potrebbe essere asincrona, soggetta alle possibilità tecniche di registrazioni di buona qualità e alla competenza del professore di farne uso. La valutazione, comunque, di questi crediti formativi sarà effettuata secondo la modalità presenziale fisica.
2. Per permettere la collaborazione di professori qualificati che non possono recarsi alla sede dell'Ateneo, nel 30% delle discipline opzionali svolte a distanza possono essere inclusi corsi dati interamente o in parte a distanza. Queste discipline non devono prevedere una dinamica di partecipazione attiva (per esempio, i seminari). La valutazione, comunque, di questi crediti formativi sarà effettuata secondo la modalità presenziale fisica (per esempio, un esame scritto vigilato da un delegato della Facoltà).
3. Categorie particolari di studenti: Oltre alle categorie di studenti che normalmente frequentano la Facoltà, l'Istruzione prevede l'utilizzo della modalità dell'insegnamento a distanza "per coloro che, in un modo o nell'altro, sono inseriti nell'attività di evangelizzazione": agenti pastorali, membri di vita contemplativa e periferie umane. Per queste categorie si offrirà un programma personalizzato di frequenza in sede e a distanza in modo da consentire loro di avere accesso ai gradi accademici. Questo programma include la possibilità di seguire le materie in modalità sincrona e asincrona, d'interagire con i docenti grazie alle piattaforme multimediali ed essere accompagnati in modo personalizzato dai tutors indicati dalla Facoltà. Per stabilire chi può entrare in questa categoria, la Facoltà chiederà una lettera di certificazione da parte del Vescovo diocesano, del Superiore Generale o di Associazioni dediti all'attenzione delle periferie umane che dipendano dalla Chiesa.

SECONDO CICLO – LICENZA SPECIALIZZATA

La Facoltà di Teologia offre tre specializzazioni nel ciclo di Licenza.

Titolo di studio rilasciato

Licentia in Theologia Dogmatica

Licentia in Theologia Morali

Licentia in Theologia Spirituali

Lingua(e) ufficiali di insegnamento e di esame

Italiano. Alcuni corsi a scelta o seminari possono essere offerti in altre lingue.

Gli esami possono essere presentati in varie lingue, tra cui: inglese, spagnolo, francese, portoghese, tedesco.

Durata normale del corso

2 anni, 120 ECTS

Didattica utilizzata

Tempo pieno, presenziale.

Requisiti di ammissione

Per essere ammessi al secondo ciclo della Facoltà di Teologia in ordine al conseguimento del titolo accademico, si richiede di:

- essere in possesso del titolo di Baccalaureato in Teologia presso una Facoltà ecclesiastica approvata;
- presentare il regolare attestato di condotta morale;
- avere una conoscenza dell'italiano sufficiente per gli studi universitari;

Chi ha regolarmente completato il curriculum di studi filosofico-teologici in un Seminario Maggiore o in un altro Istituto superiore approvato può essere ammesso dopo un esame che dimostri l'effettivo possesso delle conoscenze necessarie.

Accesso ad ulteriori studi

Il titolo dà accesso al terzo ciclo degli studi ecclesiastici, cioè al Dottorato in Teologia.

DISCIPLINE INSEGNATE: LORO OBBLIGATORietà E FREQUENZA

Frequenza alle lezioni

È obbligatoria la frequenza a tutte le lezioni. L'assenza a più di un terzo delle lezioni obbliga alla ripetizione del corso.

Discipline impartite

Licentia in Theologia Dogmatica

La *Licentia in Theologia Dogmatica* può essere conferita a studenti che hanno dimostrato conoscenza e comprensione profonda e sistematica della Teologia dogmatica, e inoltre, competenze specifiche in uno dei seguenti indirizzi di approfondimento:

- Fondamenti della teologia e Teologia fondamentale;
- Teologia Trinitaria e Cristologia;
- Creazione e Antropologia Teologica
- Ecclesiologia ed ecumenismo
- Teologia liturgica e sacramentaria

Durante il biennio di teologia dogmatica lo studente deve frequentare:

- 3 corsi di base prescritti di storia della teologia;
- 5 corsi caratterizzanti prescritti, uno per ciascuno degli indirizzi indicati sopra;
- 8 seminari a scelta.
- Di questi seminari, almeno tre devono essere del proprio indirizzo di approfondimento.
- I seminari privilegiano la lettura e approfondimento di grandi opere di teologia, soprattutto quelle che forniscono una visione sistematica e organica delle verità di fede.
- 1 corso integrativo di metodologia
- 1 corso integrativo di pedagogia

Licentia in Theologia Morali

La *Licentia in Theologia Morali* può essere conferita a studenti che hanno dimostrato una padronanza della teologia morale fondamentale e speciale per poter insegnare corsi di seminario e continuare la ricerca personale nei seguenti settori:

- Morale Fondamentale
- Etica Familiare e Sessuale
- Morale della Vita
- Dottrina Sociale della Chiesa

Durante il biennio di teologia morale lo studente deve frequentare:

- 8 corsi di base prescritti;
- 8 corsi caratterizzanti a scelta;
- 1 seminario prescritto di sintesi, da fare durante il secondo anno di Licenza;
- 3 seminari caratterizzanti a scelta.
- 1 corso integrativo di metodologia.

Licentia in Theologia Spirituali

La *Licentia in Theologia Spirituali* può essere conferita a studenti che hanno dimostrato una conoscenza ampia, profonda e sistematica della teologia spirituale, che li qualifica per l'insegnamento e per il lavoro pastorale. Per ciò, il curriculum privilegia i seguenti aspetti:

- Storia della spiritualità e della teologia spirituale
- I fondamenti biblici della teologia spirituale
- Fondamenti antropologici della vita spirituale
- Discernimento e direzione spirituale
- La preghiera cristiana, i suoi metodi e pedagogia
- Maestri e scuole di spiritualità

Durante il biennio di teologia spirituale lo studente deve frequentare:

- 2 corsi di base prescritti, sulla storia della spiritualità e della teologia spirituale;
- 5 corsi caratterizzanti prescritti;
- 2 corsi caratterizzanti a scelta;
- 6 seminari a scelta, su maestri e scuole di spiritualità.
- 1 corso integrativo di metodologia
- 1 corso integrativo di pedagogia;

ESERCITAZIONI

Oltre alle presentazioni orali, discussioni in aula, e ai lavori scritti richiesti per i seminari, durante il ciclo ogni alunno deve redigere una dissertazione per la Licenza, su un tema della propria area di approfondimento, sotto la guida di un professore della Facoltà. L'estensione minima è di cinquanta pagine.

ESAMI O PROVE EQUIPOLLENTI

Ogni corso o seminario può essere valutato con diverse esercitazioni, e termina sempre con una prova finale, sia come esame orale o scritto, sia come esercitazione scritta.

In tutte e tre le specializzazioni, la valutazione finale è composta da: un esame scritto di carattere complessivo su tutto il temario della propria specializzazione, un esame orale di carattere settoriale e la dissertazione scritta per la Licenza con eventuale difesa pubblica.

EVENTUALE MODALITÀ A DISTANZA

Nel secondo ciclo, in consonanza con le direttive dell'Istruzione per l'applicazione della modalità dell'insegnamento a distanza nelle Università/Facoltà ecclesiastiche del 13 maggio 2021, si prevedono alcune modalità specifiche a distanza:

1. Fino al 30% delle discipline può svolgersi a distanza, se tali discipline non prevedono una dinamica di partecipazione attiva, per esempio i seminari. La frequenza a distanza dovrebbe essere sincrona, soggetta alla buona qualità del sistema telematico e alla competenza pedagogica del professore di farne uso. Con motivi giusti e approvati dal Decano, e soggetta alle possibilità tecniche di registrazioni di buona qualità e alla competenza del professore di farne uso, la frequenza a distanza potrebbe essere asincrona. La valutazione, comunque, di questi crediti formativi sarà effettuata secondo la modalità presenziale fisica.
2. Per permettere la collaborazione di professori qualificati che non possono recarsi alla sede dell'Ateneo, nel 30% delle discipline svolte a distanza possono essere inclusi corsi dati interamente o in parte a distanza. Queste discipline non devono prevedere una dinamica di partecipazione attiva (per esempio, i seminari). La valutazione, comunque, di questi crediti formativi sarà effettuata secondo la modalità presenziale fisica (per esempio, un esame scritto vigilato da un delegato della Facoltà).
3. Categorie particolari di studenti: Oltre alle categorie di studenti che normalmente frequentano la Facoltà, l'Istruzione prevede l'utilizzo della modalità dell'insegnamento a distanza "per coloro che, in un modo o nell'altro, sono inseriti nell'attività di evangelizzazione": agenti pastorali, membri di vita contemplativa e periferie umane. Per queste categorie si offrirà un programma personalizzato di frequenza in sede e a distanza in modo da consentire loro di avere accesso ai gradi accademici. Questo programma include la possibilità di seguire le materie in modalità sincrona e asincrona, d'interagire con i docenti grazie alle piattaforme multimediali ed essere accompagnati in modo personalizzato dai tutors indicati dalla Facoltà. Per stabilire chi può entrare in questa categoria, la Facoltà chiederà una lettera di certificazione da parte del Vescovo diocesano, del Superiore Generale o di Associazioni dediti all'attenzione delle periferie umane che dipendano dalla Chiesa.

TERZO CICLO – DOTTORATO

Titolo di studio rilasciato

Doctoratus in Theologia

Lingua(e) ufficiali di insegnamento e di esame

La dissertazione può essere presentata in varie lingue, tra cui: italiano inglese, spagnolo, francese, portoghese, tedesco.

Durata normale del corso

minimo 3 anni

Didattica utilizzata

Studio e ricerca personale sotto la guida di un direttore approvato.

Requisiti di ammissione

Per essere ammessi al terzo ciclo della Facoltà di Teologia in ordine al conseguimento del titolo accademico, si richiede di:

- essere in possesso del titolo di Licenza in Teologia presso una Facoltà ecclesiastica, o titolo equipollente, ottenuto con voto medio minimo di 8,6/10 o equivalente. Nel caso dei titoli

equipollente, il Decano in sede di ammissione valuterà gli studi previ compiuti e, se necessario, indicherà un eventuale programma integrativo;

- presentare il regolare attestato di condotta morale.

Accesso ad ulteriori studi

Il titolo di Dottorato è il massimo grado di studi nella specializzazione.

DISCIPLINE INSEGNATE, OBBLIGATORIETÀ E FREQUENZA

Il terzo ciclo è tutelato dalle Norme per il Terzo Ciclo, che prevedono il superamento di tre percorsi successivi: il percorso propedeutico, il percorso di ricerca, e il percorso di dissertazione.

SEMINARI ED ESERCITAZIONI

Seminari

Lo studente deve frequentare il seminario di metodologia all'inizio del suo percorso di dottorato.

Esercitazioni

Durante il percorso lo studente deve redigere un lavoro scritto in forma di articolo scientifico attinente al tema dell'eventuale dissertazione.

Lo studente deve effettuare la presentazione del programma di ricerca per la dissertazione. La presentazione deve contenere, tra altri elementi, l'obiettivo del lavoro, la metodologia, la sua originalità e il valore scientifico. Questo programma di ricerca deve essere approvato dagli organi competenti della Facoltà.

ESAMI O PROVE EQUIPOLLENTI

Il Dottorato si conclude con la stesura della dissertazione dottorale, di almeno di 250 pagine, la sua difesa e la successiva pubblicazione del testo. La difesa è un solenne atto accademico pubblico che si svolge in presenza di una commissione composta da almeno tre docenti: un presidente, il relatore e il correlatore.

EVENTUALE MODALITÀ A DISTANZA

Il seminario metodologico per i dottorandi può essere seguito a distanza in videoconferenza.



STATUTI DELLA FACOLTÀ DI FILOSOFIA

Testo approvato dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione ad quinquennium experimenti gratia il 27 marzo 2025, Prot. N. 01962/2025 - 726/2019.

Art. 5. Gli studenti

§ 1. Per essere ammessi al primo ciclo nella Facoltà di Filosofia, al fine di conseguire il grado di Baccalaureato, è necessario:

- 1.° essere in possesso del titolo accademico che permetta di accedere agli studi universitari civili del paese di provenienza;
- 2.° presentare il regolare attestato di condotta morale⁶;
- 3.° Qualora uno studente, che abbia compiuto con successo i corsi regolari di filosofia nel primo ciclo di una Facoltà teologica, volesse poi proseguire gli studi filosofici per ottenere il Baccalaureato in una Facoltà ecclesiastica di Filosofia, si dovrà tenere conto dei corsi frequentati durante il menzionato percorso⁷.

§ 2. Per essere ammessi al secondo ciclo è necessario:

- 1.° essere in possesso del titolo di Baccalaureato in Filosofia presso una Facoltà ecclesiastica approvata⁸ con la media minima stipulata nell'Ordinamento degli Studi.
- 2.° presentare il regolare attestato di condotta morale⁹.
- 3.° Uno studente che ha compiuto studi filosofici in un'altra istituzione può essere ammesso al secondo ciclo soltanto dopo che il Decano abbia verificato e giudicato la sua preparazione come conciliabile con quella proposta in una Facoltà ecclesiastica di Filosofia e aver colmato eventuali lacune, sempre a giudizio del Decano. Al termine di questi studi integrativi, lo studente sarà ammesso al secondo ciclo, senza ricevere il Baccalaureato ecclesiastico in filosofia¹⁰.

§ 3. Per essere ammessi al terzo ciclo è necessario:

- 1.° essere in possesso del titolo di Licenza in Filosofia presso una Facoltà ecclesiastica approvata con la media minima stipulata nell'Ordinamento degli Studi.
- 2.° presentare il regolare attestato di condotta morale.

§ 4. Per il conseguimento del titolo, gli studenti sono tenuti a frequentare le lezioni e a superare gli esami corrispondenti, secondo l'Ordinamento degli Studi.

Art. 6. Piano generale di studi

§ 1. Gli studi filosofici si dividono in tre cicli:

- 1.° Il primo ciclo istituzionale dura tre anni, o sei semestri, alla fine del quale viene conferito il titolo di Baccalaureato. Il suo scopo è offrire: una formazione sistematica nelle varie discipline filosofiche e nel loro rapporto con le scienze; una conoscenza solida e coerente del mondo, dell'uomo e di Dio, evidenziandone il valore sapienziale; una visione completa della storia della filosofia; una valida introduzione al metodo scientifico, alla riflessione personale e al dialogo filosofico. Questa formazione, riguardante sia gli "habitus" intellettuali sia i contenuti,

⁶ Cfr. *N.Appl.VG*, art. 26,§1.

⁷ Cfr. *VG*, art. 84.

⁸ Cfr. *N.Appl.VG*, art. 68.

⁹ Cfr. *N.Appl.VG*, art. 26,§1.

¹⁰ Cfr. *N.Appl.VG*, art. 68.

è preparatoria allo studio proficuo della teologia e al dialogo qualificato con gli uomini e la cultura del nostro tempo¹¹.

2.º Il secondo ciclo dura due anni, o quattro semestri, alla fine del quale viene conferito il titolo di Licenza. Il suo scopo è avviare una specializzazione in un settore della filosofia entro una visione organica, a partire dalla sintesi fatta nel primo ciclo; aiutare lo studente ad esercitare un maggiore impegno nella riflessione filosofica e ad assimilare metodologie appropriate alla ricerca e all'insegnamento della filosofia.

3.º Il terzo ciclo dura almeno tre anni alla fine del quale viene conferito il titolo di Dottorato. Il suo scopo è raggiungere una piena maturità filosofica all'interno di una specializzazione e abilitare alla docenza universitaria.

§ 2. Inoltre la Facoltà di Filosofia può conferire altri titoli e organizzare altri percorsi formativi secondo quanto espresso negli Statuti Generali dell'Ateneo.

¹¹ Cfr. VG, art. 81§1; 82.a.

FACOLTÀ DI FILOSOFIA

Ordinamento degli studi

Testo approvato dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione ad quinquennium experimenti gratia il 27 marzo 2025, Prot. N. 01962/2025 - 726/2019.

A tenore dell'art. 89, §1 della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium*.

- Storia della filosofia moderna
- Storia della filosofia contemporanea

Complementari

- Fede e ragione
- Latino
- Lingua moderna
- Metodologia dello studio

Discipline opzionali

Curricolari

- Filosofia della scienza
- Fenomenologia e filosofia della religione
- Filosofia del linguaggio
- Estetica

Discipline a scelta

- Elementi di letteratura e delle arti;
- Elementi di qualche scienza umana o di qualche scienza naturale (per esempio, psicologia, sociologia, economia, storia, biologia, fisica, astronomia, neuroscienza) in rapporto con la filosofia
- Qualche altra disciplina filosofica opzionale (per esempio, filosofia del diritto, filosofia della storia, bioetica, filosofia della mente, filosofia dell'economia)
- Corsi monografici su opere filosofiche classiche

SEMINARI ED ESERCITAZIONI

Seminari

Ogni studente dovrà frequentare 4 seminari, di cui uno sarà quello finale di sintesi. I seminari offrono varie tematiche che approfondiscono temi e autori più particolari.

Esercitazioni

Nel corso dei tre anni di studio lo studente deve dimostrare di aver partecipato a una serie di attività extracurricolari:

Lo studente deve redigere un lavoro scritto sotto la direzione di uno dei professori con un'estensione minima di 30 pagine.

ESAMI O PROVE EQUIPOLLENTI

Ogni corso viene valutato con una prova orale, oppure scritta, oppure con un elaborato.

Alla fine del primo ciclo lo studente dovrà superare l'esame complessivo. Questo esame è orale e si tiene davanti ad una commissione di esaminatori sui temi stabiliti nell'elenco pubblicato dalla Facoltà.

EVENTUALE MODALITÀ A DISTANZA

Nel primo ciclo, in consonanza con le direttive dell'Istruzione per l'applicazione della modalità dell'insegnamento a distanza nelle Università/Facoltà ecclesiastiche del 13 maggio 2021, si prevedono alcune modalità specifiche a distanza:

1. Fino a 30% delle discipline opzionali possono svolgersi a distanza⁵, se non prevedono una dinamica di partecipazione attiva. La frequenza a distanza dovrebbe essere sincrona, assicurando la sufficiente qualità del sistema telematico e la competenza pedagogica del professore di approfittarne. Con motivi giusti e approvati dal Decano, la frequenza a distanza potrebbe essere asincrona, soggetta alle possibilità tecniche di registrazioni di buona qualità e alla competenza del professore di approfittarne. La valutazione, comunque, di questi crediti formativi sarà effettuata secondo la modalità presenziale fisica.
2. Per permettere la collaborazione di professori qualificati che non possono recarsi alla sede dell'Ateneo, fra il 30% delle discipline opzionali svolte a distanza possono includersi corsi dati interamente o in parte a distanza. Queste discipline non devono prevedere una dinamica di partecipazione attiva (per esempio, i seminari). La valutazione, comunque, di questi crediti formativi sarà effettuata secondo la modalità presenziale fisica (per esempio, un esame scritto vigilato da un delegato della Facoltà).

SECONDO CICLO – LICENZA SPECIALIZZATA

La Facoltà di Filosofia offre quattro specializzazioni nel ciclo di Licenza.

Titolo di studio rilasciato

Licentia in Philosophia

Con specializzazione in:

- Metafisica e teologia naturale;
- Filosofia dell'uomo;
- Filosofia morale e politica;
- Filosofia della conoscenza e della scienza.

Lingua(e) ufficiali di insegnamento e di esame

Italiano.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

⁵ Per es., usufruendo la modalità mista per un corso opzionale offerta in altra università pontificia romana, o in altra università civile italiana. Le discipline opzionali sommano a 21 crediti, 30% dei quali sarebbe 6 ECTS (per es. 2 corsi opzionali).

Gli esami possono essere presentati in varie lingue, tra cui: inglese, spagnolo, francese, portoghese, tedesco.

Durata normale del corso

2 anni, 120 ECTS

Didattica utilizzata

Tempo pieno, presenziale.

Requisiti di ammissione

Per essere ammessi al secondo ciclo della Facoltà di Filosofia in ordine al conseguimento del titolo accademico, si richiede di:

- essere in possesso del titolo di Baccalaureato in Filosofia presso una Facoltà ecclesiastica approvata con voto medio minimo di 8,0/10 o equivalente;
- presentare il regolare attestato di condotta morale;
- avere una conoscenza dell'italiano sufficiente per gli studi universitari.

Se uno studente ha fatto studi filosofici in una Facoltà non ecclesiastica di Filosofia, può essere ammesso al secondo ciclo soltanto dopo che il Decano abbia verificato e giudicato la sua preparazione come conciliabile con quella proposta in una Facoltà ecclesiastica di Filosofia e aver colmato eventuali lacune, sempre a giudizio del Decano.

DISCIPLINE INSEGNATE, OBBLIGATORIETÀ E FREQUENZA

Frequenza alle lezioni

È obbligatoria la frequenza a tutte le lezioni. L'assenza a più di un terzo delle lezioni obbliga alla ripetizione del corso.

Discipline impartite

Le discipline nel secondo ciclo sono così disposte:

- 1 corso introduttivo sul metodo della ricerca e dell'insegnamento;
- 4 corsi prescritti generali di carattere complessivo sui principali temi filosofici;
- 7 corsi opzionali o seminari di specializzazione;
- 3 corsi opzionali o seminari scelti nel numero di uno per ciascuna delle specializzazioni differenti dalla propria;
- 1 corso di lingua moderna.

Discipline obbligatorie comuni

- Introduzione al metodo e alla cerca dell'insegnamento
- 4 corsi prescritti generali di carattere complessivo sui principali temi filosofici
- Un corso di lingua moderna

Discipline obbligatorie nella specializzazione in Metafisica e teologia naturale

7 corsi o seminari che trattano:

- percorsi monografici sugli autori fondamentali
- la struttura dell'ente; i trascendentali; l'analogia, causalità e partecipazione; l'esistenza e natura di Dio;
- il rapporto tra la metafisica e altri saperi (logica, etica, teologia)

Discipline obbligatorie nella specializzazione in Filosofia dell'uomo

7 corsi o seminari che trattano:

- percorsi monografici sugli autori fondamentali
- la persona, la spiritualità, la dignità, rapporto anima-corpo, dimensioni antropologiche
- il rapporto tra l'antropologia e altri saperi (la cultura, il diritto, la religione, la biologia, la sociologia)

Discipline obbligatorie nella specializzazione in Filosofia morale e politica

7 corsi o seminari che trattano:

- le opere classiche della filosofia morale e politica
- le principali tradizioni di etica normativa (legge naturale, etica delle virtù, consequenzialismo, ecc.) e le sottostanti questioni metaetiche
- le aree dell'etica applicata (bioetica, etica economica e finanziaria, etica dell'ambiente, ecc.)
- i temi centrali della filosofia politica (l'autorità politica, giustizia, diritti, pluralismo, società civile, ecc.).

Discipline obbligatorie nella specializzazione in Filosofia della conoscenza e della scienza

7 corsi o seminari che trattano:

- percorsi monografici sugli autori fondamentali
- la verità, gli atti della mente, i gradi del sapere, il valore delle teorie scientifiche
- il rapporto tra la filosofia della conoscenza e della scienza e altri saperi (scienze naturali, linguistica, scienze cognitive)

Discipline a scelta

Gli studenti dovranno scegliere tre corsi opzionali o seminari di un ambito differente dalla propria specializzazione, uno per ciascuna delle altre specializzazioni della Facoltà.

SEMINARI ED ESERCITAZIONI

Seminari

Ci sono seminari caratterizzanti per ogni specializzazione, come si evince dalla parte precedente. Il numero di seminari svolti dagli studenti può variare in base alle scelte dello studente.

Esercitazioni

Durante il ciclo ogni alunno deve redigere una dissertazione per la Licenza. L'estensione minima è di 70 pagine.

ESAMI O PROVE EQUIPOLLENTI

Ogni corso o seminario viene valutato con una prova orale, oppure scritta, oppure con un elaborato.

Durante il percorso si dovrà sostenere una discussione orale su due opere scelte tra quelle indicate dalla Facoltà.

Alla fine del ciclo si dovranno sostenere i seguenti esami:

- La difesa della dissertazione scritta davanti ad una commissione;
- L'esame complessivo di fine ciclo davanti ad una commissione di due professori su due temi appartenenti alla propria area di specializzazione.

EVENTUALE MODALITÀ A DISTANZA

Nel secondo ciclo, in consonanza con le direttive dell'Istruzione per l'applicazione della modalità dell'insegnamento a distanza nelle Università/Facoltà ecclesiastiche del 13 maggio 2021, si prevedono alcune modalità specifiche a distanza:

1. Fino a 30% delle discipline possono svolgersi a distanza, se non prevedono una dinamica di partecipazione attiva, per esempio i seminari. La frequenza a distanza dovrebbe essere sincrona, soggetta alla buona qualità del sistema telematico e alla competenza del professore di approfittarne. Con motivi giusti e approvati dal Decano, e soggetta alle possibilità tecniche di registrazioni di buona qualità e alla competenza del professore di approfittarne, la frequenza a distanza potrebbe essere asincrona. La valutazione, comunque, di questi crediti formativi sarà effettuata secondo la modalità presenziale fisica.
2. Per permettere la collaborazione di professori qualificati che non possono recarsi alla sede dell'Ateneo, fra il 30% delle discipline svolte a distanza possono includersi corsi dati interamente o in parte a distanza. Queste discipline non devono prevedere una dinamica di partecipazione attiva (per esempio, i seminari). La valutazione, comunque, di questi crediti formativi sarà effettuata secondo la modalità presenziale fisica (per esempio, un esame scritto vigilato da un delegato della Facoltà).

TERZO CICLO – DOTTORATO

Titolo di studio rilasciato

Doctoratus in Philosophia

Lingua(e) ufficiali di insegnamento e di esame

La dissertazione può essere presentata in varie lingue, tra cui: italiano inglese, spagnolo, francese, portoghese, tedesco.

Durata normale del corso

minimo 3 anni.

Didattica utilizzata

Studio e ricerca personale sotto la guida di un direttore approvato.

Requisiti di ammissione

Per essere ammessi al terzo ciclo della Facoltà di Filosofia in ordine al conseguimento del titolo accademico, si richiede di:

- essere in possesso del titolo di Licenza in Filosofia presso una Facoltà ecclesiastica, o titolo equipollente, ottenuto con voto medio minimo di 8,6/10 o equivalente. Nel caso dei titoli equipollenti, il Decano in sede di ammissione valuterà gli studi previ compiuti e, se necessario, indicherà un eventuale programma integrativo;
- presentare il regolare attestato di condotta morale.

DISCIPLINE INSEGNATE, OBBLIGATORietà E FREQUENZA

Il terzo ciclo è tutelato dalle Norme per il Terzo Ciclo, che prevedono il superamento di tre percorsi successivi: il percorso propedeutico, il percorso di ricerca, e il percorso di dissertazione.

SEMINARI ED ESERCITAZIONI

Seminari

Lo studente deve frequentare il seminario metodologico all'inizio del suo percorso di dottorato.

Esercitazioni

Durante il percorso lo studente deve redigere un lavoro scritto in forma di articolo scientifico attinente al tema dell'eventuale dissertazione.

Lo studente deve effettuare la presentazione del programma di ricerca per la dissertazione. La presentazione deve contenere, tra altri elementi, l'obiettivo del lavoro, la metodologia, la sua origina-

lità e il valore scientifico. Questo programma di ricerca deve essere approvato dagli organi competenti della Facoltà.

ESAMI O PROVE EQUIPOLLENTI

Il Dottorato si conclude con la stesura della dissertazione dottorale, almeno di 250 pagine, la sua difesa e la successiva pubblicazione del testo. La difesa è un solenne atto accademico pubblico che si svolge in presenza di una commissione composta da almeno tre docenti: un presidente, il relatore e il correlatore.

EVENTUALE MODALITÀ A DISTANZA

Il seminario metodologico per i dottorandi può essere seguito a distanza in videoconferenza.

ALTRI TITOLI

MASTER DI 1° LIVELLO IN CONSULENZA FILOSOFICA E ANTROPOLOGIA ESISTENZIALE

Titolo di studio rilasciato

Master di 1° livello in Consulenza filosofica e antropologia esistenziale.

Classe o ambito disciplinare

Filosofia.

Eventuale Istituzione che collabora nella gestione degli studi

Il diploma di Master è rilasciato con titolo congiunto dall'Università Europea di Roma e dall'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Coloro che non fossero in possesso del titolo di accesso al Master richiesto dalla normativa universitaria italiana, e non possono ricevere il titolo congiunto, riceveranno il titolo rilasciato solo dall'Ateneo.

Lingua(e) ufficiali di insegnamento e di esame

Italiano.

Finalità del ciclo-percorso formativo

Il *Master di 1° livello in Consulenza filosofica e antropologia esistenziale* mira a consentire agli studenti di comprendere e approfondire i problemi delle pratiche filosofiche e apprendere le cognizioni fondamentali per lo svolgimento della professione del Consulente filosofico. Il Master intende formare professionisti, offrendo una metodologia e strumenti adeguati per affiancare coloro che sentono la necessità di una ricerca di senso: nel loro vissuto individuale, nelle relazioni intersoggettive, nell'affrontare le problematiche sociali, nelle dinamiche aziendali.

Durata normale del corso

1 anno, 60 ECTS

Didattica utilizzata

Tempo pieno, presenziale o a distanza.

Criteri di ammissione

Per essere ammessi al Master in ordine al conseguimento del titolo accademico, si richiede di:

- essere in possesso di una laurea di primo ciclo, preferibilmente in filosofia, lettere, scienze della formazione, scienze dell'educazione, giurisprudenza, economia, sociologia, scienze politiche, psicologia, medicina, scienze infermieristiche.

Learning outcomes

- capacità critica filosoficamente fondata;
- strumenti per orientare e sostenere le scelte spirituali ed etiche del singolo;
- competenze in tecniche di comunicazione efficace e in logoterapia (analisi del linguaggio);
- fondamenti etici e bioetici dell'agire umano;
- fondamenti giuridici del vivere sociale;
- strumenti di gestione dei gruppi e delle intersoggettività anche in ambito aziendale;
- competenze nella gestione e l'orientamento delle mission aziendali e dei parametri etici.

Accesso ad ulteriori studi

Il titolo non dà accesso ad ulteriori studi.

Professione a cui dà accesso

Il Master forma una nuova figura professionale: il consulente filosofico, che può operare nell'ambito aziendale e della comunicazione. Questo master è di grande utilità per tutti coloro che intendono cogliere le opportunità lavorative aperte dalla legge sulle nuove professioni (n. 4 del 2013), relativa al riconoscimento delle professioni senza albo.

Il consulente filosofico non è uno psicologo o uno psicoterapeuta, non orienta la sua opera alla guarigione da una qualche patologia psichica, ma orienta la sua capacità professionale all'ascolto e stimola il singolo o il gruppo consultante al ricondizionamento autonomo, quale pensiero critico. Il consulente filosofico è formato in modo interdisciplinare in modo tale che, con le sue conoscenze e le sue esperienze, può offrire una diversa chiave di lettura delle problematiche personali, di gruppo e/o aziendali e relative alle istituzioni pubbliche e/o private.

DISCIPLINE INSEGNATE, OBBLIGATORIETÀ E FREQUENZA

Frequenza alle lezioni

È obbligatoria la frequenza a tutte le lezioni. L'assenza a più di un terzo delle lezioni obbliga alla ripetizione del corso.

Discipline impartite

Il Master si struttura in una parte introduttiva ed una proposta didattica organizzata in otto moduli che si svilupperanno secondo diverse modalità didattiche.

Parte introduttiva

- La Consulenza Filosofica e le metodiche di sostegno alla gestione aziendale ed al management

Area filosofica

- Ontologia e Metafisica
- Epistemologia e metodologia
- Etica e Politica
- Antropologia Filosofica
- Teoria e pratica della consulenza filosofica

Area della comunicazione

- Psicologia della comunicazione
- Pragmatica della comunicazione umana
- Logodinamica generativo trasformatzionale e Logoanalisi coscienziale
- Percorso filosofico

Area psicologica

- Psicologia generale
- Modelli attuali e futuri delle neuroscienze

Area economica-aziendale

- Economia aziendale
- Economia e gestione delle imprese
- Economia e gestione della comunicazione
- Gestione e innovazione delle organizzazioni
- Organizzazione aziendale

Area giuridica

- Diritto del lavoro
- Diritti fondamentali dell'uomo nel diritto naturale e nelle convenzioni internazionali
- Etica e Bioetica
- Filosofia del Diritto

Area della formazione

Gruppi di esercitazioni in strumenti comunicativi:

- in tecnica del dialogo
- in logodinamica generativo trasformativa
- in metodologia dell'argomentazione
- in metodologia della consulenza filosofica

Area della supervisione

- Ascolto attivo del dialogo filosofico
- Cosa e come osservare

Area delle pratiche filosofiche

- Consulenze individuali e di gruppo controllate ed analizzate

SEMINARI ED ESERCITAZIONI

Esercitazioni

Durante il percorso sono previste attività di valutazione e autovalutazione, oltre a momenti intensivi di pratiche filosofiche.

È richiesta la partecipazione alle conferenze programmate e la consegna degli elaborati richiesti dai relatori.

Lo studente, inoltre, deve redigere una tesi scritta di carattere scientifico di circa 50 pagine.

ESAMI O PROVE EQUIPOLLENTI

Alla fine del percorso lo studente dovrà discutere la propria tesina davanti a una commissione.

EVENTUALE MODALITÀ A DISTANZA

I corsi che prevedono lezioni frontali possono essere seguiti anche a distanza.

4

STATUTI DELLA FACOLTÀ DI BIOETICA

Testo approvato dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione ad quinquennium experimenti gratia il 27 marzo 2025, Prot. N. 01962/2025 - 726/2019.

Art. 7. Il primo ciclo

§ 1. Il primo ciclo si svolge in 3 anni e offre almeno un totale di 180 ECTS. Adempiuti tutti i programmi e requisiti del primo ciclo lo studente ottiene il grado di Baccalaureato.

§ 2. In questo ciclo gli studenti acquisiscono, in maniera organica e interdisciplinare, le conoscenze e competenze necessarie per la continuazione degli studi nella disciplina e per l'avvio verso l'esercizio professionale della bioetica. L'offerta didattica del ciclo comprende tutte le tematiche relative alla bioetica. Sono offerti altresì i contenuti più rilevanti per la bioetica delle seguenti aree disciplinari: Filosofia, Teologia, Biologia, Medicina, Diritto.

§ 3. Per essere ammessi al primo ciclo nella Facoltà di Bioetica, al fine di conseguire il grado di Baccalaureato, è necessario:

- 1.° essere in possesso del titolo accademico che permetta di accedere agli studi universitari civili del paese di provenienza;
- 2.° presentare il regolare attestato di condotta morale.

Art. 8. Il secondo ciclo

§ 1. Il secondo ciclo si svolge in 2 anni e offre almeno 120 ECTS. Adempiuti tutti i programmi e requisiti del secondo ciclo lo studente ottiene il grado di Licenza.

§ 2. Questo ciclo porta ad un approfondimento della formazione in bioetica. Promuove anche il consolidamento della pratica della ricerca scientifica necessaria per l'eventuale inserimento nel terzo ciclo e porta ad acquisire le competenze opportune per l'esercizio professionale della bioetica.

§ 3. Per essere ammessi al secondo ciclo è necessario:

- 1.° essere in possesso del titolo di Laurea di primo ciclo, o un titolo equipollente, in Bioetica o in una delle seguenti aree o affini: filosofia, teologia, scienze della vita e della salute, diritto, scienze sociali.
- 2.° presentare il regolare attestato di condotta morale.

Art. 9. Il terzo ciclo

§ 1. Il terzo ciclo si prolunga durante un minimo di 3 anni. Adempiuti i requisiti del terzo ciclo, lo studente ottiene il grado di Dottorato.

§ 2. Questo ciclo ha il fine di portare alla maturità scientifica, soprattutto mediante la redazione di una Dissertazione Dottorale, che contribuisca effettivamente all'avanzamento della scienza.

§ 3. Per accedere al terzo ciclo si richiede il titolo di secondo ciclo in bioetica o in una disciplina congrua con alcune delle aree menzionate sopra (art. 8,§3).

FACOLTÀ DI BIOETICA

Ordinamento degli studi

Testo approvato dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione ad quinquennium experimenti gratia il 27 marzo 2025, Prot. N. 01962/2025 - 726/2019.

A tenore dell'art. 89, §1 della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium*.

La Facoltà di Bioetica dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum è stata eretta dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica il 21 maggio 2001 con il Decreto Prot. N. 631/2000, 21 maggio 2001.

La Facoltà di Bioetica, partecipando alla missione dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, intende approfondire e consolidare una corrente di pensiero in linea con la "Cultura della vita" (cfr. Lettera Enciclica *Evangelium vitae*), promuovendo il rispetto integro di ogni persona umana dal concepimento fino alla morte naturale e favorendo il dialogo tra le culture e le religioni.

Le finalità specifiche della Facoltà

- la ricerca interdisciplinare sulle questioni bioetiche (in ambito biologico, medico, giuridico, socio-politico, ecologico, ecc.), soprattutto su quelle relative alla vita umana;
- l'insegnamento a livello universitario della bioetica, in piena conformità al Magistero della Chiesa, con lo scopo di preparare esperti in questa disciplina, principalmente tra operatori sanitari, agenti della pastorale, educatori, comunicatori, giuristi e politici;
- favorire un'ampia divulgazione della Cultura della vita e della bioetica personalista, soprattutto attraverso pubblicazioni, congressi e interventi nei mezzi di comunicazione sociale.

I CICLI DELLA FACOLTÀ

Nella Facoltà di Bioetica sono presenti i tre cicli di Baccalaureato, Licenza e Dottorato.

PRIMO CICLO – BACCALAUREATO

Titolo di studio rilasciato

Baccalureatus in Bioethica

Classe o ambito disciplinare

Bioetica

Lingua(e) ufficiali di insegnamento e di esame

Italiano.

Gli esami possono essere presentati in varie lingue, tra cui: inglese, spagnolo, francese, portoghese, tedesco.

Durata normale del corso

3 anni, 180 ECTS

Didattica utilizzata

Tempo pieno, presenziale.

Requisiti di ammissione

Per essere ammessi al primo ciclo della Facoltà di Bioetica in ordine al conseguimento del titolo accademico, si richiede di:

- essere in possesso del titolo accademico che permetta di accedere agli studi universitari civili del paese di provenienza;
- presentare il regolare attestato di condotta morale;
- avere una conoscenza dell'italiano sufficiente per gli studi universitari.

Accesso ad ulteriori studi

Il titolo da accesso al secondo ciclo degli studi universitari in Bioetica, cioè alla Licenza in Bioetica.

DISCIPLINE INSEGNATE, OBBLIGATORietà E FREQUENZA

Frequenza alle lezioni

È obbligatoria la frequenza a tutte le lezioni. L'assenza a più di un terzo delle lezioni obbliga alla ripetizione del corso.

Discipline impartite

Ogni studente del primo ciclo deve frequentare i corsi prescritti e un seminario di sintesi nel sesto semestre, superando gli esami corrispondenti.

Discipline obbligatorie

- Elementi di Anatomia e Fisiologia
- Elementi di Biologia
- Elementi di Embriologia
- Elementi di Filosofia della medicina
- Elementi di Genetica
- Introduzione alla Medicina
- Elementi di gnoseologia
- Elementi di Logica
- Elementi di Metafisica
- Elementi di Teologia
- Elementi di Teologia morale
- Etica filosofica fondamentale
- Etica sociale e Dottrina sociale della Chiesa
- Filosofia dell'uomo
- I grandi misteri della fede cristiana

- Elementi di Diritto Costituzionale
- Elementi di Diritto Internazionale e Pubblico
- Elementi di Diritto Penale
- Elementi di Diritto Privato
- Introduzione al Diritto
- Bioetica clinica
- Bioetica e ambiente
- Bioetica e fase terminale della vita
- Bioetica e organizzazione sanitaria
- Bioetica e problemi di bio-politica
- Bioetica e problemi sociali
- Bioetica e procreazione umana
- Bioetica e psicologia
- Bioetica e rispetto della vita nascente
- Bioetica, sessualità e vita umana
- Introduzione alla Bioetica
- Comunicazione in Bioetica
- Informatica per bioeticisti
- Lingua inglese
- Lingua italiana
- Metodologia della ricerca in Bioetica
- Metodologia dello studio
- Tirocinio

SEMINARI ED ESERCITAZIONI

Seminari

Ogni studente dovrà frequentare un seminario finale di sintesi.

Esercitazioni

Gli studenti sono tenuti a svolgere due programmi di tirocinio pratico.

Ogni studente deve redigere un lavoro scritto sotto la direzione di uno dei professori e secondo le norme stabilite dall'Ateneo, con un'estensione di 15-20 pagine.

ESAMI O PROVE EQUIPOLLENTI

Ogni corso o seminario viene valutato con una prova orale, oppure scritta, oppure con un elaborato.

Alla fine del primo ciclo lo studente dovrà superare l'esame complessivo che segue il seminario di sintesi.

EVENTUALE MODALITÀ A DISTANZA

Non è prevista la modalità a distanza.

SECONDO CICLO – LICENZA SPECIALIZZATA

Titolo di studio rilasciato

Licentia in Bioethica

Classe o ambito disciplinare

Bioetica

Lingua(e) ufficiali di insegnamento e di esame

Italiano.

Gli esami possono essere presentati in varie lingue, tra cui: inglese, spagnolo, francese, portoghese, tedesco.

Durata normale del corso

2 anni, 120 ECTS

Didattica utilizzata

Tempo pieno, presenziale.

Requisiti di ammissione

Per essere ammessi al secondo ciclo della Facoltà di Bioetica in ordine al conseguimento del titolo accademico, si richiede di:

- essere in possesso del titolo di Laurea di primo ciclo, o un titolo equipollente, in Bioetica o in una delle seguenti aree o affini: filosofia, teologia, scienze della vita e della salute, diritto, scienze sociali. Il Decano in sede di ammissione valuterà gli studi previ compiuti e, se necessario, indicherà un eventuale programma integrativo;
- presentare il regolare attestato di condotta morale.

Accesso ad ulteriori studi

Il titolo dà accesso al terzo ciclo degli studi in Bioetica, cioè al Dottorato in Bioetica.

DISCIPLINE INSEGNATE, OBBLIGATORIETÀ E FREQUENZA

Frequenza alle lezioni

È obbligatoria la frequenza a tutte le lezioni. L'assenza a più di un terzo delle lezioni obbliga alla ripetizione del corso.

Discipline impartite

Discipline obbligatorie

Propedeutiche

- Antropologia filosofica
- Etica generale
- Filosofia della conoscenza
- Teologia morale fondamentale

Area Biomedica

- Anatomie e fisiologie
- Biologia generale e cellulare
- Fecondazione, gestazione e sviluppo
- Genetica
- Il medico e la professione medica
- Storia e filosofia della medicina

Area Teologica

- Introduzione alla Teologia
- Logica
- Metafisica
- Storia del pensiero filosofico

Area giuridica

- Diritto Costituzionale e Organizzazione Politica
- Diritto Internazionale Pubblico
- Diritto penale
- Diritto privato
- Introduzione al Diritto e Filosofia del Diritto

Area Bioetica

- Bioetica della psicologia e della psichiatria
- Bioetica e comportamenti a rischio
- Bioetica e gestione dell'atto medico
- Bioetica e interventi medici sull'uomo
- Bioetica e rispetto della vita nascente
- Bioetica e sessualità
- Bioetica ed ecologia
- Bioetica generale
- Bioetica, questioni di fine vita ed eutanasia
- Bioetica, Stato e società
- Bioetica, tecnologia e procreazione

Integrative

- Comunicazione in Bioetica
- Metodologia della ricerca
- Tirocinio
- Casi di bioetica

Discipline a scelta

Si offrono alcune discipline a scelta di approfondimento su argomenti specifici di bioetica.

SEMINARI ED ESERCITAZIONI

Seminari

Ogni studente dovrà frequentare 2 seminari su casi di bioetica in ambito pastorale e sanitario.

Esercitazioni

Gli studenti sono tenuti a svolgere un programma di tirocinio.

Ogni studente deve redigere una tesi sotto la direzione di uno dei docenti della Facoltà con un'estensione compresa tra le 50-100 pagine.

ESAMI O PROVE EQUIPOLLENTI

Ogni corso viene valutato con una prova orale, oppure scritta, oppure con un elaborato. I seminari vengono valutati con queste modalità oppure attraverso le attività didattiche proposte durante lo svolgimento del seminario.

L'esame finale di Licenza in Bioetica è composto da quattro parti: un esame scritto di sintesi; un esame orale di sintesi; la difesa della propria tesi scritta; un esame orale su due opere scelte fra quelle proposte dalla Facoltà.

EVENTUALE MODALITÀ A DISTANZA

Non è prevista la modalità a distanza.

TERZO CICLO – DOTTORATO

Titolo di studio rilasciato

Doctoratus in Bioethica

Classe o ambito disciplinare

Bioetica

Lingua(e) ufficiali di insegnamento e di esame

La dissertazione può essere presentata in varie lingue, tra cui: italiano inglese, spagnolo, francese, portoghese, tedesco.

Il seminario di metodologia per i dottorandi è impartito in lingua italiana e inglese.

Durata normale del corso

Minimo 3 anni

Didattica utilizzata

Studio e ricerca personale sotto la guida di un direttore approvato.

Requisiti di ammissione

Per essere ammessi al terzo ciclo della Facoltà di Bioetica in ordine al conseguimento del titolo accademico, si richiede di:

- essere in possesso del titolo di Licenza in Bioetica con voto medio minimo di 8,6/10 (o equivalente), o un titolo di secondo ciclo in una disciplina affine a qualcuna delle seguenti aree: scienze della vita e della salute, filosofia, teologia, diritto. Il Decano in sede di ammissione valuterà gli studi previ compiuti e, se necessario, indicherà un eventuale programma integrativo;
- presentare il regolare attestato di condotta morale.

Accesso ad ulteriori studi

Il titolo di Dottorato è il massimo grado di studi nella specializzazione.

DISCIPLINE INSEGNATE, OBBLIGATORIETÀ E FREQUENZA

Il terzo ciclo prevede obbligatoriamente la partecipazione a un seminario metodologico.

SEMINARI ED ESERCITAZIONI

Seminari

Lo studente deve frequentare il seminario di metodologia all'inizio del suo percorso di dottorato.

Esercitazioni

Durante il percorso lo studente deve redigere un lavoro scritto in forma di articolo scientifico attinente al tema dell'eventuale dissertazione.

Lo studente deve effettuare la presentazione del programma di ricerca per la dissertazione. La presentazione deve contenere, tra altri elementi, l'obiettivo del lavoro, la metodologia, la sua originalità e il valore scientifico. Questo programma di ricerca deve essere approvato dagli organi competenti della Facoltà.

ESAMI O PROVE EQUIPOLLENTI

Il Dottorato si conclude con la stesura della dissertazione dottorale, almeno di 250 pagine, la sua difesa e la successiva pubblicazione del testo. La difesa è un solenne atto accademico pubblico che si svolge in presenza di una commissione composta da almeno tre docenti: un presidente, il relatore e il correlatore.

EVENTUALE MODALITÀ A DISTANZA

Il seminario metodologico per i dottorandi può essere seguito a distanza in videoconferenza.

ALTRI TITOLI

MASTER EN BIOÉTICA EN LÍNEA

Titolo di studio rilasciato

Master en Bioética en línea

Classe o ambito disciplinare

Bioetica

Istituzione che collabora nella gestione degli studi

Universidad Anáhuac México (Città del Messico, Messico). Questa è l'università che gestisce il programma.

Nel percorso, e come altre istituzioni che riconoscono il titolo e lo offrono in congiunto, collaborano: Universidad Francisco de Vitoria (Madrid, Spagna); Universidad Finis Terrae (Santiago del Cile, Cile).

Secondo l'accordo firmato tra le università, agli studenti che terminano con successo i propri studi, l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum riconosce il percorso formativo e offre a loro il titolo di *Master en Bioética en línea*, con i 60 ECTS corrispondenti.

Nel percorso del Master, alcuni docenti dell'Ateneo sono incaricati di vari corsi e dell'accompagnamento degli studenti.

Lingua(e) ufficiali di insegnamento e di esame

Spagnolo

Finalità del ciclo-percorso formativo

Formazione specialistica e interdisciplinare in bioetica, abilitante per insegnamento universitario.

Training di futuri docenti universitari, professionisti della salute, ricercatori in ambito biomedico, agenti sociali e politici con un alto livello di conoscenze e competenze in questo ambito interdisciplinare.

Fornire una formazione integrale nell'ambito della bioetica con una prospettiva globale, che consenta i partecipanti sviluppare la loro attività professionale, sia nell'ambito privato che pubblico, con responsabilità sociale e radicati in un approccio centrato nella persona.

Durata normale del corso

2 anni, 60 ECTS.

Didattica utilizzata

Tempo parziale, a distanza.

Requisiti di ammissione

Per essere ammessi al Master è necessario essere in possesso del titolo di primo ciclo in una disciplina tra: Filosofia, Lettere, Scienze politiche, Scienze della Formazione, Scienze dell'educazione, Giurisprudenza, Sociologia, Economia, Psicologia, Medicina, Scienze infermieristiche.

Learning outcomes

Formare equipe interdisciplinari per una miglior presa di decisioni nel proprio campo di azione professionale.

Trasmettere efficacemente le conoscenze bioetiche ad altri professionisti.

Offrire supporto e consulenza ai Comitati Ospedalieri di Bioetica e ai Comitati di Etica nella Ricerca.

Analizzare e proporre soluzioni ai dilemmi etici che si presentano con la metodologia della Bioetica personalista.

Elaborare progetti di ricerca nel proprio campo professionale che contribuiscano allo studio della Bioetica.

Accesso ad ulteriori studi

Il titolo non dà accesso a ulteriori studi.

DISCIPLINE INSEGNATE, OBBLIGATORIETÀ E FREQUENZA

Frequenza alle lezioni

Non ci sono lezioni frontali. Tuttavia è obbligatorio lo svolgimento delle attività formative previste dal percorso.

Discipline impartite

I partecipanti devono seguire 18 corsi

Discipline obbligatorie

- El concepto de ser humano en Bioética
- Corrientes de pensamiento en Bioética
- Técnicas de investigación y bases de datos
- Aspectos médicos en el inicio de la vida
- Aspectos bioéticos en el inicio de la vida
- Fundamentos éticos de la Bioética
- Epistemología y argumentación
- Temas selectos de Bioética y sexualidad
- Bioética y procreación
- Aspectos bioéticos y clínicos del final de la vida
- Bioética y acto médico
- Bioética y gestión en salud
- Derechos humanos y el derecho sanitario
- Bioética y Biojurídica
- Bioética y problemas sociales
- Bioética, Estado y Sociedad
- Bioética y medio ambiente
- Metodologías de investigación en Bioética

SEMINARI ED ESERCITAZIONI

In ogni corso i partecipanti devono partecipare attivamente nel foro online moderato e seguito dal docente.

Per ogni corso è richiesto settimanalmente:

- letture di 150 pagine di libri e/o articoli prestabiliti dal docente;
- visione di video per un massimo di 2 ore prestabiliti dal docente;
- questionari di autovalutazione prestabiliti dal docente.

ESAMI O PROVE EQUIPOLLENTI

Ogni settimana i partecipanti devono consegnare due compiti richiesti dal docente, che valuta d'accordo con la rubrica stabilita.

La partecipazione nel foro online è parte della valutazione.

Il questionario di auto-valutazione viene rivisto dal docente, ma non valutato.

EVENTUALE MODALITÀ A DISTANZA

Il programma online viene seguito dai partecipanti e dai docenti mediante la registrazione e l'accesso personalizzato alla piattaforma CANVAS dove sono condivisi il syllabus, la metodologia, le attività didattiche, gli strumenti e i documenti che il docente mette a disposizione degli studenti, dei docenti/tutor e della coordinazione accademica del programma. Per ogni 25 studenti viene nominato un docente incaricato che ha il compito di seguire e valutare il rendimento dei partecipanti.

MASTER IN GLOBAL BIOETHICS ONLINE

Titolo di studio rilasciato

Master in Global Bioethics Online

Classe o ambito disciplinare

Bioetica

Istituzione che collabora nella gestione degli studi

Universidad Anahuac México (Città del Messico, Messico). Questa è l'università che gestisce il programma.

Secondo l'accordo firmato tra le università, agli studenti che terminano con successo i propri studi, l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum riconosce il percorso formativo e offre a loro il titolo di *Master in Global Bioethics Online*, con i 60 ECTS corrispondenti.

Nel percorso del Master, alcuni docenti dell'Ateneo sono incaricati di vari corsi e accompagnamento degli studenti.

Lingua(e) ufficiali di insegnamento e di esame

Inglese

Finalità del ciclo-percorso formativo

Formazione specialistica e interdisciplinare in bioetica, abilitante per insegnamento universitario.

Training di futuri docenti universitari, professionisti della salute, ricercatori in ambito biomedico, agenti sociali e politici con un alto livello di conoscenze e competenze in questo ambito interdisciplinare.

Fornire una formazione integrale nell'ambito della bioetica con una prospettiva globale, che consenta i partecipanti sviluppare la loro attività professionale, sia nell'ambito privato che pubblico, con responsabilità sociale e radicati in un approccio centrato nella persona.

Durata normale del corso

2 anni, 60 ECTS

Didattica utilizzata

Tempo parziale, a distanza.

Criteri di ammissione

Per essere ammessi al Master è necessario essere in possesso del titolo di primo ciclo in una disciplina tra: Filosofia, Lettere, Scienze politiche, Scienze della Formazione, Scienze dell'educazione, Giurisprudenza, Sociologia, Economia, Psicologia, Medicina, Scienze infermieristiche.

Learning outcomes

Formare equipe interdisciplinari per una miglior presa di decisioni nel proprio campo di azione professionale.

Trasmettere efficacemente le conoscenze bioetiche ad altri professionisti.

Offrire supporto e consulenza ai Comitati Ospedalieri di Bioetica e ai Comitati di Etica nella Ricerca.

Analizzare e proporre soluzioni ai dilemmi etici che si presentano con la metodologia della Bioetica personalista.

Elaborare progetti di ricerca nel proprio campo professionale che contribuiscano allo studio della Bioetica.

Accesso ad ulteriori studi

Il titolo non dà accesso a ulteriori studi.

DISCIPLINE INSEGNATE, OBBLIGATORIETÀ E FREQUENZA

Frequenza alle lezioni

Non ci sono lezioni frontali. Tuttavia è obbligatorio lo svolgimento delle attività formative previste dal percorso.

Discipline impartite

I partecipanti devono seguire 18 corsi

Discipline obbligatorie

- Concept of the Human Person in Bioethics and Global Ethics
- Trends and Current of Thought in Bioethics
- Research Ethics and Responsible Science
- Ethical Fundamentals of Bioethic
- Clinical and Bioethical Aspects at the Beginning of life
- Bioethics and Sexuality and Human Reproduction
- Bioethical and Clinical Aspects at the End of Life
- Bioethics and Medical Act
- Bioethics and Health management/Health Care Policies
- Bioethics and Biolaw
- Global Bioethics
- Global Bioethics and International Human Rights: The Right to Health Care
- Emerging Technologies and Global Bioethics: Neuro-Nano-Info Technologies
- Cross-cultural Dialogue in Global Bioethics
- Public Health
- Bioethics and Social Problems
- Bioethics and Environment
- Research Methodology in Bioethics

SEMINARI ED ESERCITAZIONI

In ogni corso i partecipanti devono partecipare attivamente nel foro online moderato e seguito dal docente.

Per ogni corso è richiesto settimanalmente:

- letture di 150 pagine di libri e/o articoli prestabiliti dal docente;
- visione di video per un massimo di 2 ore prestabiliti dal docente;
- questionari di autovalutazione prestabiliti dal docente.

ESAMI O PROVE EQUIPOLLENTI

Ogni settimana i partecipanti debbono consegnare due compiti stabiliti dal docente, che valuta d'accordo con la rubrica stabilita.

La partecipazione nel foro online è parte della valutazione.

Il questionario di auto-valutazione viene rivisto dal docente, ma non valutato.

EVENTUALE MODALITÀ A DISTANZA

Il programma online viene seguito dai partecipanti e dai docenti mediante la registrazione e l'accesso personalizzato alla piattaforma dove sono condivisi il syllabus, la metodologia, le attività didattiche, gli strumenti e i documenti che il docente mette a disposizione degli studenti, dei docenti/tutor e della coordinazione accademica del programma. Per ogni 25 studenti viene nominato un docente incaricato che ha il compito di seguire e valutare il rendimento dei partecipanti.



STATUTI ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE

Testo approvato con il decreto N. 00032/2026 – 527/1999.



Titolo I. Natura giuridica e finalità

Articolo 1. Natura dell'Istituto

§ 1. L'Istituto Superiore di Scienze Religiose Regina Apostolorum è un'istituzione accademica ecclesiastica di studi superiori collegata alla Facoltà di Teologia dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum che ne assume la responsabilità accademica.

§ 2. È retto da questi Statuti e, per quanto non espressamente regolamentato dal presente documento, fa riferimento agli Statuti e norme dell'Ateneo, in accordo con le direttive del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

§ 3. L'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum patrocina, soprintende ed è garante delle attività accademiche dell'Istituto.

Articolo 2. Le finalità dell'Istituto

Le finalità dell'Istituto sono:

- 1°. la formazione di laici e religiosi, in ordine all'assunzione di compiti specifici nella vita ecclesiale e alla capacità di dare ragione della propria fede negli ambiti sociali loro propri;
- 2°. la preparazione di figure professionali cristiane inserite nelle dinamiche culturali e operative della società contemporanea, per poter collaborare con i ministri sacri nella loro missione;
- 3°. la preparazione di diaconi permanenti, catechisti, ed altri animatori pastorali;
- 4°. la formazione permanente di sacerdoti, diaconi, religiosi e laici nelle discipline teologiche, umane e religiose, e nel dialogo tra fede e cultura;
- 5°. la ricerca scientifica, l'elaborazione e la pubblicazione di testi e sussidi utili alla formazione umana e religiosa nonché alla didattica, con lo scopo di rispondere agli interrogativi umani;
- 6°. la divulgazione della dottrina cattolica e la promozione di attività che aiutino a far presente la Chiesa nel mondo della cultura e ad approfondire, alla luce della Rivelazione, i problemi di maggior interesse per gli uomini del nostro tempo, attraverso pubblicazioni, congressi, incontri, conferenze ed altri eventi ed attività.

Articolo 3. Caratteristiche dell'Istituto

L'Istituto si caratterizza per:

- 1°. la fedele adesione al Papa e al Magistero della Chiesa Cattolica;
- 2°. la trattazione sistematica, con metodo scientifico proprio, della dottrina cattolica, attinta dalla Rivelazione interpretata autenticamente dal Magistero vivo della Chiesa;
- 3°. l'attenzione personalizzata agli studenti, venendo incontro ai loro bisogni accademici, spirituali e umani, con tutoraggio personalizzato o di gruppo, o con ogni altra iniziativa nel rispetto dell'eccellenza accademica e delle norme dell'Ateneo;
- 4°. l'impegno per creare una comunità accademica, tra docenti e studenti, contrassegnata dalla cordialità e dallo spirito di famiglia.

Titolo II. Struttura e governo

Articolo 4. Rapporto con l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum

§ 1. L'Istituto Superiore di Scienze Religiose condivide con l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e con la sua Facoltà di Teologia le seguenti autorità:

- 1°. il Gran Cancelliere;
- 2°. il Rettore e i Vicerettori;
- 3°. il Decano della Facoltà di Teologia;
- 4°. il Consiglio di Facoltà di Teologia.

§ 2. Le autorità proprie dell'Istituto sono:

- 1°. il Moderatore, che è il Rettore dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum;
- 2°. il Direttore dell'Istituto;
- 3°. il Consiglio d'Istituto;

§ 3. Se le circostanze lo richiedono, il Rettore può nominare un Vicedirettore.

Articolo 5. Il Gran Cancelliere

Al Gran Cancelliere competono le funzioni già previste dagli Statuti Generali per le Facoltà e gli Istituti.

Articolo 6. Il Moderatore

Al Rettore Magnifico dell'Ateneo, oltre a quanto previsto dagli Statuti Generali per gli Istituti, in qualità di Moderatore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose spetta:

- 1°. procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita e fedelmente trasmessa;
- 2°. proporre al Gran Cancelliere la nomina del Direttore, secondo quanto previsto da questi Statuti e dalle norme dell'Ateneo;
- 3°. vigilare sull'andamento dottrinale e disciplinare dell'Istituto, riferendone al Gran Cancelliere;
- 4°. segnalare alla Facoltà di Teologia le maggiori difficoltà di cui venisse a conoscenza, invitando la medesima Facoltà a prendere adeguate misure;
- 5°. nominare il Vicedirettore, se le circostanze lo suggeriscono, dopo aver sentito il parere del Direttore;
- 6°. firmare i diplomi dei gradi accademici dell'Istituto, congiuntamente al Decano della Facoltà di Teologia e al Direttore dell'Istituto.

Articolo 7. Il Decano della Facoltà di Teologia

Il Decano della Facoltà di Teologia, con l'obbligo di riferire al Rettore dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, ha le seguenti competenze e responsabilità con riferimento all'Istituto:

- 1°. convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà per questioni riguardanti l'Istituto;
- 2°. regolare, congiuntamente al Direttore dell'Istituto, le questioni comuni;

- 3°. presiedere, personalmente o tramite un suo Delegato, le sessioni per gli esami di grado;
- 4°. presentare al Consiglio della Facoltà di Teologia la relazione quinquennale sulla vita e l'attività dell'Istituto, preparata dal Direttore, e inoltrarla attraverso il Rettore al Gran Cancelliere, il quale la trasmetterà al Dicastero per la Cultura e l'Educazione;
- 5°. firmare i diplomi dei gradi accademici dell'Istituto.

Articolo 8. Il Consiglio della Facoltà di Teologia

Spetta al Consiglio di Facoltà, per quanto concerne la vita dell'Istituto:

- 1°. dare il proprio giudizio sulle modifiche agli Statuti e all'Ordinamento degli Studi dell'Istituto da presentare al Consiglio Direttivo;
- 2°. dare un giudizio alla relazione quinquennale sulla vita e l'attività dell'Istituto preparata dal Direttore.

Articolo 9. Il Direttore dell'Istituto

§ 1. Il Direttore è nominato dal Gran Cancelliere per cinque anni, con la possibilità che sia rieletto una sola volta consecutiva.

§ 2. Per la nomina del Direttore, il Consiglio d'Istituto proporrà una terna di nomi alla quale darà il suo parere il Consiglio di Facoltà. Sarà poi il Rettore dell'Ateneo a presentare la terna di nomi al Gran Cancelliere dopo aver ricevuto il parere del Consiglio Direttivo.

§ 3. Le responsabilità del Direttore sono:

- 1°. rappresentare l'Istituto presso le autorità ecclesiastiche e civili;
- 2°. dirigere e coordinare tutte le attività dell'Istituto, avendo cura in modo particolare degli aspetti dottrinali, disciplinari, accademici ed economici;
- 3°. promuovere lo sviluppo dell'Istituto, in modo particolare i compiti di ricerca e pubblicazione;
- 4°. convocare e presiedere le varie sessioni del Consiglio d'Istituto.
- 5°. redigere la relazione quinquennale sull'andamento dell'Istituto, e presentarla al Decano;
- 6°. ammettere gli studenti, secondo le norme dell'Ateneo;
- 7°. firmare gli attestati dei gradi accademici conferiti dall'Istituto, insieme con il Decano della Facoltà e con il Rettore;
- 8°. presenziare alle assemblee degli studenti di persona o per delega;
- 9°. esaminare le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti, secondo gli Statuti Generali e le norme dell'Ateneo.

Articolo 10. Il Vicedirettore

Il Vicedirettore, qualora si ritenga necessario o opportuno, è nominato dal Rettore su proposta del Direttore d'Istituto. La sua nomina si prolunga al massimo per il tempo del mandato del Direttore.

Articolo 11. Natura e funzioni del Consiglio d'Istituto

§ 1. Il Consiglio d'Istituto è l'organo di promozione, coordinamento e controllo dell'attività didattica e scientifica dell'Istituto: è composto dal Direttore dell'Istituto, dal Vicedirettore, se è stato nominato,

da tutti i docenti stabili e da due rappresentanti dei non stabili eletti dai loro colleghi, dal Decano della Facoltà di Teologia o da un suo delegato e da due studenti ordinari eletti dagli studenti.

§ 2. Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Direttore almeno due volte l'anno e, in via straordinaria, su richiesta di due terzi della maggioranza del Consiglio stesso.

§ 3. Il Consiglio d'Istituto ha il compito di sostenere e accompagnare il Direttore nella guida e nella promozione dell'Istituto e, in modo formale, quello di offrire il proprio parere sulle questioni ad esso debitamente sottoposte.

§ 4. Il Direttore d'Istituto deve udire il parere del Consiglio d'Istituto per:

- 1°. presentare modifiche agli Statuti e all'Ordinamento degli Studi, che dovranno essere sottoposti alle autorità superiori a norma degli Statuti Generali e particolari dell'Ateneo;
- 2°. cooptare nuovi docenti e la promozione dei docenti in carica a gradi superiori;
- 3°. l'analisi e revisione della relazione quinquennale sulla vita e sull'attività dell'Istituto preparata dal Direttore e da presentare al Decano.

§ 5. Il Consiglio d'Istituto, convocato dal Decano, elabora la proposta della terna di docenti stabili da proporre per la nomina del Direttore.

§ 6. Al Consiglio d'Istituto, quando tratta questioni inerenti il corpo docente, non partecipano i rappresentanti degli studenti.

Titolo III. I Docenti

Articolo 12. Nomina dei docenti

§ 1. La nomina, la concessione della missione canonica e dell'autorizzazione ad insegnare ai docenti seguono le indicazioni degli Statuti Generali e delle norme dell'Ateneo.

§ 2. L'insegnamento deve essere improntato all'adesione alla divina Rivelazione, alla fedeltà al Magistero della Chiesa, oltre che al senso di responsabilità ecclesiale e al rispetto della verità scientifica.

§ 3. Tutti i docenti devono distinguersi per l'idoneità scientifico-pedagogica, l'onestà di vita, l'integrità di dottrina, la dedizione al dovere, in modo da poter efficacemente contribuire al raggiungimento del fine proprio dell'Istituto.

Articolo 13. Categorie dei docenti

§ 1. I docenti dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Regina Apostolorum possono essere:

- 1°. stabili, ovvero che all'interno dell'Istituto si dedicano alla ricerca, all'insegnamento e all'assistenza degli studenti e partecipano attivamente alla vita accademica;
- 2°. non stabili, che offrono la loro collaborazione in modo non permanente e parziale;
- 3°. emeriti, quale titolo conferito tra i docenti stabili a coloro che per assunzione di un incarico maggiore, o per limiti di età, o per malattia, cessano dall'insegnamento.

§ 2. I docenti stabili devono essere almeno cinque, dedicati alle principali aree disciplinari: Sacra Scrittura, Teologia dogmatica, Teologia morale-pastorale, Filosofia, Scienze umane. Qualora i docenti stabili siano calcolati non distintamente tra l'Istituto e la Facoltà di Teologia, il loro numero complessivo dovrà essere almeno uguale alla somma dei docenti stabili richiesti per la Facoltà di Teologia e di quelli richiesti per l'Istituto.

Articolo 14. I docenti stabili

§ 1. Affinché un docente possa essere legittimamente cooptato tra i docenti stabili, si richiede che:

- 1°. si distingua per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita, per senso di responsabilità ecclesiale ed accademica;
- 2°. per le discipline ecclesiastiche, sia fornito del titolo di Dottorato, conseguito in una Istituzione Ecclesiastica; per le discipline non ecclesiastiche, il titolo richiesto è quello di secondo ciclo degli studi superiori;
- 3°. si sia dimostrato idoneo alla ricerca con documenti probanti, in particolare con la pubblicazione di lavori scientifici inerenti la materia che insegna;
- 4°. dimostri di possedere buone capacità pedagogico-didattiche;
- 5°. si sia eseguita la procedura prevista dagli Statuti Generali e dalle norme dell'Ateneo.

§ 2. I docenti stabili, al termine dell'anno accademico nel quale compiono il settantesimo anno di età, diventano emeriti.

§ 3. L'incarico di docente stabile è incompatibile con altri ministeri o attività che ne rendano impossibile l'adeguato svolgimento. Inoltre il docente stabile nell'Istituto non può esserlo contemporaneamente in altre istituzioni accademiche ecclesiastiche o civili.

Articolo 15. I docenti non stabili

§ 1. Per essere docente non stabile, occorre avere perlomeno il titolo di licenza in una disciplina ecclesiastica o una laurea specialistica, la dovuta competenza scientifica e pedagogica e avere buone attitudini all'insegnamento.

§ 2. I docenti non stabili possono svolgere le seguenti funzioni:

- 1°. insegnare materie di un'area specifica, o aiutare un docente stabile nello sviluppo dei corsi e dei seminari;
- 2°. dedicare un tempo conveniente alla ricerca scientifica al fine di pubblicare dei contributi di valore accademico o scientifico;
- 3°. perfezionarsi nella loro abilità pedagogica e didattica;

§ 3. La loro nomina dura ordinariamente un anno accademico, sempre che di comune accordo non si sia stabilita altrimenti.

Articolo 16. Diritti, doveri, cessazione e sospensione dei docenti

I diritti e i doveri, così come le norme per la cessazione e sospensione dei docenti sono stabiliti dagli Statuti dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.

Titolo IV. Gli studenti

Articolo 17. Requisiti per l'iscrizione

§ 1. L'Istituto è aperto a coloro che sono in possesso dei requisiti di ammissione specificati negli Statuti Generali, nel Regolamento Generale e nell'Ordinamento degli Studi dello stesso Istituto.

§ 2. Gli studenti dell'Istituto seguono la classificazione e le norme presenti negli Statuti Generali e nel Regolamento Generale.

§ 3. Le richieste di ammissione ai diversi percorsi saranno considerate dal Direttore per verificare gli studi precedenti ed indicare un eventuale programma integrativo.

Articolo 18. Diritti e doveri degli studenti

I diritti e i doveri degli studenti seguono le norme presenti negli Statuti Generali dell'Ateneo.

Titolo V. Gradi accademici

Articolo 19. Gradi accademici

I gradi accademici dell'Istituto sono conferiti dalla Facoltà di Teologia dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. I gradi a cui gli studenti possono accedere sono:

- 1°. la Laurea (Baccalaureato) in Scienze Religiose, grado di primo ciclo in tre anni;
- 2°. la Laurea Magistrale (Licenza) in Scienze Religiose, grado di secondo ciclo di due anni di durata, con specificazione dell'indirizzo di specializzazione.

Articolo 20. Laurea (Baccalaureato) in Scienze Religiose

§ 1. Il programma degli studi per il conseguimento della Laurea (Baccalaureato) in Scienze Religiose ha come principale obiettivo l'introduzione allo studio universitario della fede cristiana nella sua integralità attraverso l'insegnamento delle fondamentali discipline filosofiche, bibliche, teologiche e umanistiche.

§ 2. Il programma degli studi della Laurea (Baccalaureato) in Scienze Religiose comprende un totale di almeno 180 ECTS (European Credit Transfer System), distribuiti nel corso dei tre anni accademici.

§ 3. Per essere ammessi al primo ciclo, al fine di conseguire il grado di Laurea (Baccalaureato) in Scienze Religiose, è necessario:

- 1.° essere in possesso del titolo accademico che permetta di accedere agli studi universitari civili del paese di provenienza¹;
- 2.° presentare il regolare attestato di condotta morale²

§ 4. Per ottenere la Laurea (Baccalaureato) in Scienze Religiose gli studenti sono tenuti a frequentare le lezioni e a superare le prove previste dall'Ordinamento degli Studi.

Articolo 21. Laurea Magistrale (Licenza) in Scienze Religiose

§ 1. Il programma degli studi per il conseguimento della Laurea Magistrale (Licenza) in Scienze Religiose ha come principale obiettivo il raggiungimento degli obiettivi accademici previsti per la propria area di specializzazione e la preparazione per la trasmissione delle competenze acquisite, soprattutto attraverso la ricerca scientifica personale e la docenza.

§ 2. Il programma di studi della Laurea Magistrale (Licenza) in Scienze Religiose comprende un totale di 120 ECTS, distribuiti nel corso di due anni accademici.

§ 3. Per essere ammessi al primo ciclo, al fine di conseguire il grado di Laurea (Baccalaureato) in Scienze Religiose, è necessario:

1 Cfr. VG, art. 32,§1.

2 Cfr. N.Appl.VG, art. 26,§1.



ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE **Ordinamento degli studi**

A tenore dell'art. 89, §2 della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium*.



L'Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR) è un'istituzione di studi superiori di livello universitario, finalizzata alla formazione di insegnanti di religione e di altri operatori pastorali al servizio della Chiesa.

L'Istituto fa parte dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum ed è collegato alla Facoltà di Teologia di detto Ateneo. È stato eretto canonicamente dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica nel 1999 con la missione di formare, con profondo spirito pastorale, persone consacrate e laiche, interessate allo studio e all'approfondimento delle scienze religiose, a livello universitario, affinché possano svolgere un efficace apostolato al servizio della Chiesa locale. L'ISSR ha ottenuto l'approvazione degli statuti da parte della stessa Congregazione e il riconoscimento della Conferenza Episcopale Italiana, per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole. L'Istituto è anche impegnato nella formazione permanente della vita consacrata femminile, con giornate di formazione permanente, corsi intensivi, e corsi semestrali.

La presente versione dell'ordinamento degli studi prende in considerazione l'Istruzione per l'applicazione della modalità dell'insegnamento a distanza nelle Università/Facoltà ecclesiastiche del 2021 (in avanti, Istruzione) della allora Congregazione per l'Educazione Cattolica.

I CICLI DELL'ISTITUTO

L'Istituto Superiore di Scienze Religiose sono presenti i due cicli di Baccalaureato e Licenza.

PRIMO CICLO – BACCALAUREATO

Titolo di studio rilasciato

Baccalaureato in Scienze Religiose

Lingua(e) ufficiali di insegnamento e di esame

Italiano.

Gli esami possono essere presentati in varie lingue, tra cui: inglese, spagnolo, francese, portoghese, tedesco.

Durata normale del corso

3 anni, 180 crediti ECTS.

Didattica utilizzata

Tempo pieno, presenziale e a distanza.

Requisiti di ammissione

Per essere ammessi al primo ciclo dell'Istituto in ordine al conseguimento del titolo accademico, si richiede di:

- essere in possesso del titolo accademico che permetta di accedere agli studi universitari civili del paese di provenienza;
- presentare il regolare attestato di condotta morale;
- avere una conoscenza dell'italiano sufficiente per gli studi universitari;

Accesso ad ulteriori studi

Il titolo da accesso a diversi programmi del secondo ciclo degli studi ecclesiastici, cioè alla Licenza in Scienze Religiose

DISCIPLINE INSEGNATE, OBBLIGATORIETÀ E FREQUENZA

Frequenza alle lezioni

È obbligatoria la frequenza a tutte le lezioni. L'assenza a più di un terzo delle lezioni di una materia obbliga alla ripetizione del corso.

Discipline impartite

Discipline filosofiche obbligatorie

Filosofia sistematica: metafisica, filosofia della natura, filosofia dell'uomo, filosofia morale e politica, logica e filosofia della conoscenza.

Storia della filosofia: antica, medievale, moderna, contemporanea.

Discipline teologiche obbligatorie

- Teologia Fondamentale: la teologia come scienza della fede, la rivelazione e la sua trasmissione, la credibilità della rivelazione.
- Sacra Scrittura: introduzione ed esegesi dell'Antico e del Nuovo Testamento (Pentateuco e libri storici, libri profetici, libri sapienziali; vangeli sinottici ed Atti degli Apostoli, scritti paolini; scritti giovannei e lettere cattoliche)
- Storia della Chiesa: antica e medievale; moderna e contemporanea
- Patrologia
- Teologia dogmatica: Dio Uno e Trino; Cristologia e soteriologia; Mariologia; Ecclesiologia; Antropologia teologica (creazione, peccato e grazia); Escatologia.
- Liturgia e sacramenti: studio dogmatico e pastorale della liturgia, dei sacramenti in generale, e dei sette sacramenti.
- Teologia morale fondamentale.
- Teologia morale speciale: morale sessuale; morale della vita; dottrina sociale della Chiesa.
- Teologia spirituale: organismo della vita spirituale, virtù teologali e cardinali
- Diritto canonico

Discipline ausiliari

- Psicologia generale

SEMINARI ED ESERCITAZIONI

Nel primo ciclo l'Istituto favorisce una didattica coinvolgente attraverso lavori di gruppo ed esercitazioni scritte per sviluppare competenze specifiche.

Alla fine del percorso lo studente deve aver frequentato il Seminario di sintesi e di approfondimento.

Lo studente deve redigere un lavoro scritto sotto la direzione di un professore con un'estensione minima di 15 pagine.

ESAMI O PROVE EQUIPOLLENTI

Ogni corso viene valutato con una prova finale, con tre possibili modalità: scritta, orale o elaborato.

Alla fine del primo ciclo lo studente dovrà superare l'esame complessivo. Questo esame è orale e si tiene davanti ad una commissione di esaminatori che interrogano il candidato sui temi stabiliti nell'elenco pubblicato dall'Istituto.

EVENTUALE MODALITÀ A DISTANZA

D'accordo con le norme dell'Istruzione (art. 4, §3), l'ISSR ha preparato il programma degli studi in modo tale da erogare un 30% del numero totale dei crediti formativi comparabili/ECTS delle discipline in modalità a distanza.

SECONDO CICLO – LICENZA SPECIALIZZATA

L'Istituto Superiore di Scienze Religiose offre tre specializzazioni nel ciclo di Licenza.

Titolo di studio rilasciato

Licenza in Scienze Religiose indirizzo pedagogico-didattico

Licenza in Scienze Religiose indirizzo formatori nella fede

Licenza in Scienze Religiose indirizzo pastorale della formazione

Lingua(e) ufficiali di insegnamento e di esame

Italiano.

Gli esami possono essere presentati in varie lingue, tra cui: inglese, spagnolo, francese, portoghese, tedesco.

Durata normale del corso

2 anni, 120 ECTS.

Didattica utilizzata

Tempo pieno, presenziale e a distanza.

Requisiti di ammissione

Per essere ammessi al secondo ciclo dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose in ordine al conseguimento del titolo accademico, si richiede di:

essere in possesso del titolo di Baccalaureato in Scienze Religiose presso un Istituto approvato o del titolo di Baccalaureato in Teologia presso una Facoltà ecclesiastica approvata;

presentare il regolare attestato di condotta morale;

avere una conoscenza dell'italiano sufficiente per gli studi universitari.

DISCIPLINE INSEGNATE: LA LORO OBBLIGATORietà E FREQUENZA

Frequenza alle lezioni

È obbligatoria la frequenza alle lezioni. L'assenza a più di un terzo delle lezioni obbliga alla ripetizione del corso.

Discipline impartite

I corsi comuni a tutti gli indirizzi comprendono le seguenti discipline:

- Metodologia della ricerca scientifica
- Temi scelti di filosofia sistematica
- Temi scelti di storia della chiesa
- Temi scelti di teologia morale
- Temi scelti di bioetica
- Temi scelti di teologia dogmatica
- Temi scelti di teologia spirituale

LICENZA IN SCIENZE RELIGIOSE INDIRIZZO PEDAGOGICO-DIDATTICO

La *Licenza in Scienze Religiose indirizzo pedagogico-didattico* può essere conferita a studenti che hanno dimostrato conoscenza e comprensione profonda e sistematica delle discipline facenti parte dei vari ambiti teologici e che hanno conseguito competenze metodologiche scientifiche di base relative allo studio e all'elaborazione testuale.

Oltre i corsi comuni a tutti gli indirizzi, vengono impartite le materie caratterizzanti e proprie necessarie ai fini dell'insegnamento della Religione Cattolica (IRC) richieste dall'accordo tra il Ministero italiano dell'Istruzione e la Conferenza Episcopale italiana:

- Teoria della scuola e legislazione scolastica
- Pedagogia e didattica

- Metodologia e didattica IRC
- Tirocinio dell'IRC
- Diamo inoltre importanza all'area umanistica impartendo quattro corsi di Psicologia:
- Psicologia dei gruppi
- Psicologia della motivazione
- Psicologia e disturbi dello sviluppo
- Psicologia dell'apprendimento

LICENZA IN SCIENZE RELIGIOSE INDIRIZZO FORMATORI NELLA FEDE

La *Licenza in Scienze Religiose indirizzo Formatori nella fede* può essere conferita a studenti che hanno dimostrato una conoscenza ampia, profonda e sistematica della teologia spirituale, che li qualifica sia per l'insegnamento della religione cattolica, sia per il lavoro pastorale e per l'esercizio di alcuni ministeri ecclesiali.

Oltre i corsi comuni a tutti gli indirizzi, gli studenti devono integrare il percorso di studi con corsi opzionali scelti dall'ambito della teologia spirituale o del rapporto scienza-fede.

Il programma nell'ambito della Teologia spirituale in ogni semestre affronta le seguenti aree tematiche:

- Studio sistematico della teologia spirituale
- Storia della spiritualità patristica, medievale, moderna e contemporanea
- Seminari di approfondimento su tematiche attinenti la teologia spirituale

LICENZA IN SCIENZE RELIGIOSE INDIRIZZO PASTORALE DELLA FORMAZIONE

La *Licenza in Scienze Religiose indirizzo pastorale della formazione* può essere conferita a studenti che hanno assimilato le competenze utili per la formazione vocazionale di ogni persona, hanno raggiunto una comprensione sufficiente del funzionamento delle stagioni della vita sia dal punto di vista della maturazione umana che per la crescita nelle fasi di vita della fede, tenendo in considerazione la loro crescita ed essendo disponibili a mettersi in gioco.

Per ciò, il curriculum privilegia i seguenti aspetti:

- Dinamiche psicologiche nella vita consacrata
- Disciplina canonica nella formazione
- L'accompagnamento spirituale
- Leadership e autorità
- Problematiche psicologiche e psichiatriche nella formazione
- Psicopatologia del trauma
- Psicologia dei conflitti interpersonali nelle comunità e nei gruppi
- Psicologia dei processi vocazionali
- Storia della vita consacrata

- Strumenti psicopedagogici per i formatori
- Teologia e antropologia della castità consacrata
- Workshop esperienziale.

SEMINARI ED ESERCITAZIONI

Oltre alle presentazioni orali, discussioni in aula e ai lavori scritti richiesti per i seminari, durante il ciclo ogni alunno deve redigere una dissertazione per la Licenza, su un tema della propria area di approfondimento, sotto la guida di un professore dell'Istituto. L'estensione minima è di settanta pagine.

ESAMI O PROVE EQUIPOLLENTI

Ogni corso o seminario può essere valutato con diverse esercitazioni, e termina sempre con una prova finale, sia come esame orale o scritto, sia come esercitazione scritta.

In tutte e tre le specializzazioni, l'esame finale è composto dalla consegna e dalla discussione pubblica della dissertazione.

EVENTUALE MODALITÀ A DISTANZA

D'accordo con le norme dell'Istruzione (art. 4, §3), l'ISSR ha preparato il programma degli studi in modo tale da erogare un 30% del numero totale dei crediti formativi comparabili/ECTS delle discipline in modalità a distanza.

6

STATUTI DELL'ISTITUTO SACERDOS

Approvati dal Gran Cancelliere con il Prot. DG-LC 00699-2021 del 15 febbraio 2021.

Articolo 1. Natura e finalità dell'Istituto Sacerdos

§ 1. L'Istituto "Sacerdos" (di seguito Istituto) è stato eretto con decreto del Gran Cancelliere, Prot. N° 04/2010-GC del 20 maggio 2011, ed è retto a norma dell'art. 10 degli Statuti dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (di seguito Ateneo). Esso, facendo parte dell'Ateneo, è posto sotto l'autorità immediata del Vicerettore Accademico come previsto dagli Statuti dell'Ateneo (cfr. *Stat. Gen.*, art. 10,§2).

§ 2. L'Istituto realizza attività di ricerca e formazione per offrire conoscenze specialistiche e capacità professionali nei campi della formazione iniziale e permanente del clero e del ministero pastorale del sacerdote. Ispirandosi agli insegnamenti del Magistero della Chiesa sulla formazione permanente del clero e sulla spiritualità sacerdotale, l'Istituto intende favorire l'integrazione tra la dottrina, la spiritualità e la pastorale specifica del sacerdote.

Articolo 2. Ambiti prioritari

Conformemente alla sua finalità, l'Istituto sceglie come ambiti prioritari della sua azione:

- 1°. la formazione permanente dei sacerdoti;
- 2°. la formazione dei formatori di seminario;
- 3°. la ricerca e pubblicazione su temi riguardanti la formazione, spiritualità e missione apostolica dei sacerdoti;
- 4°. la promozione della spiritualità sacerdotale;
- 5°. la formazione del sacerdote attraverso gli strumenti che offre il mondo digitale.

Articolo 3. Principali attività dell'Istituto

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Istituto organizza e svolge le seguenti attività:

- 1°. corsi e attività accademiche di formazione permanente in filosofia, teologia e pastorale indirizzati a sacerdoti e formatori di seminari;
- 2°. attività che favoriscano la crescita della vita spirituale, la formazione pastorale e il *sensus Ecclesiae*;
- 3°. pubblicazioni, sussidi didattici e gruppi di ricerca su temi riguardanti la vita sacerdotale;
- 4°. ogni altra attività (corsi di perfezionamento, conferenze, e convegni di interesse) ricollegabili alla natura e le finalità dell'Istituto;
- 5°. elaborazione di strumenti didattici e risorse per l'accompagnamento umano e spirituale dei sacerdoti.

Articolo 4. Le Autorità dell'Istituto

Le Autorità dell'Istituto sono il Gran Cancelliere, il Rettore e il Vicerettore Accademico dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, il Direttore e il Consiglio dell'Istituto.

Articolo 5. Il Direttore dell'Istituto

§ 1. Il Direttore dell'Istituto è nominato dal Gran Cancelliere.

- 1°. Almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del Direttore dell'Istituto, il Vicerettore Accademico convoca e presiede il Consiglio dell'Istituto per formulare una proposta

di candidati da presentare al Rettore e il Consiglio dell'Ateneo, per la nomina di un nuovo direttore dell'Istituto (cfr. Stat. Gen., artt. 14,13°; 24,§3).

2°. I candidati devono avere esperienza nella vita ecclesiale e pastorale, e una congrua titolazione accademica.

3°. Il Direttore dell'Istituto rimane in carica per un periodo di tre anni, con possibilità di essere confermato per un secondo mandato, previa consulta al Rettore, al Consiglio dell'Ateneo e al Consiglio dell'Istituto. In via eccezionale, il Gran Cancelliere, udito il Rettore e il Consiglio Direttivo dell'Ateneo, può confermare la nomina per un terzo e ultimo triennio (cfr. Stat. Gen., art. 24,§3).

§ 2. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:

1°. dirige, organizza e sviluppa l'attività, in accordo con il suo Consiglio, e in piena sintonia con il Vicerettore Accademico dell'Ateneo;

2°. rappresenta istituzionalmente l'Istituto all'interno e all'esterno dell'Ateneo;

3°. sovrintende alle attività didattiche, di ricerca, di consulenza e alla gestione amministrativa dell'Istituto;

4°. è inoltre membro d'ufficio del Senato Accademico dell'Ateneo e di altri organi collegiali eventualmente previsti dalla normativa (cfr. Stat. Gen., art. 24,§3).

Articolo 6. Il Consiglio dell'Istituto

§1. Il Consiglio dell'Istituto è composto da:

1°. il Direttore dell'Istituto;

2°. tre a cinque altri membri:

- a. sono nominati dal Rettore, sentito il parere del Vicerettore Accademico e del Direttore dell'Istituto;
- b. i consiglieri nominati durano in carica tre anni o fino alla conclusione del mandato del Direttore, con la possibilità di essere rinominati.

§ 2. Il Consiglio dell'Istituto:

1°. esegue funzioni di controllo per la pianificazione ed esecuzione dei programmi e delle attività dell'Istituto;

2°. in particolare, deve elaborare e sottoporre al Rettore e al Consiglio dell'Ateneo, i seguenti documenti:

- a. le linee strategiche dell'Istituto;
- b. il piano annuale delle attività dell'Istituto;
- c. il budget annuale dell'Istituto.

§ 3. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno quattro volte l'anno.

1°. È convocato e presieduto di norma dal Direttore dell'Istituto o, in sua assenza o in particolari casi di urgenza, dal Vicerettore Accademico dell'Ateneo.



STATUTI DELL'ISTITUTO SCIENZA E FEDE

Testo approvato dal Gran Cancelliere, a tenore degli Statuti Generali art. 14,7.°, 7 aprile 2022.



Titolo I. Natura Giuridica e finalità

Articolo 1. Natura giuridica dell'Istituto Scienza e Fede

§ 1. L'Istituto Scienza e Fede (di seguito Istituto), è stato eretto con decreto del Gran Cancelliere dell'Ateneo, Prot. N°03/2010-CG del 10 giugno 2010, ai sensi degli artt. 56,§2 e 87 della Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium* e dell'art. 10,§1 degli Statuti Generali dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (di seguito Ateneo).

§ 2. L'Istituto può essere soppresso dal Gran Cancelliere su richiesta e con il voto deliberativo del Consiglio Direttivo dell'Ateneo, sentito il parere del Consiglio dell'Istituto e del Senato Accademico (cfr. *Stat. Gen.*, artt. 10,§1; 14,7°; 16,§4,3.°, 20,§1).

§ 3. L'Istituto fa parte dell'Ateneo che, in conformità alle norme vigenti, patrocina, sovrintende ed è garante delle attività dell'Istituto come specificato nel presente. Esso è posto sotto l'autorità immediata del Vicerettore Accademico come previsto dagli Statuti dell'Ateneo (cfr. *Stat. Gen.*, art. 10,§2).

Articolo 2. Linee d'ispirazione dell'Istituto

L'Istituto si ispira alle linee guida proposte dall'enciclica *Fides et ratio* di San Giovanni Paolo II, in particolare:

- 1.° la complementarità e l'aiuto reciproco tra la fede e la ragione nella comune ricerca della verità;
- 2.° il ruolo particolare della filosofia nella conoscenza di verità fondamentali per l'esistenza dell'uomo (cfr. FR 5);
- 3.° la specificità, l'autonomia e il rispetto dei diversi ambiti del sapere;
- 4.° la fiducia consapevole nelle capacità della ragione di raggiungere la verità.

Articolo 3. Finalità dell'Istituto

§ 1. L'Istituto intende promuovere la ricerca, lo studio e l'insegnamento delle tematiche del rapporto tra scienza e fede, per fornire risposte alle nuove ed urgenti questioni etiche ed antropologiche che gli incessanti sviluppi della scienza e della tecnica suscitano, cercando di proporre, attraverso le proprie attività di ricerca e didattica, punti di incontro verso il dialogo e la comune ricerca della verità.

§ 2. L'Istituto collabora con altre istituzioni impegnate nella promozione dei valori e dei principi espressi nel paragrafo 1, soprattutto con le istituzioni facenti capo alla Rete Internazionale di Università della Legione di Cristo e del Movimento Regnum Christi.

§ 3. L'Istituto si rivolge ai ricercatori, agli studiosi e al pubblico in generale che condivide il desiderio di approfondire le questioni inerenti al dialogo interdisciplinare tra la scienza, la filosofia e la teologia.

Articolo 4. Ambiti prioritari e principali attività dell'Istituto

Conformemente alla sua finalità, l'Istituto sceglie come ambiti prioritari della sua azione:

- 1.° la ricerca, tramite gruppi di studio, programmi e progetti di ricerca;
- 2.° la docenza e l'insegnamento tramite programmi di formazione e specializzazione;
- 3.° la diffusione, tramite le pubblicazioni e le notizie (libri, quaderni, strumenti didattici, articoli di riviste, sito web, social media) su temi riguardanti i rapporti tra scienza e fede, soprattutto lo

studio delle scienze naturali in chiave interdisciplinare, gli studi sindonici, le scienze della vita (biologia, bioetica, neuroscienze), la matematica, ecc.;

4.° ogni altra attività (corsi di perfezionamento, conferenze e convegni di interesse, attività complementari quali visite guidate, corsi estivi, giornate di studio, ecc.) ricollegabili alla natura e le finalità dell'Istituto.

Titolo II. Struttura e governo

Articolo 5. Le Autorità dell'Istituto

Le Autorità dell'Istituto sono il Gran Cancelliere, il Rettore e il Vicerettore Accademico dell'Ateneo, il Direttore e il Consiglio dell'Istituto.

Articolo 6. Il Direttore dell'Istituto

§ 1. Il Direttore è il responsabile dell'Istituto che ne dirige, organizza e promuove le attività, in accordo con il Consiglio dell'Istituto e in dipendenza dal Vicerettore Accademico dell'Ateneo.

§ 2. Il Direttore è nominato dal Gran Cancelliere. Per la nomina, almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del Direttore dell'Istituto, il Vicerettore Accademico convoca e presiede il Consiglio dell'Istituto per formulare una proposta di candidati da presentare al Rettore. Il Rettore quindi presenterà la sua proposta al Consiglio Direttivo dell'Ateneo per riceverne il voto consultivo prima di sottoporla al Gran Cancelliere. I candidati devono avere esperienza nella vita accademica e di preferenza sono appartenenti al corpo dei professori stabili dell'Ateneo (cfr. *Stat. Gen.*, artt. 14,13.°; 24,§3).

§ 3. Il Direttore rappresenta istituzionalmente l'Istituto all'interno e all'esterno dell'Ateneo. Il Direttore sovrintende alle attività didattiche, di ricerca, di consulenza e alla gestione amministrativa dell'Istituto. Egli è inoltre membro d'ufficio del Senato Accademico dell'Ateneo e degli altri organi collegiali eventualmente previsti dalla normativa (cfr. *Stat. Gen.*, artt. 24,§1 e §5; 20,§2).

§ 4. Egli rimane in carica per un periodo di tre anni con possibilità di essere confermato per un secondo mandato, previa consulta al Rettore e al Consiglio Direttivo dell'Ateneo. In via eccezionale è prevista la conferma dal Gran Cancelliere per un terzo triennio, udito il Rettore ed il Consiglio Direttivo dell'Ateneo (cfr. *Stat. Gen.*, art. 24,§3).

Articolo 7. Il Consiglio dell'Istituto

§ 1. Il Consiglio dell'Istituto è composto da 5 membri:

- 1.° il Vicerettore Accademico, che ne assume la presidenza, o in sua assenza un suo delegato;
- 2.° il Direttore dell'Istituto;
- 3.° tre membri nominati dal Rettore su proposta del Direttore, sentito il parere del Vicerettore Accademico. Preferibilmente, dovranno essere docenti di ognuna delle facoltà dell'Ateneo (Filosofia, Teologia, Bioetica). Almeno uno di loro deve essere docente stabile di una della Facoltà dell'Ateneo.

§ 2. I membri del punto 3 vengono nominati per tre anni, o fino alla scadenza del mandato del Direttore, con possibilità di essere rieletti.

§ 3. Il Consiglio dell'Istituto collabora con il Direttore nella pianificazione ed esecuzione dei programmi e delle attività dell'Istituto. In particolare aiuta il Direttore ad esaminare, disegnare e definire le proposte sui seguenti documenti da sottoporre ai competenti organi:

- 1.° le linee strategiche dell'Istituto;
- 2.° il piano annuale delle attività dell'Istituto;
- 3.° il budget annuale dell'Istituto.

§ 4. Il Consiglio dell'Istituto si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno, o su convocazione del Presidente. Per quanto non espressamente previsto nei presenti Statuti, si applicano le norme del Regolamento Generale relative al funzionamento degli organi collegiali.

§ 5. Esso è validamente costituito qualora risultino presenti la maggioranza dei membri, sempre e quando tra essi vi sia il Presidente o un suo delegato.

Articolo 8. Personale dell'Istituto

Nell'espletamento delle proprie attività, l'Istituto può avvalersi di:

- 1.° coordinatori di area, nominati dal Rettore su proposta del Direttore, sentito il Vicerettore Accademico;
- 2.° un consiglio scientifico di esperti in alcune delle seguenti discipline: filosofia, teologia, biologia, bioetica, fisica, astronomia e cosmologia ecc., approvato dal Rettore su proposta del Consiglio dell'Istituto;
- 3.° docenti invitati e ricercatori;
- 4.° una segreteria.

Titolo III. Segreteria e Amministrazione dell'Istituto

Articolo 9. Aspetti amministrativi e segretariali

Per le questioni amministrative, segretariali ed accademiche di rispettiva competenza, l'Istituto seguirà le procedure generali dell'Ateneo adottate dalla Segreteria Generale e dall'Amministrazione.

Articolo 10. Considerazioni conclusive

§ 1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente statuto, si farà riferimento alla Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium*, alla normativa emessa dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica ed agli atti normativi dell'Ateneo.

§ 2. I presenti Statuti vengono approvati dal Gran Cancelliere. Le eventuali modifiche vengono proposte dal Rettore con il voto deliberativo del Consiglio Direttivo dell'Ateneo e approvate dal Gran Cancelliere (cfr. *Stat. Gen.*, artt. 14,7.°; 16, §4.4.°).



ISTITUTO SCIENZA E FEDE Ordinamento degli Studi

A tenore dell'art. 89, §1 della Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium*.

Con il nulla osta della Congregazione per l'Educazione Cattolica (637/2020, 11 dicembre 2020).



L'Istituto Scienza e Fede (di seguito Istituto) nasce nel 2010 sotto la direzione del Vice Rettorato Accademico. In collaborazione con le Facoltà di Teologia, Filosofia e Bioetica, e con l'Istituto Superiore di Scienze Religiose dell'Ateneo, ha come oggetto lo studio, la ricerca e l'insegnamento delle tematiche del rapporto tra scienza e fede, per fornire risposte alle questioni etiche ed antropologiche che gli incessanti sviluppi della scienza e della tecnica suscitano, cercando di proporre, attraverso le proprie attività didattiche e di ricerca, punti di incontro verso il dialogo e la comune ricerca della verità.

L'Istituto si ispira alle linee guida proposte dall'enciclica *Fides et ratio* di Giovanni Paolo II, come:

- la complementarità e l'aiuto reciproco tra la fede e la ragione nella comune ricerca della verità;
- il ruolo particolare della filosofia nella conoscenza di verità fondamentali per l'esistenza dell'uomo (cf. FR 5);
- la specificità, l'autonomia e il rispetto dei diversi ambiti del sapere;
- la fiducia nelle capacità della ragione di raggiungere la verità.

L'Istituto gode di un accordo con lo SNADIR (Sindacato Nazionale Autonomo degli insegnanti di Religione) e con la Fondazione Card. Giacomo Lercaro - Istituto Veritatis Splendor di Bologna. Tali accordi hanno come finalità facilitare l'offerta dei percorsi formativi dell'Istituto anche fuori dalla sede di Roma, oltre che la collaborazione nella ricerca e diffusione.

All'interno dell'Istituto sono presenti questi progetti di studio e di ricerca:

- Gruppo di ricerca "L'organismo in prospettiva interdisciplinare";
- GeoAstroLab, in collaborazione con il GREAL dell'Università Europea di Roma;
- SRM – Science and Religion in Media;
- *Gruppo di Neurobioetica*, in collaborazione con la *UNESCO Chair in Bioethics and Human Rights*;
- *Othonia* – Gruppo di ricerca sulla Sindone di Torino.

ALTRI TITOLI

L'Istituto non ha i cicli di 1°, 2° e 3° livello, bensì offre un Diploma di Alta Formazione.

DIPLOMA DI ALTA FORMAZIONE IN SCIENZA E FEDE

Titolo di studio rilasciato:

Diploma di Alta Formazione in Scienza e Fede

Classe o ambito disciplinare:

Filosofia e teologia

Lingua(e) ufficiali di insegnamento e di esame:

Italiano.

Eventuale Istituzione che collabora nella gestione degli studi

È previsto il rilascio del doppio titolo "Diploma di Alta Formazione in Scienza" e "Fede" e "Master di 1° livello in Scienza e Fede" per la collaborazione in essere tra l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e l'Università Europea di Roma. Coloro che non fossero in possesso del titolo di accesso al Master civile richiesto dalla normativa universitaria italiana riceveranno il titolo rilasciato solo dall'Ateneo.

Finalità del ciclo-percorso formativo:

Offerta di percorsi formativi a professionisti altamente specializzati per lo sviluppo ed approfondimento delle proprie competenze teorico-culturali sul rapporto tra scienza e fede.

Durata normale del corso:

2 anni, 60 ECTS

Didattica utilizzata:

Tempo parziale, presenziale o a distanza tramite videoconferenza.

Requisiti di ammissione:

Per essere ammessi questo percorso è necessario essere in possesso di un titolo universitario di primo livello o equipollente.

Accesso ad ulteriori studi:

Il titolo non dà accesso ad ulteriori studi.

DISCIPLINE INSEGNATE, OBBLIGATORIETÀ E FREQUENZA

Frequenza alle lezioni

È obbligatoria la frequenza a tutte le lezioni. L'assenza a più di un terzo delle lezioni di una materia obbliga alla ripetizione del corso.

Discipline impartite

Discipline obbligatorie:

Corsi principali:

- Scienza, filosofia e teologia: un dialogo possibile?
- L'antropologia cristiana di fronte alla scienza
- Scienza e religione
- Filosofia antica, mondo medievale e scienza moderna

Serie di conferenze:

- Scienziati e credenti
- Evoluzione e creazione
- La mediazione della filosofia tra la scienza e la fede
- Creazione e teorie sull'origine dell'universo
- La questione dei miracoli
- Le fondamenta della materia fisica
- Rapporto mente-corpo e intelligenza artificiale
- Biotecnologie e questioni bioetiche
- Altre tematiche affini

Discipline a scelta

- Storia dell'astronomia
- Storia della Sindone
- Evoluzione ed evoluzionismi
- Fisica per filosofi
- Neurofilosofia
- La scienza e la teologia di fronte alla Sindone
- Elementi di neurobioetica
- Biologia per Filosofi
- Filosofia dell'informazione
- Altre discipline affini

SEMINARI ED ESERCITAZIONI

Esercitazioni

Durante il percorso lo studente dovrà partecipare ad attività fuori programma (altri corsi, conferenze, congressi e simposi, corsi estivi, ecc.) proposte dall'Istituto o dagli stessi studenti.

Lo studente deve redigere un lavoro scritto conclusivo di 25-30 pagine su un tema approvato dal Direttore accademico e diretto da uno dei professori del Diploma. Questo lavoro verrà discusso alla fine del Diploma.

ESAMI O PROVE EQUIPOLLENTI

Ogni corso viene valutato con una prova orale, oppure scritta, oppure con un elaborato.

La prova finale del Diploma consiste nella discussione del lavoro scritto.

EVENTUALE MODALITÀ A DISTANZA

Tutti i corsi, oltre alla modalità presenziale, sono offerti a distanza tramite videoconferenza in diretta o registrazione in differita.

8

STATUTI DELL'ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI SULLA DONNA

Testo approvato dal Gran Cancelliere a tenore dell'art. 14,7° degli Statuti Generali.
Prot. DG-LC 5775-2021, 6 dicembre 2021.

Articolo 1. Natura giuridica

§ 1. L'Istituto di studi superiori sulla donna, (di seguito Istituto), denominato anche con l'acronimo ISSD, è eretto ai sensi dell'art. 56,§2 della Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium* e dell'art. 10 degli Statuti Generali dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (di seguito Ateneo). È un'istituzione accademica e culturale di carattere internazionale. Valorizza il genio femminile, promuovendo la visione e il contributo della donna nella famiglia, nella Chiesa, nella società e nella cultura.

§ 2. L'Istituto è stato eretto con decreto del Gran Cancelliere dell'Ateneo del 16 febbraio 2011, Prot. N. 02/2011-GC.

§ 3. L'Istituto può essere soppresso dal Gran Cancelliere su richiesta e con il voto deliberativo del Consiglio Direttivo di quest'ultimo, udito il Senato Accademico (cfr. *Stat. Gen.*, artt. 10,§1; 14,7° 16,§4.3°, 20,§1).

§ 4. L'Istituto fa parte dell'Ateneo, il quale, in conformità alle norme vigenti, patrocina, organizza, dirige, sovrintende ed è garante delle attività dell'Istituto come specificato nei presenti statuti. Esso è posto sotto l'Autorità del Vicerettore Accademico come previsto dagli Statuti dell'Ateneo (cfr. *Stat. Gen.*, art. 10,§2).

Articolo 2. Ispirazione

L'Istituto si ispira alla fedele adesione al Magistero autentico della Chiesa, ai principi fondamentali della Dottrina Sociale e alla perenne antropologia di ispirazione cristiana.

Articolo 3. La finalità dell'Istituto

Le finalità dell'Istituto sono:

- 1°. sviluppare una linea di pensiero e ricerca sull'identità e missione della donna nella Chiesa e nel mondo;
- 2°. valorizzare il contributo specifico della donna nel mondo del lavoro e nella cultura e promuovere modelli di sviluppo sostenibile incentrati sulla persona;
- 3°. promuovere una cultura di valorizzazione e reale attenzione alla maternità;
- 4°. promuovere spazi di condivisione, riflessione e crescita personale per le donne.

Articolo 4. Principali attività dell'Istituto

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Istituto organizza e svolge le seguenti attività:

- 1°. attività di ricerca interdisciplinare con gruppi di lavoro di esperti nei campi di interesse dell'ISSD;
- 2°. consulenza sui temi relativi al ruolo della donna e i temi della famiglia a favore di istituzioni, imprese e organizzazioni di diverso tipo;
- 3°. pubblicazioni;
- 4°. altri eventi e manifestazioni culturali e artistiche che promuovano la valorizzazione della donna o il suo contributo specifico;
- 5°. attività o percorsi di formazione;
- 6°. collaborazione con progetti sociali di sostegno alle donne in diversi ambiti;
- 7°. promozione del dialogo con le realtà che aderiscono ad altre tradizioni umanistiche.

Articolo 5. Le Autorità dell'Istituto

Le Autorità dell'Istituto sono il Gran Cancelliere, il Rettore e il Vicerettore Accademico dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, il Direttore e il Consiglio dell'Istituto.

Articolo 6. Il Direttore dell'Istituto

§ 1. Il Direttore è il responsabile dell'Istituto che dirige, organizza e fa progredire l'attività, coadiuvato dal Consiglio dell'Istituto e in stretta comunione con il Vicerettore Accademico dell'Ateneo.

§ 2. Il Direttore, di preferenza membro della Società di vita Apostolica "Consacrate del Regnum Christi", è nominato dal Gran Cancelliere su proposta del Rettore.

Per la nomina, almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del Direttore dell'Istituto, il Vicerettore Accademico convoca e presiede il Consiglio dell'Istituto per formulare una proposta di candidati da presentare al Rettore. Il Rettore quindi presenterà la sua proposta al Consiglio Direttivo dell'Ateneo per riceverne il voto consultivo prima di sottoporla al Gran Cancelliere.

I candidati devono avere capacità di portare avanti le attività principali in vista delle finalità dell'Istituto, possibilmente con esperienza nella vita accademica (cfr. *Stat. Gen.*, artt. 14,13°; 24,§3).

§ 3. Il Direttore rappresenta istituzionalmente l'Istituto all'interno e all'esterno dell'Ateneo. Il Direttore sovrintende alle attività didattiche, di ricerca, di consulenza e alla gestione amministrativa dell'Istituto. Egli è inoltre membro d'ufficio del Senato Accademico dell'Ateneo e di altri organi collegiali eventualmente previsti dalla normativa (cfr. *Stat. Gen.*, art. 20,§2).

§ 4. Egli rimane in carica per un periodo di tre anni con possibilità di essere confermato per un secondo mandato, previa consulta al Rettore e al Consiglio Direttivo dell'Ateneo. In via eccezionale è prevista la conferma dal Gran Cancelliere per un terzo ed ultimo triennio, udito il Rettore ed il Consiglio Direttivo dell'Ateneo (cfr. *Stat. Gen.*, art. 24,§3).

§ 5. Nell'espletamento delle sue funzioni il Direttore può avvalersi della collaborazione di Coordinatori per le diverse aree, nominati dal Rettore su proposta del Direttore, sentito il Vicerettore Accademico.

Articolo 7. Il Consiglio dell'Istituto

§ 1. Il Consiglio dell'Istituto è composto da:

- 1°. il Vicerettore Accademico, che ne assume la presidenza, o in sua assenza un suo delegato;
- 2°. il Direttore dell'Istituto;
- 3°. tre a cinque altri membri nominati dal Rettore su proposta del Direttore, sentito il parere del Vicerettore Accademico.

§ 2. I consiglieri sono nominati per un periodo di tre anni, o fino alla scadenza del mandato del Direttore, con possibilità di essere rinominati.

§ 3. Il Consiglio dell'Istituto collabora con il Direttore nella pianificazione ed esecuzione dei programmi e delle attività dell'Istituto. In particolare aiuta il Direttore ad esaminare, disegnare e definire le proposte sui seguenti atti da sottoporre ai competenti organi: le linee strategiche dell'Istituto, il piano annuale delle attività dell'Istituto, le modifiche a questi Statuti e ai Regolamenti dell'Istituto, i nuovi percorsi formativi, le linee di ricerca.

§ 4. Il Consiglio dell'Istituto si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno, o su convocazione del Presidente.

§ 5. Esso è validamente costituito qualora risultino presenti la maggioranza dei membri ed in ogni caso il Presidente o un suo delegato.

Articolo 8. Personale dell'Istituto

Nell'espletamento delle proprie attività, l'Istituto può avvalersi:

- 1°. dell'opera di docenti stabili dell'Ateneo, invitati e ricercatori, per le attività di insegnamento, di ricerca o pubblicazione;
- 2°. del supporto e aiuto di personale di servizio;
- 3°. di un consiglio di esperti, approvato dal Rettore su proposta del Consiglio dell'Istituto.
- 4°. di coordinatori di area, secondo le necessità.

Articolo 9. Aspetti amministrativi e segretariali

Per le questioni amministrative ed accademiche di rispettiva competenza, l'Istituto segue le procedure generali dell'Ateneo.

Articolo 10. Conclusioni

§ 1. Per quanto non espressamente regolamentato nel presente statuto, si farà riferimento alla Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium* alla normativa emessa dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica ed agli atti normativi dell'Ateneo.

§ 2. I presenti Statuti vengono approvati dal Gran Cancelliere. Le eventuali modifiche vengono proposte dal Rettore con il voto deliberativo del Consiglio Direttivo dell'Ateneo e approvate dal Gran Cancelliere. (cfr. *Stat. Gen.*, artt. 14,7°; 16, §4.4°).

9 **REGOLAMENTO GENERALE**

Testo approvato dal Gran Cancelliere, a tenore degli Statuti Generali art. 14,8.º
14 novembre 2025.

³ Cfr. *Stat. Gen.*, art. 16, §4, 7.°

§ 2. Il presente Regolamento è obbligatorio per ogni organo e per ciascuno dei suoi membri, per ogni struttura e sezione non accademica e per tutto il personale, docente e non docente dell'Ateneo.

§ 3. Eventuali disposizioni del presente Regolamento e dei Regolamenti delle altre strutture accademiche che contraddicessero gli Statuti Generali dell'Ateneo non hanno alcun valore.

§ 4. Il Regolamento Generale dell'Ateneo, i Regolamenti delle altre strutture accademiche e le Norme vanno resi pubblici in modo adeguato ed entrano in vigore nel modo e nella data stabilita in ciascun documento.

§ 5. Il Rettore è obbligato a rispettare e a far rispettare tutti i Regolamenti e le Norme. In ogni caso, per giusta causa, il Rettore ha la facoltà, di dispensare ad casum dall'applicazione dei Regolamenti e delle Norme, avendo sentito le autorità e gli ufficiali interessati. I Decani possono dispensare ad casum dai rispettivi Regolamenti di Facoltà, sentiti, se possibile, i Consigli di Facoltà. Le dispense devono essere scritte, conservate in archivio e opportunamente comunicate alle persone interessate.

§ 6. Il Rettore, con il parere del Consiglio Direttivo, ha la facoltà di interpretare in modo ufficiale il Regolamento Generale e le altre normative. Le interpretazioni devono essere opportunamente comunicate alla Comunità accademica.

Titolo II. Le strutture accademiche

Art. 4. Organizzazione accademica dell'Ateneo

§ 1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, individuati dagli Statuti Generali, l'Ateneo è articolato secondo diversi tipi di strutture accademiche: Facoltà, Istituti, Centri, Cattedre, Dipartimenti di Facoltà o di ricerca, Coordinamenti, Aree di specializzazione, altre tipologie simili⁴.

§ 2. Le Facoltà sono strutture accademiche erette dalla Sede Apostolica che ne approva altresì gli Statuti. Esse approfondiscono e trattano sistematicamente un preciso ambito del sapere, secondo un metodo scientifico ad esso proprio, e conferiscono i gradi accademici canonici con l'autorità della Sede Apostolica⁵.

§ 3. Gli Istituti sono strutture accademiche per lo studio, la ricerca e l'acquisizione di particolari conoscenze e capacità professionali e contribuiscono ulteriormente all'opera evangelizzatrice dell'Ateneo. Essi non conferiscono titoli accademici per autorità della Santa Sede⁶. Qualora sviluppassero attività connesse strettamente alla disciplina propria di una Facoltà, gli Istituti sono posti sotto l'Autorità della medesima Facoltà⁷. Essi sono retti dai propri Statuti e Regolamenti.

§ 4. I Centri sono strutture accademiche erette dal Gran Cancelliere⁸, dove si possono coltivare attività di ricerca e/o di docenza riguardanti questioni specifiche, rilevanti per la Chiesa e la società.

§ 5. La Cattedra è una struttura accademica che il Gran Cancelliere può erigere o sopprimere all'interno di una Facoltà o di un Istituto⁹ affinché una delle aree disciplinari della Facoltà riceva maggiore attenzione per la ricerca e/o la docenza.

§ 6. 1.° Il Dipartimento è una struttura accademica eretta dal Rettore¹⁰ per coordinare e promuovere attività di ricerca, pubblicazione, docenza, all'interno dell'Ateneo.

2.° Il Dipartimento può essere inserito in una Facoltà, in un Istituto, o dipendere direttamente dal Vicerettore Accademico come trasversale alle altre strutture.

⁴ Cfr. Stat. Gen., artt. 7 e 11.

⁵ Cfr. Stat. Gen., art. 8.

⁶ Cfr. Stat. Gen., art. 10,§3.

⁷ Cfr. Stat. Gen., art. 10,§2.

⁸ Cfr. Stat. Gen., art. 11.

⁹ Cfr. Stat. Gen., art. 11.

¹⁰ Cfr. Stat. Gen., art. 11.

3.° La composizione del Dipartimento si determina negli Statuti o Regolamenti propri dello stesso Dipartimento.

§ 7. Le altre strutture accademiche nominate in *Stat. Gen.*, art. 11 si definiscono nei propri Statuti o Regolamenti che devono includere la natura, la finalità, la composizione, le nomine, le attività proprie e le altre caratteristiche delle stesse strutture.

§ 8. Il Regolamento Generale e tutte le altre Norme che regolano le Facoltà, i Decani e i Consigli si applicano anche alle altre strutture accademiche, ai loro responsabili e Consigli, se non è previsto diversamente dagli Statuti e Regolamenti propri di queste strutture o non sia richiesto dalla natura delle cose.

§ 9. Per favorire l'integrazione tra le strutture accademiche che si riferiscono a *Stat. Gen.* art. 11 e la vita dell'Ateneo, gli organi collegiali di dette strutture (i consigli o comitati) devono contare con la presenza di docenti stabili dell'ateneo.

Art. 5. Erezione delle strutture accademiche

§ 1. Le autorità competenti per l'erezione e la soppressione delle strutture accademiche, nonché dell'approvazione dei rispettivi Statuti, sono descritte negli art. 8-11 degli Statuti Generali.

§ 2. La proposta di istituzione o soppressione di Facoltà, Istituti, Centri e Cattedre spetta al Rettore che la presenterà in sede di Senato Accademico per ascoltarne il parere¹¹ e successivamente al Consiglio Direttivo che dovrà dare il consenso prima della presentazione al Gran Cancelliere per la sua convalida¹². Per le Facoltà, il Gran Cancelliere presenterà la proposta al Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

§ 3. La proposta di istituzione o soppressione delle strutture accademiche menzionate in *Stat. Gen.*, art. 11,§2 spetta all'autorità accademica che, avendo ascoltato il relativo consiglio, la presenterà al Rettore. La stessa autorità, in accordo con il Rettore, la sottoporà al Consiglio Direttivo che delibererà in merito¹³.

§ 4. Il Gran Cancelliere provvede a dare comunicazione alla Santa Sede dei decreti di istituzione o soppressione di Istituti, Centri e Cattedre ai sensi dell'art. 14,7.° degli Statuti dell'Ateneo.

§ 5. Le proposte per l'erezione delle strutture di cui al presente articolo devono contenere, a seconda dei casi: la natura, la missione e la visione proposta per la nuova struttura, il numero di professori stabili coinvolti, curriculum accademico, la bozza degli statuti e/o regolamenti, il prospetto di sostenibilità economica e possibilmente un parere della Commissione Amministrativa, eventuale prospettiva di alunnato, altri elementi previsti dalla normativa vigente o richiesti dalla natura delle cose.

Titolo III. Autorità personali e responsabili accademici

Parte I – Il Rettore

Art. 6. Competenze del Rettore

Oltre a quanto previsto dagli Statuti dell'Ateneo¹⁴, il Rettore gode della facoltà di:

1° interpretare autorevolmente il presente Regolamento Generale, i Regolamenti delle Facoltà e le Norme, sentito il parere del Consiglio Direttivo¹⁵;

¹¹ Cfr. *Stat. Gen.*, art. 20,§1.

¹² Cfr. *Stat. Gen.*, art. 16,§4,1.° e 3.°.

¹³ Cfr. *Stat. Gen.*, art. 16,§4,3.°.

¹⁴ Cfr. *Stat. Gen.*, art. 15,

¹⁵ Cfr. *Reg. Gen.*, art. 3,§6.

2° dispensare *ad casum* e per giusta causa dall'applicazione dei Regolamenti e delle Norme, secondo l'art. 3,§6 di questo Regolamento;

3° fissare in accordo con il Gran Cancelliere le date delle sedute speciali del Consiglio Direttivo per la formulazione della terna per la nomina di Rettore o per la sua conferma per un ulteriore mandato;

4° revocare per giusta causa alcuni degli incarichi conferiti ai Vicerettori definiti negli Statuti, nel presente Regolamento Generale o nei rispettivi decreti di nomina, avvisando il Gran Cancelliere;

5° costituire o sopprimere altre commissioni, al di fuori di quelle previste dagli Statuti dell'Ateneo, indicandone la composizione e i fini specifici;

6° approvare il *Liber Annualis*;

7°. Nominare, se necessario, i responsabili di incarichi non determinati da Regolamenti o da altre normative, come coordinatori legati a qualche struttura accademica o non accademica, o legati a progetti, sia di strutture accademiche che non accademiche.

Art. 7. Nomina e conferma del Rettore

§ 1. Il Gran Cancelliere nomina il Rettore, considerando la terna di nomi presentata dal Consiglio Direttivo¹⁶. Il Gran Cancelliere, qualora lo ritenesse necessario, ha la facoltà di chiedere al Consiglio Direttivo una nuova discussione e votazione, indicando, se causa grave non lo sconsiglia, i motivi di tale decisione. In tale caso, si convocherà al più presto una nuova seduta speciale del Consiglio Direttivo, da tenersi secondo la stessa procedura della prima.

§ 2. La nomina e la rinomina devono essere confermate dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione¹⁷. Almeno quattro mesi prima della data della scadenza del mandato del Rettore, il Gran Cancelliere procede a chiedere la conferma della nomina del Rettore al Dicastero per la Cultura e l'Educazione¹⁸, allegando i verbali della seduta speciale e dei Consigli di Facoltà.

Art. 8. Candidati per la nomina del Rettore

§ 1. Possono essere presentati per la nomina di Rettore i religiosi della Congregazione dei Legionari di Cristo¹⁹ di preferenza docenti stabili dell'Ateneo.

§ 2. In via eccezionale, possono essere presentati anche religiosi della Congregazione dei Legionari di Cristo non appartenenti all'Ateneo, purché con riconosciuta esperienza accademica di livello superiore²⁰.

§ 3. Il Consiglio Direttivo presenta al Gran Cancelliere la terna di nomi avendo ascoltato le consultazioni fatte ai Consigli di Facoltà ed altre secondo i Regolamenti.

Art. 9. Procedura per la consultazione per la nomina del Rettore

§ 1. I nomi da presentare al Gran Cancelliere verranno scelti in una seduta speciale del Consiglio Direttivo. Sarà il Rettore, d'accordo col Gran Cancelliere, a stabilirne la data, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza del suo mandato.

§ 2. Il Vicerettore Accademico, o in sua assenza il Decano della Facoltà di Teologia, convocherà alla seduta speciale, con un mese di anticipo, i membri del Consiglio Direttivo. A tale seduta non partecipa il Rettore in carica.

¹⁶ Cfr. *Stat. Gen.*, art. 15,§3 e §4.

¹⁷ Cfr. *VG* art. 18; *Stat. Gen.*, art. 14,9.°.

¹⁸ Cfr. *Stat. Gen.*, art. 14,9.°.

¹⁹ Cfr. *Stat. Gen.*, art. 15,§2.

²⁰ Cfr. *Stat. Gen.*, art. 15,§2.

§ 4. Nella seduta del Consiglio di Facoltà per la determinazione della terna, il Decano nomina un segretario. Si distribuiscono ai consiglieri delle schede sulle quali ognuno deve indicare tre nominativi, preferibilmente docenti stabili dell'Ateneo, e introdurla in apposita urna. Lo spoglio viene fatto seduta stante dal Decano e dal segretario. Si accerta che il numero delle schede coincida con i presenti e si effettua il conteggio dei voti. In caso di parità prevale, in modo successivo: il docente con più anni come stabile presso l'Ateneo, e in caso di parità ulteriore, il docente di maggiore età.

Art. 10. Procedura della seduta speciale del Consiglio Direttivo

§ 2. I Decani presenteranno le rispettive terne nella seduta speciale. Il Gran Cancelliere, o il suo delegato, può presentare altri nomi.

§ 4. La scelta dei tre nomi sarà fatta dai membri del Consiglio Direttivo a votazione segreta.

§ 6. Lo spoglio verrà effettuato seduta stante dal Gran Cancelliere o dal suo delegato e dal Segretario Generale. Si accerta che il numero delle schede coincida con i presenti e si effettua il conteggio dei voti, assegnando un punteggio di 3 al primo, 2 al secondo e 1 al terzo. Vengono selezionati i nominativi con più punti.

§ 8. Il verbale della seduta, redatto dal Segretario, firmato dai membri del Consiglio che hanno votato, da consegnare al Gran Cancelliere, senza riportare la discussione, contiene: l'elenco dei tre nomi indicati, il verbale dello spoglio e, in allegato, i verbali delle sedute dei Consigli di Facoltà.

Art. 11. Procedura per il rinnovo del mandato del Rettore

§ 2. Il Gran Cancelliere chiede la conferma del rinnovo al Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

²² Cfr. *Stat. Gen.*, art. 15, §4.

²⁵ Cfr. *Stat. Gen.*, art. 17.

4° è responsabile dei criteri per la definizione, revisione e realizzazione del piano e dei programmi di ricerca dell'Ateneo; esamina i programmi di ricerca presentati dai Decani e i Direttori di Istituti e Centri, assicurando che essi rispondano alla missione dell'Ateneo e delle singole Facoltà ed Istituti;

5° ha cura che i progetti di ricerca dei docenti e gli argomenti delle dissertazioni di dottorato siano in linea con la missione dell'Ateneo e abbiano la qualità dovuta;

6° promuove, con i Decani e Direttori, la partecipazione dei docenti a congressi e altre attività accademiche e la loro collaborazione con organismi e istituzioni affini con la propria missione;

7° approva le proposte avanzate dai Decani e Direttori di attività accademiche e scientifiche (convegni, conferenze, simposi, giornate di studio, presentazioni di libri, ecc.) o, qualora fosse necessario, le presenta al Consiglio Direttivo;

8° approva le norme particolari per ogni pubblicazione periodica o collana, verificandone altresì l'effettiva applicazione. Verifica la qualità accademica delle pubblicazioni sia stampate che in altri supporti;

9° sovrintende agli aspetti accademici della Segreteria e della Biblioteca;

10° è responsabile della preparazione annuale dell'offerta formativa e del Programma degli Studi, che deve validare e presentare al Rettore per l'approvazione²⁶;

11° sottopone al Rettore la sponsorizzazione, affiliazione e aggregazione di Istituti;

12° presiede le apposite commissioni di valutazione dei progetti di ricerca, per quanto riguarda: finalità, attinenza alla missione dell'Ateneo, qualità scientifica, fattibilità e sostenibilità economica, ecc.;

13° convoca e presiede il Consiglio Direttivo in assenza del Rettore e convoca la seduta speciale del Consiglio Direttivo per la formulazione della terna per la nomina del Rettore²⁷;

14° fornisce il proprio parere per la nomina di Direttori di Istituti e Centri e dei responsabili delle altre strutture accademiche. Presenta al Rettore le proposte di nomina delle strutture accademiche che sono poste sotto la sua autorità.

Art. 16. Nomina dei Vicerettori

§ 1. Il Rettore nominato e confermato convoca il Consiglio Direttivo per udirne il parere sulla proposta dei Vicerettori²⁸. Il Rettore presenta al Gran Cancelliere la propria proposta, congiuntamente al verbale della seduta.

§ 2. Il Gran Cancelliere provvede alla nomina dei Vicerettori²⁹ che vengono nominati ad triennium con possibilità di essere nominati per altri periodi.

Parte III – I Decani

Art. 17. Competenze del Decano

Oltre a quanto previsto negli Statuti Generali³⁰, il Decano di Facoltà:

1° informa i docenti stabili delle questioni di importanza per la Facoltà;

2° coinvolge i docenti nella vita della Facoltà, accrescendone il senso di appartenenza;

²⁶ Cfr. Stat. Gen., artt. 15,§5,9.°; 17,§3,3.°.

²⁷ Cfr. Reg. Gen. art. 9,§2.

²⁸ Cfr. Stat. Gen., art. 16,§5,1.°.

²⁹ Cfr. Stat. Gen., art. 14,12.°.

³⁰ Cfr. Stat. Gen., art. 23.

- 3° pianifica l'organico dei docenti e il loro impegno nella Facoltà e ne promuove la formazione permanente;
- 4° elabora il preventivo della Facoltà, dopo aver raccolto le informazioni necessarie; lo verifica con l'Economo e, in collaborazione e dipendenza con lui, ne gestisce l'esercizio;
- 5° decide in merito alle richieste di ammissione, analizzando personalmente, o tramite delegato o commissione, i relativi documenti, applicando quanto stabilito negli Statuti³¹. Eventuali sue assenze nel periodo di iscrizione devono essere approvate dal Rettore;
- 6° assicura l'invio all'Ufficio di Comunicazione Istituzionale di notizie sulle attività svolte nella Facoltà;
- 7° partecipa al Consiglio Direttivo degli Istituti e Centri posti sotto l'autorità accademica della Facoltà;
- 8° supervisiona la gestione delle Strutture dipendenti dalla Facoltà;
- 9° ogni anno di esercizio redige un rendiconto da consegnare al Rettore sui risultati accademici e di ricerca raggiunti, sulla situazione dell'organico dei docenti, sulla situazione economica, ecc.;
- 10° assegna compiti ai docenti stabili nell'ambito della gestione della Facoltà.

Art. 18. Procedura per la nomina del Decano

§ 1. Almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del Decano di Facoltà, il Vicerettore Accademico convoca e presiede il Consiglio di Facoltà per formulare una terna di candidati, inviando l'elenco degli aventi voce passiva³².

§ 2. Prima della seduta del Consiglio, il Vicerettore Accademico si rende disponibile ad ascoltare singolarmente i docenti stabili, per conoscere il loro parere sulla direzione che la Facoltà dovrebbe prendere nel seguente triennio, e le qualità che il prossimo decano dovrebbe possedere.

§ 3. La seduta del Consiglio per determinare la terna si svolge senza la presenza del Decano. Nella seduta saranno discussi e vagliati i possibili candidati. Se la discussione riguarda uno dei presenti, l'interessato dovrà assentarsi. La scelta sarà fatta dai membri del Consiglio di Facoltà a votazione segreta su una scheda dove indicare tre nominativi in ordine di preferenza. Il Vicerettore Accademico, aiutato dal segretario, effettua lo spoglio assegnando un punteggio di 3 al primo, 2 al secondo e 1 al terzo. Vengono selezionati i nominativi con più punti. L'eventuale parità si dirime con un'ulteriore votazione. Il verbale della seduta, redatto dal segretario e firmato da lui e dal Vicerettore Accademico, contiene l'elenco dei tre nomi indicati e il verbale dello spoglio. Dopo lo spoglio, le schede verranno distrutte dal segretario.

Se il Consiglio di Facoltà è composto solo da due persone, e si vede inopportuno o impossibile procedere secondo la modalità descritta, il Vicerettore Accademico svolge la riunione scegliendo una modalità consona alla finalità di stilare una terna di candidati e il verbale sarà firmato dai tre presenti.

§ 4. Il Vicerettore Accademico presenterà la terna formulata in sede di Consiglio Direttivo dove saranno discussi e vagliati i nomi presentati³³. Durante la discussione sul nome di uno dei presenti, questi dovrà assentarsi.

§ 5. Il verbale redatto a cura del segretario della seduta recherà la sua firma e quella del Rettore e verrà trasmesso da quest'ultimo al Gran Cancelliere congiuntamente alla terna.

§ 6. Il Gran Cancelliere provvede alla nomina del Decano³⁴, possibilmente un mese prima della scadenza.

³¹ Cfr. Stat. Gen., 23 §4,7.º.

³² Cfr. Stat. Gen. art. 25,§4.

³³ Cfr. Stat. Gen., art. 16,§5,1.º.

³⁴ Cfr. Stat. Gen., art. 23,§2.

82

82

32

82

32

32

Parte IV – Responsabili accademici

32

32

3 4

§ 4

3.º mandare una relazione annuale sulle attività: al Decano, qualora l'Istituto o Centro sia posto sotto una Facoltà; al Vicerettore Accademico, in tutti gli altri casi.

³⁶ Cfr. *Stat. Gen.*, art. 24. §2.

³⁶ Cfr. *Stat. Gen.*, art. 24, §2.

Art. 22. Il Direttore di Cattedra

§ 1. La Cattedra è tenuta o coordinata da un Direttore, docente stabile della Facoltà, nominato per tempo determinato dal Rettore, su proposta del Decano, sentito il consiglio di Facoltà, e avendo ascoltato il Vicerettore Accademico.

§ 2. Il docente proposto come Direttore della cattedra deve avere le necessarie competenze nell'area disciplinare e nella gestione e può essere assistito da altri docenti. A lui spetta di: preparare i programmi o progetti da proporre al Decano della Facoltà; dirigere i programmi e i progetti della Cattedra.

Art. 23. I Responsabili delle altre strutture accademiche

La nomina e le competenze dei responsabili delle altre strutture accademiche è determinata nei propri statuti o regolamenti. È l'autorità superiore della struttura (Vicerettore Accademico o Decano) a proporre al Rettore i candidati per la nomina. La durata della carica deve essere esplicitata nella normativa propria.

Art. 24. Coordinatori di Ricerca delle singole strutture accademiche

§ 1. È opportuno che le strutture accademiche, in modo particolare le Facoltà, dispongano di un coordinamento per favorire e promuovere la ricerca dei rispettivi docenti. A tal fine, si può nominare un Coordinatore secondo quanto detto nell'art. 23 di questo Regolamento.

§ 2. Il Coordinatore, secondo quanto stabilito dal responsabile e dai piani della rispettiva struttura accademica, deve anzitutto:

- 1.° Promuovere e coordinare l'effettivo adempimento dei medesimi piani per quanto riguarda la ricerca e le pubblicazioni;
- 2.° Promuovere e coordinare la collaborazione tra i docenti e il loro impegno nella ricerca.

§ 3. I rispettivi responsabili possono assegnare altri compiti al Coordinatore secondo le necessità.

Art. 25. Durata della carica

§ 1. In generale, la durata del mandato si riferisce all'effettivo esercizio dell'ufficio. È conveniente che l'inizio del mandato avvenga al termine dell'anno accademico.

§ 2. Qualora la nomina venga fatta nel corso del primo semestre, il tempo del mandato decorre dall'anno accademico in corso, incluso il semestre in corso. Nel caso in cui la nomina venga fatta durante il secondo semestre, il triennio del mandato decorre a partire dall'anno accademico immediatamente successivo. Il mandato che verrà esercitato nel secondo semestre è interinale.

Parte V – Rinuncia

Art. 26. Condizioni per la rinuncia ad una carica

§ 1. La persona interessata presenta la rinuncia per iscritto indirizzandola all'autorità che lo ha nominato e indicando le motivazioni.

§ 2. La rinuncia può essere accettata o respinta dall'autorità competente, dopo attento esame delle motivazioni avanzate. L'accettazione della rinuncia deve essere fatta per iscritto, comunicata al richiedente e successivamente agli interessati.

§ 3. Queste disposizioni valgono pure per le rinunce alle cariche degli organi collegiali.

Titolo IV. Autorità collegiali e organi collegiali

Art. 27. Competenze delle autorità collegiali

Le competenze delle autorità collegiali sono enumerati negli Statuti Generali agli artt. 16, 20, 25 e 26, e nei regolamenti propri.

Art. 28. Consiglio di Facoltà, composizione e nomina

§ 1. Gli Statuti e i Regolamenti delle Facoltà stabiliscono chi ha voce attiva e passiva per le elezioni dei membri del Consiglio di Facoltà.

§ 2. Vengono eletti dopo la nomina o la conferma del rispettivo Decano e restano in carica durante il triennio di mandato dello stesso. Nel caso si rendesse libero il posto di un consigliere, deve esserne eletto un altro seguendo le modalità previste nel presente Regolamento e per il tempo rimanente al compimento del triennio.

Art. 29. Assemblea di Facoltà, composizione e nomina

§ 1. Sono membri di diritto tutti i docenti della Facoltà e uno studente eletto per ogni ciclo accademico³⁷.

§ 2. Per l'elezione degli studenti si procede secondo quanto stabilito nell'articolo 61,§4.

Art. 30. Senato Accademico, compiti e composizione

§ 1. È compito del Senato proporre quanto possa favorire il bene comune dei docenti, degli studenti e degli altri collaboratori dell'Ateneo affinché si crei una comunità universitaria protesa verso una piena comunione d'intenti³⁸. Il Senato può inoltre proporre al Rettore ciò che ritiene necessario o opportuno in vista del compimento della missione dell'Ateneo.

§ 2. Il Senato Accademico è composto dalle Autorità, dagli Officiali, dai Direttori di Istituti e Centri, dai rappresentanti dei docenti, degli studenti e del personale amministrativo e di servizio³⁹ secondo questa distribuzione:

- Rettore
- Vicerettori
- Decani delle Facoltà
- Direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose
- Segretario Generale
- Economo
- Prefetto della Biblioteca
- Direttori degli Istituti e Centri
- Un docente stabile per ciascuna Facoltà
- Un docente stabile dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose
- I rappresentanti degli studenti alle Assemblee di Facoltà e uno dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose
- Due rappresentanti del personale amministrativo

³⁷ Cfr. Stat. Gen., art. 26,§2.

³⁸ Cfr. Stat. Gen., art. 20,§1.

³⁹ Cfr. Stat. Gen., art. 20,§2.

§ 3. I rappresentanti dei docenti sono eletti dai docenti stabili, seguendo l'art. 35 del presente Regolamento, per tre anni accademici consecutivi, possibilmente assieme ai membri del Consiglio di Facoltà. Nel caso di rinuncia o di impossibilità a seguire, si dovrà eleggere un sostituto per il tempo restante della nomina. Hanno il compito di portare al Senato le proposte e inquietudini che i docenti comunicano loro. Possono riferire del lavoro del Senato agli stessi docenti così come all'Assemblea di Facoltà.

§ 4. 1.° I rappresentanti degli studenti sono eletti per un anno accademico seguendo l'art. 61 del presente Regolamento;

2.° portano al senato le proposte e inquietudini che stimano di interesse comune tra gli studenti e possono riferire del lavoro del Senato agli altri studenti, così come alle Associazioni di studenti dell'Ateneo.

§ 5. I rappresentanti del personale amministrativo:

1.° Sono eletti per due anni accademici consecutivi. Nel caso di rinuncia o di impossibilità a seguire, si dovrà eleggere un sostituto per il tempo restante della nomina;

2.° portano al senato le proposte e inquietudini che stimano di interesse comune tra i dipendenti dell'Ateneo e possono riferire loro del lavoro del Senato.

§ 6. Per l'elezione del rappresentante del personale amministrativo si procede nel seguente modo:

1.° hanno voce attiva tutti i dipendenti con contratto lavorativo a tempo indeterminato e determinato, che sia a tempo pieno o part time. Hanno voce passiva solo i dipendenti con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno;

2.° la data delle votazioni sarà stabilita all'inizio dell'anno accademico dal Responsabile del Dipartimento di Risorse Umane;

3.° nel giorno delle elezioni ogni dipendente avente voce attiva indicherà nella propria scheda due nominativi scelti tra quelli della lista previamente ricevuta;

4.° se il dipendente che ha ricevuto più voti non accetta l'incarico, si propone al successivo in ordine;

5.° il Responsabile del Dipartimento di Risorse Umane provvede ad informare il Rettore dell'esito dell'elezione.

Art. 31. Commissione Amministrativa

§ 1. La Commissione Amministrativa è regolata dagli Statuti Generali⁴⁰ ed eventualmente dai Regolamenti propri.

§ 2. Il Rettore, prima di proporre al Gran Cancelliere la nomina dei membri della Commissione, svolga le consultazioni necessarie per garantire che le persone proposte possano aiutare effettivamente a raggiungere gli obiettivi della stessa Commissione, cercando di coinvolgere esperti in ambito finanziario e/o giuridico, oltre che di gestione aziendale e/o universitaria.

Art. 32. Commissione per la Promozione della Qualità

§ 1. La Commissione per la Promozione della Qualità è regolata dagli Statuti Generali⁴¹ e dai propri Regolamenti.

⁴⁰ Cfr. art. 21.

⁴¹ Cfr. art. 22.

§ 2. Il Rettore, prima di procedere alla nomina dei membri, svolga opportune consultazioni affinché la composizione della Commissione possa risultare un valido aiuto nella promozione della qualità all'interno dell'Ateneo, seguendo le istruzioni dell'Agenzia per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche (AVEPRO).

Titolo V. Procedure per il funzionamento degli organi collegiali

Parte I – Procedure comuni

Art. 33. Convocazione alle sedute

§ 1. È competenza del Presidente convocare l'organo collegiale, di norma 10 giorni prima della seduta. La convocazione deve essere formale, contenere la data, l'ora, il luogo, l'ordine del giorno con eventuali allegati, incluso il verbale della seduta precedente. In circostanze straordinarie, il Presidente può convocare la seduta con un intervallo di tempo inferiore ma sufficiente.

§ 2. Ogni organo collegiale ha un segretario definito nei Regolamenti o in altre norme.

Art. 34. Svolgimento delle sedute

§ 1. Per la validità della seduta è richiesto un quorum di due terzi degli aventi diritto, fatte salve disposizioni diverse nei Regolamenti e Norme. Prima di dare inizio alla seduta, il segretario verificherà che ci sia il quorum necessario.

§ 2. Il Presidente introduce ai lavori con una breve preghiera. Seguono l'approvazione del verbale della seduta precedente e la revisione degli accordi.

§ 3. I punti all'ordine del giorno vengono introdotti dal Presidente o da altre persone da lui designate a seconda delle tematiche. Per intervenire nella discussione si richiede la parola al Presidente. Gli interventi devono essere attinenti al tema e chi interviene deve specificare all'occorrenza se parla a nome proprio o in rappresentanza di un gruppo. Il Presidente può togliere la parola nel caso in cui l'intervento non si attenga ai temi dell'ordine del giorno. Quando si discute su uno dei presenti, egli si deve assentare dalla seduta.

§ 4. Un membro dell'organo con diritto al voto può introdurre una mozione d'ordine per il corretto procedere o per chiedere la ripetizione di atti illegittimamente posti. La richiesta deve essere motivata e messa al voto dei presenti che decidono a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti decide il Presidente.

§ 5. Il voto deliberativo o consultivo è dato per alzata di mano al termine delle discussioni. Per avere solo il parere dell'organo, dopo aver sentito i membri, il Presidente decide se sia il caso di procedere a chiedere il voto per alzata di mano.

§ 6. Il segretario dell'organo redige il verbale provvisorio della seduta, che deve contenere il riassunto di quanto detto. Esso viene inviato al più presto ai membri e al Presidente dell'organo, chiedendo eventuali rettifiche o integrazioni. Se ci sono delle correzioni significative, siano comunicate tempestivamente ai membri. Il verbale viene approvato nella successiva seduta e firmato dal Presidente e dal Segretario; esso viene inviato ai membri dell'Organo e alle autorità di competenza; viene altresì archiviato secondo le modalità stabilite nei regolamenti particolari.

Art. 35. Regole generali per le elezioni dei rappresentanti agli organi collegiali

§ 1. Tutte le elezioni di rappresentanti agli organi collegiali sono a votazione segreta.

§ 2. Le schede distribuite agli aventi voce attiva devono recare il timbro dell'Ateneo e devono prevedere lo spazio necessario per esprimere un numero di preferenze pari al numero di rappresentanti da eleggere. Se l'elezione fosse di uno solo, sarà comunque possibile indicare almeno due preferenze.

§ 10. Fatti salvi i casi di docenti stabili, viene richiesta seduta stante la disponibilità del candidato eletto ad accettare l'incarico. Qualora non dia tale disponibilità, la si chiede a quello successivo per numero di voti.

Art. 36. Procedure particolari del Consiglio Direttivo

§ 3. Il verbale della seduta speciale per la formulazione della terna per la nomina del Rettore viene conservato presso l'archivio del Gran Cancelliere. Esso non deve contenere valutazioni e opinioni sui nomi discussi. Presso l'archivio del Rettorato viene conservata una nota contenente solo i dati principali dello svolgimento della seduta, ossia: data, ordine del giorno, presenti e assenti.

§ 3. Il Decano nomina ad annum come Segretario di consiglio uno dei consiglieri. Il Segretario è responsabile di redigere il verbale che verrà sottoscritto dal Decano e dal segretario stesso. Il verbale originale è conservato nell'archivio di Facoltà.

§ 2. Il Senato è presieduto dal Rettore o, in sua assenza, dal Vicerettore Accademico.

⁴³ Cfr. *Stat. Gen.*, art. 20,§2; *Reg. Gen.*, art. 30,§2.

§ 3. Funge da segretario verbalizzante il Segretario Generale. Per il verbale delle sedute si applica quanto previsto per il Consiglio Direttivo⁴⁴.

Art. 39. Procedura particolare delle Commissioni

§ 1. La Commissione Amministrativa viene convocata dal Rettore⁴⁵ o in sua assenza dall'Economo.

§ 2. La Commissione per la Promozione della Qualità si riunisce almeno due volte all'anno accademico ed è convocata e presieduta dal Rettore o in sua assenza dal Vicerettore Accademico. Funge da Segretario il Direttore dell'Ufficio per la qualità.

Titolo VI. I Docenti

Art. 40. Nomina e promozione dei docenti

§ 1. 1.° Sono docenti dell'Ateneo quanti hanno ricevuto la rispettiva nomina secondo gli Statuti Generali e questo Regolamento, per il tempo in essa determinato;

2.° la nomina a docente stabile dura fino all'anno accademico in cui si raggiunge il 70° anno di età, quindi termina;

3.° oltre i docenti nominati possono esserci altri collaboratori, come conferenzieri o altro, che tuttavia non figurano tra i docenti dell'Ateneo.

§ 2. Il Rettore è il delegato del Gran Cancelliere per concedere la missione canonica e l'autorizzazione ad insegnare⁴⁶.

§ 3. La richiesta di nomina da parte del Decano all'autorità competente deve includere per scritto questi elementi: dati personali, curriculum vitae, indicazione di quale impegno verrà richiesto al docente, la categoria di docenza⁴⁷, il parere personale del Decano e quello del Consiglio di Facoltà.

§ 4. I docenti hanno una sola qualifica accademica nell'Ateneo; se un docente imparte corsi in un'altra Facoltà dell'Ateneo, non si richiede una seconda nomina.

§ 5. Per la nomina di chierici diocesani o membri di istituti di vita consacrata a docenti stabili, o alla prima nomina come docenti non stabili, si richiede il consenso scritto del suo Ordinario o Superiore Maggiore.

§ 6. Per la nomina di un legionario di Cristo come docente stabile si richiede che venga destinato dal Direttore Generale della Congregazione. Per la nomina a docente non stabile si richiede il consenso scritto del Superiore maggiore.

§ 7. Ai docenti di altre Chiese e comunità ecclesiali, cooptati secondo le norme della competente Autorità ecclesiastica⁴⁸, l'autorizzazione ad insegnare viene data dal Gran Cancelliere. I docenti di altre Chiese e comunità ecclesiali non possono insegnare i corsi di dottrina nel primo ciclo ma possono insegnare altre discipline⁴⁹. Essi non partecipano ai Consigli o ad altri organismi statutari.

§ 8. Avvenuta la nomina, il Rettore la comunica per iscritto all'interessato, al Decano e al Segretario Generale, perché sia diffusa opportunamente e conosciuta dalla Comunità accademica.

§ 7. Un docente viene promosso sulla base di un giudizio positivo, emesso dal Consiglio di Facoltà, circa l'adesione alla missione dell'Ateneo, la competenza scientifica, la qualità delle pubblicazioni, le abilità pedagogiche, la disponibilità e integrazione nella Facoltà e lo spirito di collaborazione all'interno dell'Ateneo.

⁴⁴ Cfr. *Reg. Gen.*, art. 36, §2.

⁴⁵ Cfr. *Stat. Gen.*, art. 21, §4.

⁴⁶ Cfr. *Stat. Gen.*, art. 27, §2.

⁴⁷ Cfr. *Stat. Gen.*, artt. 28-35.

⁴⁸ Cfr. *Direttorio per l'Applicazione dei Principi e delle Norme sull'Ecumenismo*, n. 191ss, AAS 85 (1993), 1107ss.

⁴⁹ Cfr. *N.Appl.VG*, art. 20.

§ 1. I docenti degli Istituti, Centri, Cattedre o Dipartimenti possono o provenire dalle diverse Facoltà o essere invitati o incaricati per questo scopo: se provenienti dalle Facoltà, sono destinati a questa collaborazione dai rispettivi decani, su proposta del direttore e con l'approvazione del vicerettore accademico.

§ 3. I docenti dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose seguono le norme stabilite dagli Statuti dell'Istituto.

§ 1. Il Rettore, su proposta delle autorità personali e collegiali competenti, può dare la qualifica di Ricercatore a una persona che collabora con le strutture accademiche in un progetto di ricerca.

§ 2. Il Ricercatore non ha alcuna abituale attività direttamente docente nell'Università, né partecipa nei Consigli o altri organismi statutari; può tenere conferenze su temi specifici, offrendo prestazione occasionale.

§ 3. Il rapporto del ricercatore con l'Ateneo può avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferisce.

§ 1. I docenti emeriti, per gli anni accumulati di impegno e dedizione, rappresentano un tesoro per la comunità accademica, di cui continuano a formare parte, con diversi gradi di impegno e di attività corrispondenti al nuovo rapporto lavorale, rispettando quanto stabilito negli Statuti Generali, art 36,§2.

1.° Al docente emerito corrisponde in maniera particolare l'opportunità di portare a fruizione i suoi progetti di ricerca e la trasmissione del suo sapere attraverso pubblicazioni.

2.° I docenti emeriti contribuiscono alla comunità accademica attraverso l'accompagnamento di studenti e nuovi docenti. Possono continuare la direzione di dissertazioni di secondo e terzo ciclo previamente assunte, ma non possono assumere la direzione di nuovi progetti di ricerca. Possono inoltre dirigere studenti di primo e secondo ciclo nelle loro esercitazioni.

3.° Non si esclude che i professori emeriti possano impartire corsi di qualsiasi tipo. Nel caso di una materia obbligatoria, conviene che il docente emerito sia affiancato da un docente assistente.

4.° I docenti emeriti non possono prendere parte ai Consigli né ad altri organismi statutari.

§ 2. I docenti stabili che hanno svolto un minimo di dieci anni di attività accademica nell'Ateneo diventano emeriti ipso facto alla fine dell'anno accademico nel quale raggiungono i 70 anni di età⁵⁰.

§ 3. Il Rettore, prima di concedere l'autorizzazione ai docenti Emeriti per continuare le attività di insegnamento e ricerca, deve sempre ricevere per scritto la manifestazione della volontà del docente a continuare tali attività.

§ 4. Il Rettore, udito il Consiglio Direttivo, può concedere l'autorizzazione a continuare le attività di insegnamento e ricerca per un biennio. Compiuto il primo biennio, l'autorizzazione deve essere rinnovata annualmente. Oltre l'età di settantacinque anni, per concedere l'autorizzazione a proseguire le attività di insegnamento e ricerca, il Rettore deve chiedere conferma al Gran Cancelliere.

⁵⁰ Cfr. *Stat. Gen.*, art. 36,§1.

Art. 44. Passaggio di docenti da una Facoltà ad un'altra

§ 1. Per il passaggio di un docente stabile da una Facoltà ad un'altra all'interno dell'Ateneo, si richiede il consenso dei rispettivi Decani, sentito il parere dei Consigli di Facoltà. La proposta verrà quindi sottoposta al Vicerettore Accademico che la presenterà per approvazione al Rettore, assieme a un suo parere. Mancando l'accordo, il Rettore, con il consenso del Consiglio Direttivo e l'approvazione del Gran Cancelliere, decide in merito. Nel passaggio si mantiene la stessa qualifica.

§ 2. Il docente proveniente da un'altra università può essere sottoposto a un periodo di prova prima di assumere la qualifica precedentemente posseduta. La decisione viene presa dal Decano, sentito il parere del Consiglio della Facoltà, tenendo in considerazione le qualità scientifiche e pedagogiche del nuovo assunto.

Art. 45. Diritti dei docenti

§ 1. Conformemente a quanto stabilito negli Statuti Generali (art. 37,§2), a tutti i docenti, tenendo conto del tempo d'impegno nell'Ateneo, corrisponde un contratto:

- 1.º a tempo indeterminato per i docenti stabili;
- 2.º a tempo determinato per i docenti non-stabili, secondo la normativa civile vigente.
- 3.º un docente Incaricato, dopo 36 mesi di servizi, può chiedere la trasformazione del suo contratto a tempo indeterminato, anche senza cambiare la sua qualifica accademica.

§ 2. I contratti relativi ai membri delle Società di Vita Apostolica dei Laici Consacrati del Regnum Christi e delle Consacrate del Regnum Christi seguono le direttive degli accordi in essere tra tali società e la Congregazione dei Legionari di Cristo.

Art. 46 Periodo sabbatico

§ 1. Nell'applicazione di quanto stabilito negli Statuti (art. 29,§7), il docente stabile che, dopo almeno un triennio di docenza nell'Ateneo, desidera usufruire di un semestre sabbatico per potersi dedicare esclusivamente alla ricerca e alle pubblicazioni, può presentare un progetto al proprio Decano o Direttore. Questi, sentito il parere del Consiglio di Facoltà o Istituto, presenta la domanda al Vicerettore Accademico, il quale la sottometta, insieme al proprio parere, all'approvazione del Rettore, che in tale materia ha la delega abituale del Gran Cancelliere.

§ 2. 1.º In quell'arco di tempo lo stipendio verrà versato regolarmente e senza variazioni;

2.º al termine del semestre, il docente dovrà presentare al Decano o Direttore un resoconto sulla ricerca e sulle pubblicazioni realizzate.

Art. 47. Impegno del docente nell'Ateneo

§ 1. L'impegno dei docenti nell'Ateneo può essere a tempo parziale o a tempo pieno.

§ 2. La durata normale dell'orario di lavoro è concordata fra le parti, in accordo con il Contratto Collettivo Nazionale Applicabile.

§ 3. Per i docenti legionari di Cristo, il loro impegno pieno o parziale nell'Ateneo è determinato dall'assegnazione della loro missione religiosa e dalle direttive del Decano o Direttore corrispondente.

§ 4. È competenza del Decano o Direttore, sentito gli interessati, determinare le priorità da attribuire ai diversi incarichi in funzione delle esigenze della Facoltà o Istituto, alla categoria de docenti, e al tipo di impegno, pieno o parziale.

⁵¹ Cfr. *Stat. Gen.*, art. 39, §4, 1.° e 2.°.

1.° Il Decano, dopo aver esaminato le accuse, ascolta il docente dandogli la possibilità di difendersi e di risolvere la questione privatamente attraverso i mezzi più opportuni.

2.° Se la questione non viene risolta privatamente, il Decano riunisce il Consiglio di Facoltà per valutare il fatto, le prove, le accuse, la difesa e l'atteggiamento del docente, insieme con giudizi di esperti sulla questione dottrinale. Sentito il parere del Consiglio, il Decano presenta per scritto al docente l'accusa chiedendogli una rettifica entro un tempo fissato.

3.° Se il docente non rettifica la sua posizione dottrinale o il suo comportamento morale entro il tempo fissato, il Decano esamina di nuovo il caso con il Consiglio di Facoltà. In seguito il Decano riferisce il caso al Rettore, informando se il Consiglio raccomanda la sospensione o qualche altro provvedimento.

§ 2. Se qualsiasi docente venisse accusato o riconosciuto colpevole delle mancanze menzionate negli Statuti Generali, art. 39,§4,3.°,4.° e 5.°, il Decano riferisce i fatti al responsabile di risorse umane, il quale procede con le ammonizioni disciplinari previste. Inoltre, il Decano, sentito il Consiglio di Facoltà, potrà raccomandare la sospensione del docente nei seguenti casi:

1.° il docente è recidivo nella stessa infrazione;

2.° il docente abbia accumulato molteplici infrazioni diverse;

3.° qualora l'infrazione, anche se fosse la prima, abbia prodotto un danno irreparabile.

§ 3. Qualora il Rettore riceve una proposta di sospendere un docente stabile, convoca il Consiglio Direttivo per deliberare se il caso debba essere trasmesso al Gran Cancelliere perché provveda⁵²; in caso positivo, il Rettore invia il dossier al Gran Cancelliere e comunica per scritto al docente che il caso è stato trasmesso al Gran Cancelliere.

§ 4. Il Gran Cancelliere, fatto esaminare il dossier da persone da lui scelte, e udita la difesa del docente, decide se mantenere o ritirare la missio docendi; nel secondo caso, redige un decreto nel quale deve essere indicata chiaramente la causa del ritiro della missio e il diritto del docente di ricorrere contro la sua decisione dinanzi la Sede Apostolica in sospensivo entro 30 giorni. Se urge una decisione e c'è pericolo di danno nel ritardarla, il Gran Cancelliere può sospendere ad tempus il docente stabile dal suo insegnamento, finché non sia concluso il procedimento ordinario.

§ 5. Nel caso di un docente non stabile con contratto a tempo indeterminato, ricevuta la proposta di sospensione dal Decano, il Rettore delibera con il Consiglio Direttivo la sospensione del docente dall'insegnamento nell'Ateneo.

§ 6. Nel caso di un docente non stabile con contratto a tempo determinato, ricevuta la proposta di sospensione dal Decano, il Rettore delibera con il Consiglio Direttivo se il caso richiede la sospensione del docente dall'insegnamento nell'Ateneo o se può essere risolto attendendo la scadenza della nomina.

Art. 52. Procedura del Consiglio di Facoltà per la cooptazione o promozione dei docenti

§ 1. La consulta previa:

1° Prima di proporre la cooptazione di docenti stabili aggregati, o la promozione dei docenti stabili ai gradi superiori, il Decano convoca il Consiglio di Facoltà per sentirne il parere.

2°. Sentito il Consiglio di Facoltà, il Decano invita ciascun candidato a preparare un dossier che contiene un curriculum vitae aggiornato e alcuni esemplari della produzione scientifica già pubblicata.

52 Cfr. Stat. Gen., art. 16,§4,8.°.

3° A questo dossier, il Decano aggiunge altri elementi di valutazione, in rapporto alla capacità di insegnamento e all'effettiva collaborazione con l'Ateneo e la Facoltà⁵³.

§ 2. Preparazione della seduta:

- 1.° Con almeno 10 giorni di anticipo, il Decano convoca la seduta speciale, inviando ai consiglieri l'ordine del giorno e il dossier completo del candidato.
- 2.° Qualora le pubblicazioni del candidato non siano passate per un processo di *peer review*, spetta ai consiglieri analizzare a fondo metodo, dottrina e valore scientifico delle pubblicazioni. In casi eccezionali, il Decano può chiedere che il Vicerettore Accademico designi uno o due revisori per un giudizio tecnico, possibilmente esterni alla Facoltà.
- 3.° i membri del Consiglio di Facoltà sono liberi di informarsi previamente sui candidati, secondo quanto ritengano opportuno, osservando la necessaria discrezione e sotto segreto.

§ 3. Svolgimento della seduta:

- 1.° iniziata la seduta, i membri del Consiglio di Facoltà, valutano il dossier del candidato e, dopo un tempo opportuno di discussione, esprimono il parere con voto segreto se egli debba essere proposto per la promozione o no;
- 2.° il Segretario del Consiglio, redige, senza riportare i nominativi di coloro che sono intervenuti, il verbale della seduta, che, firmato dal Decano e da lui stesso, viene letto ed approvato seduta stante e sarà poi inviato al Vicerettore Accademico.

§ 4. Il Decano redige ed invia al Vicerettore Accademico una relazione scritta nella quale esprime anche un suo giudizio personale e l'indicazione dell'impegno di docenza o di collaborazione amministrativa che sarà richiesto al docente con relativa determinazione se a tempo pieno o parziale.

§ 5. Il Vicerettore Accademico trasmette al Rettore la relazione del Decano di cui al precedente paragrafo, allegando le pubblicazioni esaminate, eventuali pareri dei revisori, il verbale del Consiglio di Facoltà, il curriculum vitae e altri documenti ritenuti necessari.

§ 6. Il Rettore farà una relazione allegando il verbale della seduta del Consiglio Direttivo che viene udito⁵⁴ e li trasmetterà al Gran Cancelliere che giudicherà se nominare il candidato e all'occorrenza⁵⁵, nel caso di promozione a docente Aggregato, inoltrare la richiesta del nihil obstat al Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

Titolo VII. Gli Studenti

Art. 53. Categorie di studenti

Le categorie di studenti dell'Ateneo sono:

§ 1. Ordinari:

- 1.° sono coloro che avendo i necessari requisiti; avendo presentato tutti i documenti richiesti; essendo in regola con l'iscrizione, possono e intendono ottenere un titolo;
- 2.° tra gli ordinari figurano pure gli studenti Fuori Corso, cioè coloro che, dopo aver seguito un regolare curriculum, devono completare gli obblighi accademici e le richieste dell'Ordinamento degli Studi.

⁵³ Cfr. Stat. Gen., artt. 29,§4; 31,§2; 32,§2.

⁵⁴ Cfr. Stat. Gen., art. 16,§5,3.°.

⁵⁵ Cfr. Stat. Gen., art. 32,§3.

§ 2. Straordinari:

1.° accademici: sono coloro che, ammessi dal Decano o Direttore, seguono un determinato percorso formativo – frequentandone i corsi – senza tendere all'ottenimento di un grado o titolo;

2.° *in itinere*: sono coloro che desiderano essere studenti ordinari, ma all'atto dell'ammissione o dell'immatricolazione non hanno presentato tutti i documenti richiesti, o non compiono ancora con tutti i requisiti. Lo stato *in itinere* può durare al massimo sei mesi;

3.° ospiti: sono coloro che si iscrivono e frequentano solo alcuni corsi.

§ 3. Uditori: sono coloro che si iscrivono a alcuni corsi, frequentando le lezioni per arricchimento personale, senza diritto a sostenere gli esami.

Art. 54. Diventare studente

Per essere annoverato tra gli studenti dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum un candidato deve presentare la domanda di iscrizione in accordo con la apposita normativa e dimostrare di essere in possesso dei requisiti ivi richiesti.

Il processo di iscrizione varia a seconda del tipo di percorso formativo. Per i gradi accademici e gli altri titoli si compone di: ammissione, immatricolazione, iscrizione.

Art. 55. Preiscrizione

§ 1. La preiscrizione è l'atto con cui l'Ateneo dichiara che il candidato studente ha iniziato il processo di ammissione e iscrizione e che è stato riconosciuto idoneo agli studi in una Facoltà/Istituto.

§ 2. Il Segretario Generale dell'Ateneo firma senza onere economico un certificato di preiscrizione agli studenti che necessitano ottenere un visto d'ingresso in Italia per motivi di studio.

§ 3. Per richiedere tale certificato di preiscrizione si devono seguire le indicazioni presenti nel Programma degli Studi.

Art. 56. Ammissione

§ 1. L'ammissione è l'atto con cui l'autorità accademica corrispondente, dopo aver verificato i requisiti necessari, dichiara che il candidato studente può accedere agli studi richiesti.

L'ammissione è requisito indispensabile per l'immatricolazione e per accedere a un ciclo di grado accademico o altro titolo presso una Facoltà/Istituto dell'Ateneo.

§ 2. Per richiedere e ricevere l'ammissione è necessario presentare i documenti richiesti nei modi e nei tempi indicati nel Programma degli Studi.

§ 3. L'ammissione decade qualora non sia seguita dall'iscrizione al semestre in cui è stata fatta la richiesta.

Art. 57. Immatricolazione all'Ateneo

§ 1. L'immatricolazione è l'atto con cui è assegnato al candidato studente un numero di matricola, proprio o relativo al percorso formativo.

§ 2. Avendo ricevuto l'ammissione e avendo presentato i restanti documenti nei modi e nei tempi indicati nel Programma degli Studi, lo studente viene immatricolato, ricevendo un numero di matricola.

Art. 58. Iscrizione

L'iscrizione ha durata annuale, se non specificato diversamente dal relativo percorso formativo.

§ 2. Una volta iscritto all'Ateneo, lo studente diviene titolare di tutti i diritti e i doveri contemplati dagli Statuti, dai Regolamenti e dalle altre Normative.

§ 4. Gli studenti che non riescono a completare il ciclo nei tempi fissati dall'Ordinamento degli Studi possono iscriversi come Fuori corso.

§ 5. Lo studente ha diritto di ricevere gratuitamente dalla Segreteria un certificato d'iscrizione, una volta completata quest'ultima.

§ 1. I tempi per le richieste di iscrizione sono stabiliti annualmente nel Programma degli Studi.

§ 2. Il Decano o Direttore deciderà se valutare le richieste di ammissione e iscrizione inoltrate dopo la scadenza.

§ 1. Tutti gli studenti stranieri che al momento dell'immatricolazione non abbiano presentato un attestato di conoscenza della lingua italiana di livello B1 secondo il quadro di riferimento europeo, sufficiente a seguire le lezioni dovranno dimostrare la loro conoscenza mediante un esame da sostenere presso l'Ateneo nelle date prestabilite, o con una modalità definita dal decano della rispettiva facoltà o direttore di istituto.

§ 2. Coloro che non supereranno questo esame dovranno seguire un corso di lingua italiana durante il primo semestre e consegnare presso la Segreteria, nelle date stabilite, il certificato rilasciato al termine del corso.

§ 3. Gli studenti che non superano l'esame di lingua italiana non potranno sostenere esami, o iscriversi all'anno successivo, prima di aver dimostrato il livello di italiano richiesto.

§ 4. I criteri stabiliti nei precedenti numeri non si applicano ai programmi di studi che non richiedono la conoscenza della lingua italiana.

§ 1. Per favorire il dialogo tra gli studenti e le autorità dell'Ateneo e il perseguimento del bene della comunità accademica, gli studenti delle Facoltà e dell' Istituto Superiore di Scienze Religiose eleggono dei rappresentanti.

⁵⁶ Cfr. *Stat. Gen.*, art. 43.

§ 3. Nel primo ciclo il rappresentante di classe è eletto ogni anno dagli studenti ordinari della classe. Per la validità dell'elezione del rappresentante è richiesta la partecipazione di più della metà degli aventi diritto. Viene eletto il candidato che ottiene maggioranza assoluta. Se da nessuno viene raggiunta la maggioranza assoluta nella prima votazione, si procede al ballottaggio fra i due che hanno ottenuto più voti.

§ 5. I rappresentanti di ciclo di studi di ogni Facoltà eleggono uno tra loro che svolga il ruolo di rappresentate degli Studenti della Facoltà per il Senato Accademico.

§ 7. Gli studenti partecipano al governo dell'Ateneo e delle strutture accademiche attraverso i rappresentanti al Senato Accademico, alle Assemblee di Facoltà e al Consiglio d'Istituto⁵⁷.

§ 1. Gli studenti possono associarsi per perseguire fini specifici che riguardino la propria formazione spirituale, umana o accademica previa richiesta al Vicerettore Accademico il quale – consultato, se è il caso, il Cappellano – la sottoporrà assieme al proprio parere all’approvazione del Rettore.

Art. 63. Rinuncia e interruzione degli studi

§ 1. Lo studente può sospendere o rinunciare agli studi iniziati, per un ciclo di grado o un altro titolo.

§ 3. La rinuncia è l'atto con cui lo studente conclude anticipatamente il programma di studi iniziato.

§ 4. Per riprendere gli studi dopo una rinuncia è necessario presentare una nuova domanda di am-

§ 5. Per i residenti in un Collegio che vogliono sospendere o rinunciare agli studi, è richiesta una lettera del Rettore del Collegio o del Superiore della Comunità/Casa Religiosa di appartenenza.

Gli studenti che violano le *Norme per la disciplina e l'etica accademica* sono suscettibili di procedimenti disciplinari e sanzioni ivi previsti.

Lo studente può essere espulso per le violazioni previste nelle *Norme per la disciplina ed etica accademica*. Lo studente espulso non può essere riammesso a nessun percorso formativo presso l'Ateneo.

⁵⁷ Cfr. *Stat. Gen.*, artt. 20,§2; 26,§2; *Req. Gen.*, artt. 29,§2; 30,§4,1.°.

⁶⁰ Cfr. *Stat. Gen.*, art. 53,§5.

2.° che non ci siano altre norme o leggi che, in base ai relativi sistemi educativi delle due istituzioni, proibiscano tale doppia iscrizione.

Art. 68. Sessione degli esami

§ 1. Per il primo e secondo ciclo delle Facoltà sono previste, nel corso dell'anno accademico, tre sessioni di esami: due ordinarie al termine di ogni semestre (gennaio e giugno) e una di recupero (settembre). Per i corsi e i programmi intensivi il Decano o Direttore può stabilire altre date. Senza l'autorizzazione scritta del Decano o Direttore non si può presentare un esame fuori da queste sessioni.

§ 2. Coloro che devono terminare il ciclo di studi entro la durata ordinaria potranno recuperare nell'ultima sessione ordinaria di esami gli esami di profitto non superati nelle sessioni precedenti, senza aggravii economici, prima di presentare gli esami finali.

§ 3. Nelle sessioni ordinarie si possono presentare gli esami dei corsi attivati nel semestre appena concluso. Nelle sessioni di recupero si possono presentare esami non presentati o non superati nelle sessioni precedenti. Facoltà e Istituti possono ampliare il numero di esami che si possono presentare in una sessione se il Decano o Direttore lo stimano opportuno.

§ 4. Si possono presentare gli esami di fine ciclo in una qualsiasi delle sessioni.

§ 5. È il professore a indicare nel syllabus la modalità dell'esame (orale, scritto o lavoro scritto), attenendosi alle norme stabilite.

§ 6. Gli esami orali e scritti devono tenersi nei luoghi assegnati.

§ 7. I lavori scritti validi per superare le prove devono essere consegnati dallo studente secondo le modalità indicate dal docente. Sarà compito del docente la corretta verbalizzazione della consegna.

§ 8. Il calendario degli esami viene approvato dal Decano o Direttore con il supporto della Segreteria.

§ 9. Le date delle difese del dottorato vengono approvate dal Decano, sentiti gli interessati, con il supporto Segreteria.

§ 10. L'esame, una volta superato, non può essere ripetuto.

§ 11. Lo studente che non ha superato un esame può ripeterlo un massimo di due volte. Qualora fosse necessaria la seconda ripetizione, sia che l'esame sia scritto o orale, il Decano o Direttore stabilirà che sia valutato da una commissione composta dal docente responsabile del corso e da almeno un altro docente. Se lo studente non supera l'esame nella seconda ripetizione, perde il diritto all'esame e dovrà ripetere il corso.

§ 12. Gli esami non possono essere ripetuti nella stessa sessione.

Art. 69. Lingua degli esami

§ 1. Le prove si tengono nella lingua d'insegnamento del corso.

§ 2. Dove i regolamenti o norme delle facoltà o istituti non prevedano diversamente, lo studente può rispondere in una delle seguenti tre lingue: italiano, spagnolo, o inglese.

§ 3. Con previo accordo del docente esaminatore, lo studente può sostenere l'esame in una delle altre lingue riconosciute dall'APRA: francese, portoghese, tedesco, e latino.

Art. 70. Ammissione agli esami

I requisiti dello studente per essere ammesso alla prova di un corso sono⁶¹:

1.° l'iscrizione all'anno accademico in corso, come studente ordinario, oppure "fuori corso", oppure ospite, oppure straordinario *in itinere*;

61 Cfr. Stat. Gen., art. 50,§3.

- 2.º la frequentazione delle lezioni secondo quanto stabilito dal rispettivo Ordinamento degli Studi;
- 3.º l'adempimento delle richieste accademiche del docente;
- 4.º l'iscrizione all'esame, ove non specificato altrimenti;
- 5.º l'adempimento dei requisiti economico-amministrativi e segretariali.

Art. 71. Iscrizione agli esami

§ 1. Lo studente ha l'obbligo di iscriversi a qualsiasi tipo di esame (orale o scritto o per mezzo di lavoro scritto) secondo le date del calendario accademico.

§ 2. Una volta iscritto ad un esame, se uno studente, per diversi motivi, non può sostenerlo nella data stabilita, deve disdirne l'iscrizione.

§ 3. La mancata presentazione di un esame non ha conseguenze sul voto.

Art. 72. Scadenza dei termini per completare corsi e seminari

§ 1. Per sostenere la prova di un corso obbligatorio (di base, prescritto, e simili) o per compiere i requisiti accademici di un seminario obbligatorio, lo studente ha un tempo massimo di tre anni dal termine del relativo anno accademico. Passati i tre anni, perde il diritto di sostenere la prova.

§ 2. Lo studente può sostenere la prova di un corso o di un seminario a scelta o opzionale entro e non oltre la sessione di recupero di esame dell'anno accademico successivo a quello in cui si è tenuto il corso. Passato questo tempo perde il diritto di sostenere la prova.

§ 3. Si specifica la scadenza dei termini per il terzo ciclo nella propria normativa.

Art. 73. Lavori scritti di ciclo o programma

I cicli di grado e di altri titoli, secondo quanto previsto nel rispettivo Ordinamento degli Studi, ordinariamente richiedono un lavoro scritto sotto forma di elaborato, dissertazione o tesina.

Le norme di Facoltà devono prevedere le modalità con le quali lo studente può presentare la proposta dell'argomento e del direttore del lavoro, così come la modalità di consegna del lavoro.

Art. 74. Valutazione delle prove

§ 1. I voti si esprimono nei verbali delle prove con i numeri da 1 a 10 e, se necessario, anche con un punto decimale.

§ 2. A seconda della particolarità di alcuni percorsi formativi, per esempio quando esistono accordi con altre istituzioni, i voti possono essere espressi in altro modo consono.

§ 3. Un esame si considera superato con un voto uguale o superiore a 6, o equivalente.

§ 4. Dopo lo svolgimento dell'esame orale di un corso i docenti hanno un periodo di cinque giorni per inserire i voti nel sistema informatico. Per le altre modalità di esame, dopo aver ricevuto i testi da valutare, i docenti hanno un periodo di quindici giorni per inserire i voti nel sistema informatico.

§ 5. Nel caso in cui un esame scritto è sostenuto da studenti che dovranno presentare l'esame di fine ciclo, i docenti dovranno consegnare i voti di questi studenti almeno tre giorni prima dell'esame di fine ciclo.

Art. 75. Computo del voto finale

Il voto finale viene computato come media ponderata sulla base dei voti e dei coefficienti (es. ECTS) assegnati alle singole attività formative nel Programma di Studi di ogni Facoltà o Istituto.

Art. 76. Certificato di voti e grado

§ 1. Al conseguimento del titolo o del grado, lo studente può richiedere gratuitamente il rilascio del certificato di conclusione del percorso. Esso riporta il grado e i voti ottenuti e reca la firma del Segretario Generale e il sigillo dell'Ateneo.

§ 2. Il certificato di cui sopra presenterà: i dati anagrafici del titolare; la struttura accademica di riferimento, unitamente alle discipline affrontate, i crediti corrispettivi e i voti; la qualifica conseguita e la data in cui si è conseguito il grado o il titolo. La data di conseguimento si riferisce al superamento dell'ultimo esame richiesto. Per il dottorato invece si riferisce alla consegna delle copie della pubblicazione.

§ 3. Per il grado accademico il certificato attesterà i voti sia in numero che in qualifica:

9,6 - 10: Summa cum laude probatus

8,6 - 9,5: Magna cum laude probatus

7,6 - 8,5: Cum laude probatus

6,6 - 7,5: Bene probatus

6,0 - 6,5: Probatus.

§ 4. Per gli altri titoli o altri percorsi formativi, il certificato attesterà i voti senza la qualifica.

Art. 77. Diploma in pergamena

§ 1. Il diploma in pergamena esprime i voti del grado ottenuto solo attraverso le qualifiche verbali, graduate come segue:

Summa cum laude probatus (equivale a 9,6 - 10)

Magna cum laude probatus (equivale a 8,6 - 9,5)

Cum laude probatus (equivale a 7,6 - 8,5)

Bene probatus (equivale a 6,6 - 7,5)

Probatus (equivale a 6,0 - 6,5).

§ 2. Il diploma in pergamena per i percorsi che rilasciano altri titoli possono presentare o meno il voto finale e non presenteranno la qualifica.

Art. 78. Supplemento al Diploma (*diploma supplement*)

§ 1. Una volta concluso un ciclo di grado, allo studente spetta di diritto, assieme al diploma di cui nell'articolo precedente, un attestato indicante l'esatta descrizione di natura, livello, contenuto e studi portati a compimento. Il documento recherà la firma del Segretario Generale e il sigillo dell'Ateneo. Non vi saranno inclusi giudizi qualitativi, dichiarazioni di equivalenza né suggerimenti riguardo agli eventuali futuri riconoscimenti.

§ 2. La composizione del Supplemento al Diploma è stabilita dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione, in accordo con le direttive dello Spazio Europeo di Educazione Superiore.

§ 3. È possibile richiedere il Supplemento al Diploma anche per i programmi che rilascino titoli.

Art. 79. Terzo ciclo

Il Terzo ciclo, oltre che dal relativo Ordinamento degli Studi, è regolato da apposite norme che possono essere specifiche anche per una singola Facoltà.

⁶² Cfr. *Stat. Gen.*, art. 55,§2.

⁶³ Cfr. *Stat. Gen.*, art. 61, §3.

Art. 84. Controllo di gestione amministrativa

§ 4. Il sistema dei bilanci dell'Ateneo prevede:

- § 7.** L'Economo informa il Consiglio Direttivo con cadenza trimestrale sull'andamento economico dell'Ateneo; informa altresì i responsabili dei dipartimenti o uffici sull'andamento dei propri centri di costo.

Art. 85. Struttura del bilancio economico/finanziario preventivo

§ 4. Il suddetto bilancio si compone di un preventivo generale delle entrate, di un preventivo generale delle uscite, di una situazione amministrativa consolidata e di un quadro riassuntivo che rileva i risultati differenziali. Esso comprende i bilanci dell'amministrazione centrale e dei centri di costo.

⁶⁴ Cfr. *Stat. Gen.*, artt. 16,§4,6.º; 15,§5,13.º; 14,19.º.

profit.

§ 2. Lo stato patrimoniale rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente. Nello stato patrimoniale sono indicate le attività, le passività e il patrimonio netto dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio.

§ 4. Il rendiconto finanziario è il prospetto che racchiude la sintesi dei flussi finanziari dell'Ente intervenuti nell'esercizio contabile.

Art. 87. Tasse accademiche

§ 2. Le proposte di cui sopra devono tenere adeguatamente conto delle spese e dei ricavi preventivati, assieme alla situazione economica degli studenti.

§ 4. Con il versamento della tassa accademica lo studente acquisisce il diritto di frequentare le lezioni, sostenere gli esami ordinari, usufruire della biblioteca e degli altri servizi che l'Ateneo offre agli studenti, anche se tale diritto può essere limitato o condizionato da impedimenti o sanzioni.

Art. 88. Tasse speciali

§ 2. Spetta all'Economo concedere dispensa per motivi validi dalle tasse di cui al precedente paragrafo, possibilmente consultando i responsabili delle strutture implicate.

Art. 89. Sostegno allo studio

§ 2. Eventuali riduzioni di tasse accademiche o assegnazioni di borse di studio sono regolate da apposite norme.

⁶⁵ Cfr. *Stat. Gen.*, art. 21, §3, 2.°.

⁶⁶ Cfr. *Stat. Gen.*, artt. 14,20.º; 16,§4,10.º.

§ 2. L'Ufficio è un'unità amministrativa che svolge attività specifiche in un ambito ben definito.

§ 3. Dipartimenti e Uffici non accademici sono eretti o soppressi con l'approvazione del Rettore, udito il parere del Responsabile delle Risorse Umane, dell'Economo e degli altri dirigenti implicati.

§ 4. Dipartimenti e Uffici non accademici devono contribuire efficacemente alla realizzazione dei fini dell'Ateneo.

§ 5. Per tale motivo è richiesto che le attività vengano svolte all'insegna dello spirito di servizio, della collaborazione e di una efficace comunicazione ed interazione e nel rispetto delle rispettive competenze.

Art. 94. Uffici dipendenti direttamente dal Rettore

Gli uffici che dipendono direttamente dal Rettore sono:

1.º la Segreteria del Rettore, i cui compiti principali sono: gestire l'agenda e l'archivio del Rettore ed evadere la sua corrispondenza;

2.º l'Ufficio per la Promozione della Qualità, costituito per l'espletamento dei compiti di promozione della qualità e dell'autovalutazione, che svolge la funzione di braccio operativo della Commissione, presieduta dal Rettore.

Art. 95. Cappellania e pastorale universitaria

§ 1. La Cappellania dell'Ateneo, integrata nella pastorale universitaria della diocesi di Roma, è l'istanza che ha come compiti fondamentali:

1.º offrire alla comunità universitaria i sacramenti e altri mezzi adeguati per la crescita spirituale;

2.º promuovere l'adesione convinta ed affettiva al Papa;

3.º sviluppare una Pastorale integrale del Lavoro per tutti i dipendenti (non docenti), in collaborazione con altre istanze dell'Ateneo;

4.º inserire il suo operato nella missione e programma generale dell'Ateneo;

5.º organizzare gli eventi religiosi ufficiali.

§ 2. Il Cappellano dell'Ateneo:

1.º è un sacerdote legionario di Cristo, nominato dal Gran Cancelliere su proposta del Rettore, udito il Consiglio Direttivo⁶⁷. Dura in carica tre anni con possibilità di essere rieletto;

2.º è il responsabile della cappellania e della pastorale universitaria, coordinando le diverse iniziative al riguardo;

3.º dipende dal Rettore;

4.º mantiene i rapporti con il Responsabile per la Pastorale Universitaria del Vicariato di Roma e le Cappellanie degli altri Atenei Pontifici;

5.º deve essere vicino alle persone e offrire a tutti la possibilità di colloqui personali come strumento di crescita spirituale e umana;

6.º deve curare il decoro della Cappella Universitaria e coordinare le attività.

67 Cfr. Stat. Gen., art. 16,§5,1.º.

⁷¹ Cfr. VG, art. 54.

Art. 99. L'Ufficio di Pubblicazioni

⁷² Cfr. *Stat. Gen.*, art. 19.

- ## Art. 102. Dipartimento Risorse Umane

§ 2. Il Dipartimento si incarica di tutte le questioni inerenti a:

- § 3.** Lo svolgimento dei compiti del Responsabile delle Risorse Umane è stabilito nelle Norme particolari del Dipartimento Risorse Umane. Tra i suoi compiti principali si enuncia:

-

⁷³ Cfr. *Stat. Gen.*, art. 15, § 5, 9.º.

4.° in dipendenza dall'Autorità, provvedere all'assegnazione delle postazioni lavorative del personale docente ed amministrativo.

Art. 103 Il Legale Rappresentante

Il Legale Rappresentante è nominato dal Gran Cancelliere su proposta del Rettore, avvisando le istanze ecclesiastiche e civili di competenza.

A lui compete firmare gli atti di gestione ordinaria e straordinaria seguendo la normativa dell'Ateneo, i regolamenti amministrativi dell'ente promotore e le leggi civili.

Firma la stipula dei contratti di lavoro.

Titolo XI. Collaborazioni accademiche con altre istituzioni

Art. 104. Definizione di affiliazione, aggregazione, incorporazione, sponsorizzazione

§ 1. L'affiliazione abilita il centro affiliato a conferire il grado accademico di primo ciclo (baccalaureato) attraverso la Facoltà affiliante.

§ 2. L'aggregazione abilita il centro aggregato a conferire il grado di secondo ciclo (licenza) attraverso la Facoltà aggregante.

§ 3. L'incorporazione è volta all'ottenimento del grado di terzo ciclo (dottorato) attraverso la Facoltà incorporante.

§ 4. La sponsorizzazione permette al centro sponsorizzato di concedere un diploma garantito dalla Facoltà sponsorizzante.

Art. 105. Affiliazione, aggregazione, incorporazione.

§ 1. Per compiere uno dei tre atti in oggetto, l'Ateneo deve verificare che l'Istituto col quale si vuole stipulare l'accordo soddisfi le condizioni accademiche prescritte dalle normative emanate dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

§ 2. Il Rettore, su proposta del Decano, nomina ad triennium un docente, possibilmente stabile, come Delegato della Facoltà.

§ 3. Le norme stabilite dalla Santa Sede all'affiliazione vengono applicate anche nei casi di aggregazione, incorporazione e, nella misura in cui sono compatibili, per la sponsorizzazione.

Art. 106. Obblighi dell'Ateneo

§ 1. Il Decano o il Delegato della Facoltà affiliante:

- 1.° visita normalmente almeno una volta all'anno il centro affiliato;
- 2.° presiede possibilmente gli esami di grado;
- 3.° redige una relazione scritta sull'andamento del centro e la presenta al Rettore, al Vicerettore Accademico e al Decano.

§ 2. La Segreteria Generale su richiesta dell'Istituto con il quale è in essere un accordo di affiliazione, o aggregazione, o incorporazione, previo pagamento delle tasse previste, invierà il diploma in pergamena per il relativo grado accademico ottenuto.

⁷⁴ Cfr. *Stat. Gen.*, art. 16, §4, 9°.